

Come neve al sole?

di GERMANO ROSSI

Mi accingo a scrivere queste righe alla vigilia dell'udienza che si terrà fra pochi giorni innanzi al Consiglio di Stato in merito alle vicende che hanno caratterizzato le elezioni del Consiglio Nazionale dell'ottobre del 2012, a seguito delle quali la nostra categoria si trova ad essere da oltre un anno priva di una guida e di una rappresentanza istituzionale, umiliata da un commissariamento generatosi in circostanze quanto meno poco chiare, e disorientata da una incomprensibile situazione di conflittualità che il Tribunale Amministrativo del Lazio non ha esitato a considerare causa di molteplici "atti di violazione di legge".

Per quanto ci riguarda, l'esito del giudizio amministrativo assume un rilievo tutto sommato secondario. Quel che davvero conta è che – nella migliore delle ipotesi – l'insediamento del nuovo Consiglio potrà aver luogo solo alle soglie della prossima primavera.

Orbene, *qui in basso* non possiamo non chiederci il perché di tutto questo. Quali sono le vere ragioni di questa situazione *kafkiana*? Perché nessuno si è seriamente messo una mano sulla coscienza di fronte a quanto stava accadendo? Forse per il budget multimilionario gestito dal Consiglio Nazionale? Forse per tutti i forti interessi che ruotano attorno ad esso?

Da queste pagine non intendiamo certo – proprio ora, peraltro – prendere posizione a favore o contro nessuno, ma come è possibile che chi ha attuato o assecondato situazioni che hanno messo in imbarazzo l'intera categoria non abbia avuto la decenza di farsi da parte? Come possiamo lamentarci della politica e della burocrazia, se poi ci comportiamo secondo schemi del tutto simili a quelli che la stragrande maggioranza di noi non sopporta?

Purtroppo le conseguenze di questa situazione cominciano ad essere drammaticamente evidenti, ed incidono ormai direttamente sulle sfere individuali dei singoli colleghi, che mai come quest'anno hanno potuto veramente toccarle con mano. Mi riferisco ad esempio alla vicenda dell'assurdo diniego dell'equipollenza dell'Esame di Stato sostenuto per lo svolgimento della nostra Professione rispetto a quello richiesto per l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, la cui gestione era già stata oggetto di uno scippo strano e per certi versi inspiegabile, che aveva dato adito ad inquietanti ragionamenti sulle sue reali motivazioni.

Una vicenda veramente paradossale, se si pensa alla storia della nostra Professione ed a quella della revisione contabile in Italia, in merito alla quale peral-



tro la categoria è riuscita ad organizzarsi ed a far valere in qualche modo le proprie istanze, raccogliendo centinaia di rappresentanti degli Ordini di tutto il Paese al cospetto delle Istituzioni.

O ai perduranti e sempre più inquietanti obblighi in materia di antiriciclaggio, che continuano ad aumentare anche grazie ai *chiarimenti* che il nostro stesso Istituto di Ricerca ci propina, mentre le proposte di "profonda revisione" del sistema di sanzioni anche penali a carico dei professionisti ad essi sottoposti giacciono – quasi dimenticate – in qualche cassetto al Ministero della Giusti-

zia. Il tutto con i riciclatori – quelli veri – *terrorizzati* dalla impressionante macchina di controllo messa in atto dal sistema, che sta certamente bloccando ogni loro traffico...!!

Ma c'è ben altro, purtroppo. In un contesto di *confusione fiscale* senza precedenti, la gestione e l'organizzazione degli adempimenti da parte delle Istituzioni sembrano ormai fuori controllo: ne avevamo avuto un chiaro segnale in occasione dei provvedimenti relativi all'aumento dell'IVA, prima rinviato all'ulti-

mo minuto e poi definitivamente licenziato qualche mese più tardi, in un vortice di dichiarazioni e smentite sulla sua effettiva entrata in vigore che ha disorientato gli operatori ed ha soprattutto sconcertato gli investitori esteri (proprio quelli ai quali il Governo si appresta a presentare il progetto "Destinazione Italia"...).

Ne abbiamo avuto la preoccupante conferma negli ultimi mesi: con lo *spesometro*, adempimento zeppo di incertezze e carente non solo di adeguate istruzioni, ma addirittura di un modello che consenta una sottoscrizione, per il quale abbiamo fatto la conoscenza del nuovo istituto della "tolleranza del ritardo", comunicata all'ultimissimo momento; con le *comunicazioni dei beni concessi in godimento ai soci*, anch'esse informalmente *rinviate* a poche ore dalla scadenza; o con il ricalcolo degli acconti IRES, disposto quando ormai tutte le deleghe erano state elaborate e consegnate ai clienti; per non parlare delle peripezie a cui sono stati chiamati i cittadini per il pagamento del saldo IMU.

In questa situazione, non è solo il Sistema Italia ad uscirne mortificato. La nostra categoria sta pagando un prezzo elevato, ormai inaccettabile, non solo in termini di costi dell'inefficienza, ma anche in termini di disaffezione alla *compliance* da parte dei nostri clienti, che inevitabilmente si ripercuote sulle nostre strutture. Dovremmo essere al fianco dei nostri clienti nella già di per sé difficile battaglia che gli stessi stanno ogni giorno combattendo, aiutarli a definire strategie di riposizionamento, a programmare riorganizzazioni manageriali, a valutare ipotesi di aggregazione e percorsi di crescita, ad attuare nuove iniziative di investimento tecnologico e progetti di ricerca. Ed invece siamo impantanati in adempimenti fagocitanti ed inutili!

Questo è il quadro reale con cui dovrà confrontarsi il nuovo Consiglio Nazionale, da chiunque dovesse essere composto. Esso dovrà assumersi seriamente la responsabilità della rappresentanza e ripristinare le condizioni che ci consentano di continuare ad essere creatori di valore per il sistema imprenditoriale, se vorrà scongiurare il rischio che la nostra categoria si scioglia come neve al sole.

A voi, che starete al timone, ricordiamo che c'è un capitale immenso *qui in basso*, fatto di passione, caparbietà, determinazione, competenza tecnica e professionalità, generalmente condito da un pizzico di sano e salutare ottimismo. Non disperdetelo.

In questo numero

- 2/3 SPECIALE INTERVISTE / Tiziano Tessaro, Massimo Venturato
- 4 NON BASTA IL CONCORDATO "IN BIANCO" PER USCIRE DALLA CRISI
- 5/7 LA TEMATICA DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO
- 8 LO SCOMPUTO DELLE RITENUTE D'ACCONTO
- 9/10 I DEBITI CONDOMINIALI TRASOLIDARIETÀ E PARZIARIETÀ
- 11 ASSOCIAZIONI SPORTIVE: UN PATTO COL FISCO?
- 12 AGENZIA DELLE ENTRATE E AGEVOLAZIONE AMBIENTALE
- 13/16 A PROPOSITO DI TRUST INTERNO
- 17/19 ERRATI VERSAMENTI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI
- 19 I TITOLI IN BILANCIO? QUESTIONE DI FANTASIA
- 20/21 SPORTELLO UNICO E RUOLO DEL COMMERCIALISTA
- 22 RIVALSA IVA A SEGUITO DEFINIZIONE ATTI DI VERIFICA
- 23/24 DECRETO DEL FARE, MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
- 25/26 INCENTIVI FISCALI PER LA DOMOTICA
- 27/30 LE INDAGINI FINANZIARIE: ANCORA CRITICITÀ
- 31 L'ITALIA E' POVERA, GLI ITALIANI RICCHI
- 32 PICCOLO NON E' PIÙ BELLO. REFRAIN SEMPRE ATTUALE
- 33 Intervista. COLIN DRIBBLA LA CRISI DELLE VOCAZIONI
- 34 BORSE DI STUDIO. Bando 2014.
- 36 UN ECONOMISTA ITALIANO ALLA CORTE DI VIENNA

L'INSERTO / RENT TO BUY - Crisi del mercato immobiliare e possibili strategie per superarla

SPECIALE INTERVISTE

Tiziano Tessaro Magistrato presso la Corte dei Conti

I rapporti tra Corte dei Conti e Revisori degli Enti Locali

CLAUDIO GIRARDI
Ordine di Verona

Dottor Tessaro, Corte dei Conti e Revisori degli Enti Locali, come possono collaborare le due entità?

La collaborazione appare senz'altro necessaria e anzi indispensabile per perseguire il comune intento delineato dal Legislatore di una osservanza nei documenti contabili degli Enti Locali, dei vincoli di finanza pubblica. La tutela dei conti pubblici passa anche e soprattutto di qui, ma è stata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 198/2012 a riaffermare con vigore l'esigenza di una sinergia tra Corte dei Conti e organo di revisione foriera di suggerimenti di comportamenti gestionali virtuosi per gli Enti Locali destinatari di tali verifiche.

Si parla molto dei vincoli di finanza pubblica: può illustrarli e indicare cosa comporta la violazione del Patto e la sua elusione?

La normativa del D.L. 174/2012 ha riscritto nella sostanza i vincoli di finanza pubblica, che di fatto, sono scolpiti ora nella norma, di chiara derivazione comunitaria, dell'art. 148 bis del TUEL, a mente del quale *Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli Enti Locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.*

La violazione del Patto comporta, secondo la giurisprudenza della Corte e della sezione Veneto in particolare, delle conseguenze amministrative di carattere oggettivo. Nel descriverle, la L.n.183/2011 rinvia testualmente alla disciplina dettata dal comma 2 dell'art.7 del D.Lgs. n.149/2011 a norma del quale: *In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:*

- a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;*
- b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;*
- c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;*
- d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.*
- e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.*

L'elusione rappresenta il sostanziale aggiramento dei vincoli del Patto mediante artifici negoziali o con strumenti societari di vario genere, dal momento che la legge prevede anche l'ipotesi in cui il rispetto del Patto di stabilità sia stato solo fittizio, perché "artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive" (art. 31, comma 31, L. 183/2011): le conseguenze, oltre alla nullità degli atti elusivi, si realizzano anche sul versante giurisdizionale poiché l'accertamento di tale illecita condotta è attribuito alla Corte dei Conti, la quale può irrogare agli amministratori una sanzione fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita e al responsabile del servizio economico-finanziario una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo. Peraltro, la condotta artificiosamente elusiva del Patto di stabilità è foriera per chi la pone in essere (amministratori e tecnici) di ben più ampie responsabilità rispetto alle

SEGUE A PAGINA 3



TIZIANO TESSARO, già Segretario Generale del TAR del Veneto e Segretario Generale Comunale, è Magistrato della Corte dei Conti e Docente di diritto pubblico all'Università di Padova. Autore di numerose pubblicazioni in materia amministrativa è Direttore della nuova rivista telematica per la Pubblica amministrazione "La Gazzetta degli Enti Locali" e Direttore tecnico della rivista di approfondimento giuridico sugli Enti Locali "Comuni d'Italia". È membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Esperti Scienze Amministrative AESA, componente del comitato tecnico di EURO.PA. e componente del Comitato Scientifico SSPAL Veneto e Friuli Venezia Giulia e del Comitato Scientifico ARS-FUTURA, Docente al Master Ambiente, Docente al Master in P.A. presso Challenge School Università Ca Foscari.

MASSIMO VENTURATO svolge la professione di commercialista dal 1986, è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona dove riveste il ruolo di consigliere. È presidente della commissione Enti Locali e partecipa dello stesso Ordine di Verona. È Presidente Ancrel Veneto (Associazione nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali), membro del consiglio Nazionale e membro del Comitato Esecutivo Nazionale di Ancrel-Club dei Revisori. È anche componente della Commissione Nazionale Revisione degli Enti Pubblici presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. È inoltre collaboratore fisso del quotidiano "Italia Oggi".

SPECIALE INTERVISTE**Segue Tessaro**

sanzioni sopra descritte, in quanto l'applicabilità delle sanzioni di cui al comma 31 non esclude la configurabilità di una concorrente responsabilità amministrativo-contabile, secondo le regole comuni del danno erariale.

Per la Corte gli Enti devono guardare più al rispetto del Patto oppure agli equilibri di bilancio?

La questione va vista sotto un altro aspetto: i vincoli di bilancio sopra menzionati devono essere rispettati al fine di preservare gli obiettivi di finanza pubblica posti a livello europeo e poi contenuti nelle leggi di stabilità e nei numerosi provvedimenti finanziari adottati dal Governo. In questo periodo storico, appare di maggior rilievo, in virtù anche dell'introduzione della previsione in Costituzione, il principio del pareggio di bilancio, che reca con sé la necessaria verifica, da parte del responsabile dei servizi finanziari sotto la vigilanza dell'organo di revisione e il controllo della Corte dei Conti, in chiave dinamica delle conseguenze sugli equilibri dei fenomeni gestionali.

Ma allora, cosa pensa dell'intervento della Corte dei Conti sezione Autonomie che con propria deliberazione n. 22 del 2 ottobre 2013 è intervenuta sulle problematiche legate ai piani di riequilibrio finanziario?

La deliberazione in esame rappresenta la constatazione che molti Enti Locali non hanno osservato fedelmente le indicazioni che la stessa Corte dei Conti ha fornito in passato in chiave collaborativa e hanno creato di conseguenza situazioni al limite della sostenibilità finanziaria.

Già comunque l'anno scorso una delibera di indirizzo da parte della sezione Veneto della Corte dei Conti (n. 903/2012) aveva nella sostanza individuato una serie di prescrizioni puntuali che, con riferimento ai singoli vincoli di finanza pubblica, recavano, su un piano di pura proficienza, suggerimenti per evitare comportamenti di non sana gestione per l'Ente Locale, che possono sfociare nei casi più gravi in vicende che attengono alla necessità di adottare, per i Consigli comunali, piani di riequilibrio finanziario pluriennale o addirittura di dissesto.

Come stanno gli Enti Locali del Veneto?

Al di là di qualche caso isolato, si potrebbe affermare che i numeri diramati in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario testimoniano di una costante verifica sui conti di tali Enti da parte della Corte in chiave collaborativa e nel contempo, generalmente, di un attento adeguamento degli Enti destinatari di tali pronunce: prova ne sia la totale assenza di problematiche legate ai piani di riequilibrio finanziario per gli Enti Locali del Veneto, a differenza di quelli di altre regioni.

Massimo Venturato **Revisore e commercialista** **Risponde il Revisore Enti Locali**

Massimo Venturato, quale commercialista, vale la pena, oggi giorno, di fare ancora il revisore negli Enti Locali?

Mah, sicuramente è una professione diversa da quella di 20 anni fa. Oggi al revisore che opera all'interno degli Enti Locali vengono richiesti molti più adempimenti di un tempo e per poterli svolgere correttamente il revisore necessita di una formazione specifica e di un continuo aggiornamento. Ciò nonostante ritengo sia ancora interessante svolgere questo tipo di professione.

Consiglierebbe questa attività ai giovani che oggi iniziano la professione? E quali consigli potrebbe dare loro?

Credo che un giovane commercialista o revisore debba provare un po' di tutto prima di scegliere l'area ove operare. Quella degli Enti Locali è un'area che può dare delle soddisfazioni. Ad un giovane che inizia ad operare in questo settore consiglieri di affiancare all'attività di revisione quella di consulenza specializzandosi in un campo specifico dell'Ente Locale, come ad esempio la gestione del personale, ove c'è sempre una forte richiesta di aiuto da parte degli Enti.

Qual'è il rapporto oggi tra revisori, Enti Locali e Corte dei Conti?

Con l'introduzione dell'estrazione a sorte dei nominativi da indicare ai Comuni e alle Province per la nomina a revisore, è cambiato anche il rapporto con gli Enti. Se prima, in molti casi, vi era una specie di "riconoscenza" del revisore verso chi lo aveva nominato, atteggiamento che a volte impediva ad alcuni revisori di operare in modo completamente libero e indipendente, oggi questo non accade più. Il revisore, oggi, molto spesso assume un incarico anche in zone lontane dal proprio ufficio, in contesti mai visti ne conosciuti prima e senza nessun tipo di

rapporto pre-esistente con gli amministratori dell'Ente Locale. Questo da un lato agevola l'attività del revisore che può svolgere meglio il suo compito senza nessun tipo di ingerenza e senza dover, per così dire, imbonire l'amministratore nella speranza di essere riconfermato alla scadenza del primo mandato. Quanto alla Corte dei Conti, il rapporto con il revisore si è molto intensificato negli ultimi anni e oggi il revisore è veramente la "longa manu" della Corte. I ruoli, insomma, tra gli attori che operano nel contesto dell'Ente Locale si sono nel tempo via via definiti e quindi si sono marcati i perimetri di azione di tutti coloro che hanno interesse che l'Ente vada bene anche se la propria azione può verificarsi in contrapposizione rispetto a quella di un altro. In un Ente Locale il sindaco e la giunta comunale, il segretario comunale, il responsabile dei servizi finanziari, il revisore e la Corte dei Conti svolgono ruoli finalizzati al bene dell'Ente, ma possono trovarsi in contrapposizione per il ruolo che sono chiamati a svolgere. Quello che è importante, secondo me, è sì il rispetto delle leggi, ma sempre con l'uso del buon senso.

Cosa pensa delle nuove norme di scelta dei revisori degli Enti Locali?

Penso siano buone, per le motivazioni che ho spiegato prima. Si possono migliorare ancora alcune cose, come ad esempio il fatto che la comunicazione di estrazione del nominativo al revisore avvenga obbligatoriamente da parte dell'ente locale tramite PEC. Trovo inadeguato, poi, il fatto che un giovane revisore possa iscriversi nell'elenco dei revisori degli Enti Locali tenuto dal Ministero dell'Interno solo nella fascia per l'estrazione dei nominativi per i comuni sotto i 5.000 abitanti e quindi operare solo come revisore unico. Al contrario, un giovane dovrebbe, come primo incarico, far parte obbligatoriamente di un collegio e quindi operare per la prima volta solo in comuni con più di 15.000 abitanti. Questo gli permetterebbe di imparare bene la professione sotto la guida di un revisore più anziano ed esperto. Vanno, a mio avviso, quindi, riviste, oltre ad altre cose, le fasce di appartenenza.

PROCEDURE CONCORDSUALI

Non basta il concordato preventivo cosiddetto "in bianco" per uscire dalla crisi

EZIO BUSATO
Ordine di Padova

CHE L'ACCESSO ALLA PROCEDURA del concordato preventivo così detto "in bianco" o "con riserva", oggi il più gettonato, dia dei vantaggi almeno temporanei al debitore è fuori di dubbio, ma che questo nuovo istituto possa rappresentare lo strumento base per uscire da una situazione di crisi economico-finanziaria delle aziende, come oggi è comunemente inteso, è da escludere, almeno in linea generale. Visto il frequente uso distorto e strumentale del nuovo istituto concordatario, che ha praticamente messo in crisi le strutture giudiziarie fallimentari e penalizzato fortemente i creditori, bloccati per alcuni mesi dal poter esercitare le azioni esecutive sul patrimonio del debitore, il Governo ha introdotto d'urgenza nel recente "Decreto Fare", approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno 2013, alcune modifiche migliorative.

Il debitore ricorrente dovrà depositare con la domanda un elenco dei creditori e dei propri debiti, oltre ad una situazione finanziaria mensile dell'impresa che viene pubblicata nel Registro delle Imprese. Il Giudice potrà nominare sin da subito (e qui sta la novità più interessante!) un commissario giudiziale per verificare se in realtà è in atto un processo serio di concordato e potrà cancellare gli effetti protettivi concessi al debitore in caso di comportamenti dannosi per i creditori. Queste nuove misure, almeno sulla carta, dovrebbero garantire maggiormente i creditori sulla serietà e sulla fattibilità di una proposta concordataria ed escludere in partenza tutti quei tentativi che nascondono manovre strumentali.

Rimane comunque il fatto che, anche dopo l'introduzione di questi ultimi correttivi, le misure attualmente vigenti, quali risultano a seguito delle varie riforme approvate dal 2005 in avanti, non appaiono adatte a gestire efficacemente la situazioni di crisi d'impresa, a maggior ragione in un contesto come quello che stiamo vivendo, comunque legato ad una ripresa economica di cui non si percepiscono ancora sufficienti segnali. Sul punto, appaiono concordi tutti gli attori della crisi, dalle banche ai creditori, dai giudici ai professionisti.

Le norme sul concordato preventivo c.d. "in bianco", "ordinario" o "con continuità" che sia, o gli "accordi di ristrutturazione del debito" previsti dalla legge fallimentare, non sono strumenti adatti a risolvere "in radice" il problema dell'insolvenza dell'impresa, problema che invece andrebbe affrontato in sede gestionale e produttiva attraverso l'attuazione, in tempi non certamente brevi, di un piano di risanamento o di ristrutturazione che risulti veritiero ed attuabile, nel quale la soluzione della composizione giudiziale della crisi può rappresentare solo una delle possibili componenti. L'ottica che andrebbe maggiormente valorizzata e seguita nelle soluzioni negoziali della crisi sarebbe dunque quella aziendalistica, mentre quella giudiziaria dovrebbe rappresentare una mera opportunità concessa al debitore di ottenere un *bonus* dai creditori, in vista di una continuità aziendale e nell'interesse generale di tutte le parti in causa.

Per non arrivare impreparate alla gestione di una crisi, le aziende dovrebbero puntare di più alla "prevenzione" di situazioni di declino o di difficoltà, attraverso l'utilizzo costante di ordinari strumenti di misurazione dei dati economici e finanziari, ovvero attraverso adeguati studi sul ciclo di vita dei prodotti o sulle dinamiche del settore di appartenenza. Gli strumenti fondamentali di controllo in contesti di crisi ci sono, basta attivarli. Meglio prevenire che curare, dicono i medici. Vale lo stesso per le aziende.

Una volta individuato uno stato di declino o di crisi congiuntamente ad un piano organico di risanamento, andrebbero prese in esame nuove modalità di fare impresa, promuovendo per esempio aggregazioni, reti di impresa e partenariati con l'obiettivo del recupero dell'economicità e dell'efficienza, e dello sfruttamento di sinergie; un tanto, comunque, dopo una attenta riflessione sulle cause e sullo stato della crisi e dopo una valutazione obiettiva in merito alla propria struttura aziendale e/o produttiva.

Ritornando al concordato preventivo, non si può non chiedersi se il beneficio riservato al singolo imprenditore in difficoltà che presenti la domanda in Tribunale valga il sacrificio di centinaia di altre aziende creditrici alle quali viene chiesto il voto e - se si - in quale misura. La risposta spazia su due fronti, uno economico e l'altro sociale. Le finalità dell'istituto, rivolte soprattutto al salvataggio dei posti di lavoro, del *know how* aziendale, dei rapporti con i clienti e con i fornitori, dei valori materiali ed immateriali in genere, vanno infatti misurate con il sacrificio chiesto al ceto creditorio. Come detto, il ricorso alle procedure di salvataggio previste dal diritto fallimentare può certamente aiutare, ma non sempre (o meglio quasi mai) esso risolve i problemi della continuità di una impresa.

L'uscita dalla crisi ed il ritorno al valore di una impresa dipendono in realtà da fattori quali il tempo per poter organizzare un programma di risanamento attuabile e concreto, la strategia di rilancio e le risorse finanziarie disponibili per evitare disgregazioni organizzative e per garantire un supporto economico ed organizzativo al progetto. In questa ottica il concordato con continuità introdotto dall'art. 186 bis della L.F. dovrebbe rappresentare lo strumento principale della soluzione alla crisi di impresa o quantomeno quello che dovrebbe maggiormente garantire le parti in causa e giustificare il sacrificio del ceto creditizio.

Pensando alla crescita

Le soluzioni della composizione giudiziale della crisi andrebbero prese pensando alla crescita e agli strumenti per percorrerla.

Le recenti criticità sorte dall'applicazione degli strumenti esistenti, riferite soprattutto all'istituto del concordato preventivo cosiddetto "in bianco" o di "pre-concordato", anche se oggi rivisto, hanno messo in chiara evidenza che il Legislatore non è ancora riuscito, a distanza di circa settant'anni dall'entrata in vigore della legge fallimentare, a regolare con economicità per il sistema e con equità per le parti lo stato di crisi delle aziende che si presentano in Tribunale per chiedere un aiuto ai creditori e allo Stato, garantendo la ripresa dell'attività. Si fa sempre più concreta l'idea di riproporre (come aveva già fatto, purtroppo senza successo, la commissione Trevisanato in sede di progetto di riforma del 2005), l'istituto "di allerta" che ben funziona in altri paesi europei come in Francia.

Ci viene riferito che oltre il 70% delle domande di concordato preventivo c.d. "in bianco" (oramai di quello ordinario non se ne fa più uno) che vengono presentate presso il Tribunale di Milano, ma in genere presso tutti i Tribunali italiani, è rappresentato da aziende praticamente già fallite, le quali chiedono allo Stato un ombrello protettivo dalle azioni dei creditori in cambio di una promessa tutta da verificare, cioè quella di presentare una proposta che prevede di pagare i creditori con percentuali il più delle volte irrisorie (si parla del 5-10%). In proporzione pochi sono i concordati che si risolvono con una ristrutturazione aziendale vera e propria o comunque con finalità conservative del patrimonio e dell'attività produttiva o commerciale. La maggioranza delle procedure hanno finalità liquidatorie, come confermano le informazioni provenienti dai Tribunali italiani.

Pertanto, anche nei casi più nobili di procedure che effettivamente mirino alla preservazione delle aziende e dei loro valori tangibili ed intangibili, è quanto meno discutibile che davanti ad un "bonus" concordatario generalmente elevato, da una parte si salvi un'impresa se pur meritevole, ma dall'altra se ne pongano in crisi moltissime altre, costrette magari a loro volta a ricorrere a procedure concorsuali per la perdita subita, creando così un "effetto domino" devastante. Qui si inserisce il problema che molti hanno sollevato delle percentuali minime garantite ai creditori nei concordati e più in generale della struttura stessa del concordato, sempre comunque fondato sulla *par condicio* e sul rispetto dell'ordine dei privilegi.

Il problema dell'accesso alle procedure per le P.M.I.

Va infine considerato che le Piccole e Medie Imprese come è la stragrande maggioranza delle imprese nel nostro territorio (e non solo), hanno difficoltà ad accedere ai nuovi istituti di risanamento giudiziario, più adatti invece alle aziende da una certa dimensione. Si renderebbe perciò utile che il Legislatore ripensasse ad una procedura più snella e più adattabile per le piccole e medie imprese in difficoltà, affinché possano accedere ai concordati preventivi soprattutto a costi più contenuti e trovare una soluzione alla loro crisi in tempi più rapidi. Non dimentichiamo che in pochi mesi di procedura concorsuale si "brucia" l'avviamento di anni, motivo per cui le risposte fornite da una soluzione negoziale della crisi dovrebbero essere molto più repentine. In particolare, appare sempre più rilevante il problema dei costi per l'accesso alle procedure riferiti sia a quelli professionali (attestazioni, domanda, *advisor*, perizie, legali ecc.), che a quelli richiesti dal Tribunale con il deposito della domanda. A volte l'ingente importo di questi costi demotiva gli imprenditori ad affrontare un percorso giudiziario di risanamento, proprio a causa delle carenze di liquidità e dello stato di crisi in cui si trovano, costringendoli a dare priorità per esempio al pagamento di salari e stipendi, dell'energia, dei fornitori o delle imposte non versate con rilevanza penale, anziché percorrere la strada giudiziaria.

Le proposte

Sarebbe utile perciò nell'interesse di tutti:

- introdurre una nuova forma di concordato preventivo per le P.M.I.
- introdurre una specifica tariffa o dei parametri di riferimento per gli attestatori dei piani e per gli *advisor*, commisurati ai valori in gioco, onde evitare che per casi e valori simili si abbiano costi professionali sensibilmente diversi;
- garantire comunque la prevedibilità dei compensi dei professionisti coinvolti nella pratica, venuta meno, in certe situazioni, con l'abrogazione del comma 4 dell'art. 182 quarter della L.F., in alternativa riservando al Tribunale, per esempio, la nomina dell'attestatore, oppure istituire un albo degli attestatori specializzati nella materia presso il Tribunale di competenza al quale le aziende possano fare riferimento;
- ridefinire i limiti di punibilità penale in capo agli attestatori riformando l'art. 236 bis della L.F. del falso in attestazioni e relazioni;
- ridurre tutta una serie di adempimenti e di obblighi per gli imprenditori richiedenti che renderebbe più snella e più flessibile la procedura e quindi, di conseguenza, anche i costi di accesso alle procedure, fatto che consentirebbe maggiormente, anche alle aziende di piccola o media dimensione, il ricorso alle stesse.

I tempi si stringono e le aziende sono sempre più in affanno, in cerca di nuove soluzioni produttive, commerciali e di nuovi mercati.

La priorità è quella dei salvataggi "sostenibili" accompagnati da norme chiare e facilmente applicabili e a costi compatibili con le risorse disponibili e con l'attuale stato di crisi. Sarebbe comunque utile operare sulla concretezza, sulla serietà dei progetti e sulla condivisione di un intero progetto di risanamento da parte degli attori in causa, garantendo maggiormente sia la classe professionale nei ruoli e nelle funzioni di pubblica utilità ad essa attribuite, che le imprese sane realmente ed effettivamente interessate alla soluzione degli stati di crisi.

La tematica dei prezzi di trasferimento: dai processi aziendali al set documentale idoneo per attivare la *penalty protection*

LUCA CORRÒ
Ordine di Venezia

In un precedente intervento su questa rivista¹, si è introdotto il tema dei prezzi di trasferimento quale tematica attinente la gestione e l'organizzazione aziendale con l'evidenza dei conseguenti rilievi ed attenzioni dedicate dalle Amministrazioni Finanziarie internazionali in ordine al tema della corretta tassazione dei proventi generati nello scambio internazionale tra società appartenenti al medesimo soggetto economico. Accanto a tale quadro di riferimento, si sono introdotti il quadro legale e quello regolamentario imposto dalla prassi ministeriale italiana iniziando una prima disamina delle metodologie tradizionali e reddituali funzionali alla determinazione del valore normale nei prezzi di trasferimento nel contesto della prassi internazionale secondo il principio del "at arm's length" (libera concorrenza).

1. Introduzione al set documentale nazionale da elaborare in base alla normativa fiscale: l'identificazione del modello di business, la strutturazione dei processi aziendali, l'identificazione dei luoghi di generazione del reddito, sulla problematica dell'"idoneità documentale".

Prima di un, sia pur sintetico, studio della struttura documentale imposta al contribuente italiano -soggetto partecipante di una struttura multinazionale con holding di controllo in Italia e società operative in Italia ed all'estero ovvero soggetto residente in Italia quale società operativa e/o subholding italiana con holding di partecipazione all'estero-, credo sia opportuno ritornare brevemente su di una premessa metodologica cruciale costituita dall'assunzione per cui lo studio e l'impostazione dei prezzi di trasferimento deve sostanziarsi in una **strutturazione di matrice economico-aziendale** ancorata a *drivers* oggettivi e lontani da impostazioni soggettive e/o discrezionali. In una fase quale quella della definizione dei prezzi di trasferimento tra soggetti appartenenti ad un gruppo, ogni funzione aziendale ed ogni aspetto organizzativo -in persona del management preposto- debbono essere coinvolti ove la "variabile fiscale" deve esserne una componente - *inter alia* - che concorre alla definizione dei prezzi non divenendone, tuttavia, l'elemento cruciale e determinante, ma limitandosi, invece, ad influenzare, in modo legittimo, le scelte tra possibili alternative nell'ambito dell'ottimizzazione della struttura organizzativa e dei processi gestori della Società. In tale contesto è fondamentale leggere ed impostare il set documentale quale documento che fotografa l'organizzazione funzionale ed economica della Società e del gruppo, in una sua prospettiva strategica nel contesto del gruppo e del mercato di riferimento volto ad identificare, primariamente, i **processi logici e metodologici** che governano il ciclo produttivo, *lato sensu*, multinazionale per l'identificazione dei flussi di **generazione del reddito imponible** su singola base nazionale.

Ecco dunque che il **modello di business**, sviluppato sulle funzioni determinanti la **catena di creazione del valore (supply chain)**², costituisce la base della documentazione a supporto della transfer pricing policy la quale si sostanzia nell'integrazione di attività, materiali, beni, servizi, informazioni e flussi finanziari all'interno della rete di suppliers, manufacturers, distributors e clienti in un contesto di rispetto del "principio di libertà di stabilimento" e di pianificazione degli investimenti nell'osservanza dell'"arm's length principle".

Ciò premesso, la genesi del set documentale nazionale trova origine nell'art. 26 D.L. 31.05.2010, n. 78 che ai fini dell'adeguamento alle direttive emanate dall'OCSE in materia di prezzi di trasferimento introduce all'art. 1 del D.Lgs. n. 471/97, dopo l'art. 2 bis, il comma 2-ter il quale prevede che "In caso di rettifica del valor nominale dei prezzi di trasferimento praticati nell'am-

bito delle operazioni di cui all'art. 110, comma 7, ..., la sanzione ... non si applica qualora, ..., il contribuente consegni all'Amministrazione Finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valor normale dei prezzi di trasferimento praticati".

Si tratta del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29.09.2010 da leggersi unitamente ai chiarimenti offerti dalla Circolare n. 58/E del 15.12.2010.

La struttura della documentazione assume due livelli identificabili nel cosiddetto "masterfile" dedicato alle società holding -che tuttavia sono tenute, in taluni casi, alla redazione anche della documentazione di secondo livello-, e nel set denominato "documentazione nazionale" che, in linguaggio OCSE, si identifica con il cosiddetto "countryfile".

Ora, quel che interessa qui osservare, è che le disposizioni provvedimentali hanno reso tale documentazione a "schema rigido" dovendo la struttura formale dei documenti -oltre che quella sostanziale, di cui infra- seguire, in modo pressoché tassativo, l'indicizzazione imposta dall'Autorità Fiscale nel cui ambito "il processo ed il modello di business" debbono trovare idonea illustrazione.

Si pongono qui in evidenza due argomentazioni oggetto di riflessione. Il meccanismo, previsto dall'art. 26 D.L. 78/10, appare, a prima vista, estremamente *singolare* nell'ambito del diritto tributario non imponendo, di fatto, uno specifico obbligo documentale in capo al contribuente suscettibile, in quanto ed in violazione di norme imperative, di specifiche sanzioni.

Taluni osservatori infatti non hanno mancato di far notare che la *ratio* del dispositivo³ è ad apparente vantaggio del contribuente, ma in realtà (e soprattutto) appare ad evidente vantaggio dell'Amministrazione Finanziaria che, da una parte, rinuncia alla potestà autoritativa di imporre sanzioni, dall'altra parte, in tal modo pervenendo, grazie all'ausilio dell'opera del contribuente che si sforza di predisporre il set documentale, ad una ricostruzione di una cospicua base informativa sia sotto il profilo conoscitivo che documentale.

Grazie a tale "collaborazione", l'Amministrazione Finanziaria acquisirebbe la conoscenza delle metodologie e dei criteri, nonché la valorizzazione dei cosiddetti "comparables", ovvero in generale, di un sistema strutturato di supporto sul quale, *ex post*, essa potrà esercitare un'attività di verifica che, in modo autonomo e sulla base delle proprie conoscenze, l'Amministrazione Finanziaria avrebbe potuto costruire con non poca difficoltà. In altri termini ed in modo più crudo, l'analisi costruita, consapevolmente e diligentemente dal contribuente, *di fatto* diviene la base della potenziale attività di accertamento sino all'integrale disconoscimento della stessa dall'Amministrazione Finanziaria avendo tuttavia, in tale circostanza, l'obbligo di motivare tale orientamento.

L'altra importante riflessione è in ordine al concetto di "idoneità della documentazione"⁴ senza il cui requisito il set documentale assume connotati di una rilevante problematicità. L'idoneità è, in sintesi, rapportabile ai contenuti previsti dal Provvedimento e si configura come l'oggettiva capacità del set documentale di dare evidenza ai criteri adottati dal soggetto posto sotto verifica ai fini della definizione dei prezzi di trasferimento in modo tale da consentire ai verificatori di effettuare il riscontro dei metodi e dei criteri adottati, nel contesto del modello di business e di mercato in cui

SEGUE A PAGINA 6

¹ Vedi mio precedente intervento sul tema in *Il Commercialista Veneto* n. 214 a cui si rimanda per l'introduzione generale sul tema dei prezzi di trasferimento

² Sulla definizione ed il ruolo del "value chain management" e sulla strutturazione del modello di business process rinvio in generale alla trattazione di P. Valente, *Manuale del transfer pricing*, Parte IV, Metodologia, cap. 1. anche per le generali implicazioni che lo studio e l'allestimento di tale fase ha sulla strutturazione dei set documentali.

³ P. Valente, op. cit., pag. 679

⁴ A tale proposito si richiama la definizione relativa al concetto di idoneità contenuta nella circolare n. 58/E che precisa: "...il concetto di idoneità ... non va ricondotto al mero rispetto formale delle indicazioni previste dal Provvedimento, bensì a un'ottica più ampia e sostanzialistica, che premi l'attitudine della documentazione predisposta dal contribuente a fornire all'Amministrazione Finanziaria i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare una completa ed approfondita analisi dei prezzi di trasferimento applicati. In altre parole, la documentazione potrà essere considerata "idonea" laddove sia in grado di fornire un quadro informativo che consenta il riscontro della conformità dei prezzi di trasferimento praticati al principio del valor normale, assicurando adeguata coerenza con i principi declinati dal Codice di condotta UE e dalle linee Guida OCSE. E ciò indipendentemente dalla circostanza che, in esito a tale analisi, dovesse risultare che tale valore sia diverso da quello individuato dal contribuente".

I prezzi di trasferimento

SEGUE DA PAGINA 5

il gruppo opera, per l'adozione di operazioni infragruppo nel rispetto del valor normale⁵.

La verifica dell'Amministrazione Finanziaria può portare alla conclusione della idoneità della documentazione autorizzando, tuttavia, gli accertatori a contestarne, sulla base della stessa, eventuali errori e/o omissioni di carattere formale o logico tali da disconoscere i prezzi di trasferimento impostati dal contribuente. Possono quindi sussistere *contemporaneamente* le condizioni di "idonea documentazione" e di presunta richiesta di recupero di gettito tributario, laddove la sussistenza della prima circostanza garantirebbe la *penalty protection* (i.e.: disapplicazione delle sanzioni). In sostanza la documentazione deve rispondere ad idoneità sotto un profilo sia formale con riferimento alle disposizioni del Provvedimento e della circ. n. 58/E sia sotto un profilo sostanziale e contenutistico nel senso sopra illustrato.

A margine di tali note occorre evidenziare come si rileva che la "buona fede" del contribuente che si è attivato, in modo trasparente e quanto più completo nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, appare elemento non sufficiente ai fini sanzionatori in quanto è fondamentale la sussistenza del *requisito oggettivo* dell'attitudine del mezzo (set documentale) a raggiungere lo scopo (idoneità)⁶.


Premesso tale complesso meccanismo probatorio e documentale e data per associata la complessità della materia nonché la delicatezza delle questioni coinvolte, tanto più ai fini di potenziali aspetti accertativi, appare, *de plano*, evidente constatare come tutto il contesto rappresentato sia inevitabilmente connotato, *ab origine*, da una notevole "discrezionalità" sia in sede interpretativa sia in sede applicativa, caratteristiche queste che potrebbero caratterizzare (*rectius, condizionare* ?), sin dall'inizio, l'esame da parte dell'Amministrazione Finanziaria del set documentale predisposto.

Fatte queste riflessioni, l'organizzazione del set appare sufficientemente ben descritta nella prassi citata e, sia pur con mero valore sintetico, si è ritenuto sintetizzarne il contenuto nella tabella in pagina allegata per una veloce comprensione pratica della sua composizione.

Giusto per completezza informativa, come evidenziato nella prassi - la circolare n. 58/E ed il Provvedimento dirigenziale -, viene precisato che la documentazione va redatta in lingua italiana, tuttavia, nell'ipotesi di masterfile relativo alla holding di un gruppo, la documentazione può essere redatta in lingua inglese. Da un punto di vista formale secondo le istruzioni, il set documentale deve essere siglato in ogni pagina dal legale rappresentante e firmato in calce all'ultimo foglio dal medesimo o autenticato mediante firma elettronica con data certa che rispetti il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento del periodo. La documentazione dovrebbe essere presentabile agli accertatori in formato elettronico; in ogni modo, l'esibizione della stessa in formato cartaceo non pregiudica l'applicazione dell'art. 1, comma 2 ter D. Lgs. 471/1997 alla condizione che, in un termine congruo, sia consegnato il set in formato elettronico agli incaricati dell'attività di controllo.

Concludendo, l'azione dell'Amministrazione Finanziaria mira all'individuazione di base imponibile sottratta da azioni non conformi in tema di prezzi di trasferimento. La normativa in materia si colloca nel TUIR nel solco dell'identificazione della *base imponibile* e non della *normativa*, in senso stretto, *antielusiva*, trattandosi di materia che attiene alla regolamentazione della base imponibile. Questo significa che nella ricerca del "valor normale", ovvero nella sua verifica in caso di presenza di set documentale, l'azione di accertamento dell'Amministrazione mai sarà su rilievi di natura contabile, essendo, per sua natura, come spero di aver fatto intuire, tutta l'azione accertativa basabile su dati, informazioni, documenti, elaborati, comunicazioni interne aziendali (annoto, in velocità, la criticità e profondità degli esami condotti sulle emails interne archiviate nei data base aziendali ai fini dell'acquisizione di prove), data-base, benchmarks recuperabili in modo "esterno" rispetto all'impianto strettamente contabile societario.

SEGUE A PAGINA 7



Corrò Lepsky Associati dottori commercialisti

20

⁵ Esula quindi da questa trattazione l'analisi della casistica della documentazione che contenga informazioni incomplete o non veritiere; per altro, eventuali omissioni e/o incompletezze parziali sono accettabili se non suscettibili di compromettere l'analisi complessiva del modello non pregiudicando l'applicazione del art. 1, co. 2 ter D.Lgs. n. 471/97.

⁶ Sotto il profilo sistematico, nell'ambito della materia tributaria, l'elemento psicologico è irrilevante; tuttavia, in termini generali, l'art. 8 del D. Lgs. 546/92 dispone che il giudice tributario possa disapplicare le sanzioni non penali in caso di "...obiettive condizioni di incertezza". Anche in tema di transfer price, quindi, l'aspetto psicologico e la buona fede non assumono rilievo ai fini della non applicazione delle sanzioni.

I prezzi di trasferimento

SEGUE DA PAGINA 6

2. Il transfer pricing: note sulle tecniche di indagine in sede ispettiva e di verifica; l'onere della prova in tema di transfer pricing e le strategie fiscali del contribuente nell'ambito dei possibili scenari prospettabili.

La citata circolare della Guardia di Finanza n. 1/2008, parte VI, capitoli 1, 2, 3 definisce con notevole chiarezza le criticità e le variabili rilevanti cui il contribuente deve adeguarsi e sulla cui base impostare una strategia di difesa in sede di indagine -ed a seguire- nonché è utile per evidenziare "l'ottica" di lettura del fenomeno imposta all'Amministrazione⁷.

A me basta evidenziare come, nel caso di specie, le tipologie di controllo esercitabili, sia preventive che repressive, sono legate ad azioni di intelligence, spesso anche a livello di interventi di cooperazione internazionale in uno con le tecniche abituali della verifica fiscale, legate a controlli sostanziali ed anche espletate con accessi brevi e molto mirati. Con i rilievi e le attenzioni introdotte nel precedente capitolo, si dovrà quindi tenere in debito conto di tecniche di accertamento in gran parte di natura "extra sistema contabile" nell'ambito di una quadro normativo ad oggi assai sintetico, con una dottrina ancora non diffusa, con una prassi oramai datata (2010) ed ad oggi non aggiornata e con una giurisprudenza non consolidata.

Circa il tema dell'onere della prova in materia di prezzi di trasferimento, dopo aver richiamato, *breviter*, la regola del giudizio fondata sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. che si applica pacificamente al processo tributario, in ordine ai prezzi di trasferimento i riferimenti di base sono oramai consolidati secondo il principio per cui l'Amministrazione Finanziaria assume il ruolo di "attore in senso sostanziale" sulla quale grava la regola del "onus probandi incumbit ei qui dicit"⁸.

Con Cassazione 22.06.2006, n. 22023, poi ribadita da Cassazione 27.03.2007, n. 11226⁹ ed ancora, Cassazione 26.01.2007 appare pacifico e consolidato che sia l'Amministrazione Finanziaria a fornire, nell'ambito della clausola antielusiva, piena prova delle sue conclusioni essendo il contribuente non tenuto a dimostrare la correttezza dei prezzi di trasferimento se non prima che l'Amministrazione abbia essa stessa dato prova del mancato rispetto del valore normale applicato alle transazioni infragruppo.

Tuttavia, fatti questi richiami, in tema di prezzi di trasferimento in presenza di componenti negativi di reddito che riducono il carico fiscale italiano, la giurisprudenza riconosce l'incombenza sul contribuente dell'onere di fornire la prova degli enunciati di fatto in quanto il ragionamento dei giudici ha tratto origine dalla *ratio* della norma ex art. 110, co. 7, TUIR ove si cita "...al fine di evitare che possa essere trasferita all'estero materia imponibile".

Apparirebbe quindi evidente che l'onere della prova, in generale, nella materia dei prezzi di trasferimento non si differenzia dall'abituale dinamica in sede tributaria in cui l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare l'esistenza dei maggiori componenti di reddito ed il contribuente è tenuto a fornire prova dei fatti che riducono la base imponibile.

Se dall'esame delle sentenze ad oggi disponibili¹⁰ si potrebbe concludere che i giudici, in grande misura, si sono mossi nel solco di porre particolare attenzione alla fattispecie elusiva (trasferimento di base imponibile in stati a fiscalità privilegiata) connaturata al tema dei prezzi di trasferimento, il tema su cui verte la questione appare collegato alla natura della norma di cui all'art. 110, co. 7, TUIR, che è da intendersi come "norma valutativa" rivolta al contribuente che deve tenerne conto in sede dichiarativa. Così stando le cose, al contribuente spetta fornire prova dell'assenza di uno scostamento dal valore normale dei componenti negativi di reddito (e/o le presunte sottofatturazioni che incidano sulla base imponibile italiana) mentre all'Amministrazione spetta contrapporre un eventuale "altro prezzo" rispetto a quello dichiarato dal contribuente dandone giustificazione adeguata¹¹.

A questo punto non resta che esaminare le strategie possibili (legittime) di natura fiscale sotto il profilo dell'approccio alla tematica dei prezzi di trasferimento che il contribuente può delineare ai fini dichiarativi¹².

La prima prevede che il contribuente non predisponga affatto la docu-

mentazione lasciando interamente in capo agli accertatori la ricostruzione dei diversi criteri applicati nei prezzi di trasferimento, individuando i comparabili e fornendo riscontri probatori. In tale contesto il contribuente confidando sull'incapacità, meglio direi sull'eventuale inefficacia dell'azione ricostruttiva dell'Amministrazione -che non deve dimostrare l'erroneità dei criteri adottati e recuperati ma produrre prova della correttezza di quelli da lei adottati- potrebbe far conto sulle debolezze istruttorie in sede difensiva; in tale contesto, tuttavia, il contribuente sa di rischiare l'applicazione delle sanzioni sull'eventuale maggior imponibile accertato (anche, se del caso, in sede penale).

La seconda strategia presuppone da parte del contribuente la preparazione del set documentale ben consapevole del "favore" offerto all'Amministrazione in ordine alla conoscibilità di elementi valutativi, conoscitivi, probatori confidando nella non applicabilità delle sanzioni con un effetto di riduzione del "perimetro di rischio fiscale".

Tralascio in questa sede le valutazioni in ordine alla propensione al rischio ed alle policy di governance specifiche di ogni società ed al generale tema della tax compliance, richiamando tuttavia, per la questione dei prezzi di trasferimento, tutte le note critiche ed osservazioni svolte nella prima parte di questo intervento in ordine ai temi quali l'idoneità, la riscontrabilità, la discrezionalità, la buona fede, l'oggettività.

Sulla base delle due strategie prefigurate, la casistica, anche legata alla fleggatura del rigo di riferimento nel quadro dell'Unico, implicherebbe un inquadramento secondo questi effetti in ordine alla penalty protection¹³:

1. non sussiste nessuna documentazione, né il contribuente ha fleggato il rigo; l'Amministrazione Finanziaria procede alla ricostruzione in maniera autonoma e, nel caso provi lo scostamento dal valor normale, oltre all'eventuale maggior base imponibile accertata, applicherà le sanzioni piene;

2. il contribuente dispone della documentazione ma non ne ha comunicato il possesso tramite fleggatura dell'Unico. In tale caso, gli accertatori non possono ritenere valida la documentazione pur tuttavia: **a)** potendola esaminare per le eventuali attività di ricostruzione e riscontro e potendo verificare la conformità dei prezzi di trasferimento al valore normale (regolarità formale e sostanziale), **b)** riscontrando delle irregolarità che attivano degli aggiustamenti di prezzo per eliminare errori di carattere formale o logico (regolarità sostanziale ma non formale), **c)** riscontrando difformità tra prezzi adottati e il valor normale dimostrato (irregolarità formale sostanziale). In tal caso, salvo le questioni collegate alle riprese di imponibile, le sanzioni apparirebbero disapplicabili, previa valutazione dell'Agenzia delle Entrate, sub le ipotesi a) e b).

3. il contribuente dispone della documentazione e ne ha dato comunicazione. In tal caso, la documentazione è ritenuta valida, tuttavia espone il contribuente a queste tre alternative: **a)** l'accertatore riscontra conformità dei prezzi di trasferimento al valor normale (regolarità formale e sostanziale), **b)** l'accertatore, sulla base della documentazione esibita, riscontra sostanziale conformità ma applica aggiustamenti (regolarità sostanziale ma non formale), **c)** infine, l'accertatore riscontra una difformità sostanziale dei prezzi applicati rispetto al valor normale (irregolarità formale e sostanziale). In tal caso, senza qui considerare il tema delle eventuali riprese fiscali, appare certa la mancata applicabilità delle sanzioni con piena attivazione dello scudo fiscale legato alla penalty protection.

Concludo con un'ultima nota in ordine alla "comunicazione a regime": l'art. 26 del D.L. n. 78/2010 convertito con modifiche dalla L. n. 122/2010 prevede la disapplicazione delle sanzioni nel caso il contribuente disponga della documentazione idonea di cui al noto Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Per i periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della normativa relativa al possesso del "set", una comunicazione via entrate doveva essere inviata entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione del Provvedimento. In ordine a tali annualità, il contribuente che non avesse adempiuto soggiace ai rischi (ed opportunità) sopra illustrate. Per le annualità successive al 2010, il Provvedimento al paragrafo 9.1. prevede espressamente che "per i soggetti che detengono la documentazione di cui all'art. 1, comma 2 ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate viene effettuata con la presentazione annuale dei redditi"¹⁴ secondo le evidenze e le conseguenze che questo intervento ha inteso sottoporre alla vostra attenzione.

luca.corro@corrolepsky.it

⁷ Richiamo qui, per sintesi, le problematiche già sollevate nel mio precedente intervento sul tema, CV n. 214 contenute nella nota n. 17 in ordine ad un possibile "approccio pregiudizievole" da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

⁸ Tra le altre, vedi Cassazione, sentenza n. 2990 del 23.05.1979, e Cassazione 02.08.2000 n. 10148.

⁹ Questa sentenza è particolarmente significativa nel settore del TPP, essendo riconducibile al "Caso Ford" ove la controllata italiana del gruppo aveva agito nell'interesse di altre società del gruppo in modo non giustificabile ad avviso del Nucleo accertatore con un contenzioso che ha aiutato a ben inquadrate le dinamiche in contraddittorio tra le parti. Cfr. P. Valente, op. cit., pag. 1180.

¹⁰ *Inter alia*, tra le più recenti individuate: CTP Milano, 29.07.2005, n. 158; CTR Roma, 08.07.2009, n. 176; CTR Torino, 14.04.2010, n. 25.

¹¹ Secondo la miglior dottrina si è infatti in presenza di un "onere di argomentazioni" in quanto si verte in tema di "prova di valori" dovendosi quindi discostare dal fare riferimento a "prove e controprove" quanto piuttosto ad "argomentazioni e contro-argomentazioni" che riflettano la natura del contraddittorio in tema di TPP; Cfr in tal senso, D. Fuxa, *L'onere della prova nelle controversie sul transfer pricing*, in *Rassegna Tributaria*, n. 1/2008; R. Lupi, *Processo tributario e transfer pricing tra prova e argomentazione*, in *Corriere Tributario* n. 38/2007, p. 3099; P. Valente, op. cit., p. 1185.

¹² Il riferimento è al modello UNICO, nel quadro RS ai righe RS42 (SP), RS106 (SC) con evidenza (in colonna) del tipo di controllo, della fleggatura sul possesso della documentazione e sull'ammontare dei componenti positivi e negativi (col 5, 6) complessivamente considerati al valor contabile; naturalmente eventuali riprese di variazioni per differenza rispetto al valor normale delle transazioni andranno collocate nelle riprese in aumento dell'UNICO al quadro RF al rigo RF32 (altre variazioni in aumento), idem per le società di persone al rigo RF29.

¹³ Per precisione ci riferiamo al regime sanzionatorio ordinario di cui all'art. 1, co. 1, D. Lgs. n. 471/1997 equivalente a sanzioni amministrative nella misura del 100% al 200% della maggior imposta accertata o della differenza del credito.

¹⁴ Nelle modalità di cui alla nota 12 del presente intervento.

NORME E TRIBUTI

Lo scomputo delle ritenute d'acconto

Il problema delle ritenute non certificate o non versate

In questo articolo discuterò il problema dello scomputo dal reddito delle ritenute d'acconto. Si renderà necessario distinguere le diverse fattispecie: il caso delle ritenute operate e versate, ma che non sono state certificate; e il diverso (e più complesso) caso delle ritenute operate, ma che non sono state neppure versate. Illustrerò le diverse posizioni di pensiero che si sono succedute nel tempo: da parte dell'Agenzia delle Entrate, della giurisprudenza di legittimità e di merito, e della dottrina. Distinguerò in particolare la situazione antecedente il 2009 e quella posteriore. L'articolo si concluderà con l'esposizione di alcune applicazioni pratiche, effettuate dalla giurisprudenza più recente.

La situazione fino al 2009

Ritenute operate e versate, ma non certificate
L'Agenzia delle Entrate, nel Forum del 19/5/2007, espresse il parere secondo cui il soggetto "sostituito" (il percipiente) non può scomputare dal suo reddito le ritenute subite che non siano state certificate dal sostituto d'imposta.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, lo scomputo da parte del "sostituito" aveva necessariamente come presupposto che la ritenuta fosse stata operata e che fosse stata anche certificata.

Secondo l'Agenzia, la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta era l'unico mezzo di prova ammesso dalla legge al fine di dimostrare l'avvenuta effettuazione della ritenuta.

Già all'epoca, non concordava con questa rigida posizione dell'Agenzia delle Entrate la giurisprudenza tributaria di merito, secondo cui la prova dell'avvenuta ritenuta poteva essere fornita con qualunque mezzo idoneo (in quel periodo, vedasi ad esempio: C.T.R. Lombardia, sentenza n. 188/2001). La certificazione proviene infatti da un soggetto privato e ha la stessa natura privatistica di altri possibili mezzi di prova (C.T.P. Milano, sent. 490/2001).

Sulla questione delle ritenute versate ma non certificate, si stagliava sullo sfondo l'interpretazione del principio del divieto di doppia imposizione. Ad esempio, la Commissione Studi Tributarie del Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 39/2005) sottolineava che il recupero di ritenute che sono già state subite costituiva una indebita doppia imposizione, vietata dal nostro ordinamento giuridico.

Proviamo a riflettere. Una ritenuta d'acconto è stata operata dal sostituto d'imposta, e questi la ha regolarmente versata nei termini. Ma per qualche ragione il percipiente non è in possesso della certificazione: perché la certificazione in effetti non è stata emessa; o perché non è stata spedita per tempo prima della compilazione della dichiarazione dei redditi; o perché è stata smarrita... possono esserci svariate situazioni.

Se la Agenzia delle Entrate pretende il recupero della ritenuta d'acconto dal percipiente, quando questa stessa ritenuta è già stata regolarmente versata dal sostituto d'imposta, tale comportamento confligge in modo palese con il principio del divieto di doppia imposizione. Di fatto, significa esigere due volte il versamento della stessa ritenuta.

Ritenute operate ma non versate

Abbiamo esaminato il caso delle ritenute che, seppure non siano state certificate, sono state realmente operate e versate. E' sicuramente il caso

più evidente.

Ma passiamo ora al caso diverso, più complesso (e meno scontato), in cui le ritenute d'acconto non sono state affatto versate dal sostituto di imposta.

Nel 2006 la Corte di Cassazione (Cass. 16 giugno 2006, n. 14033) affermò che il soggetto sostituito che subisce la ritenuta d'acconto sul compenso percepito, resta comunque debitore dell'obbligazione tributaria.

Se il sostituto d'imposta non versa all'Erario la somma che ha trattenuto, la Amministrazione Finanziaria può rivolgersi al soggetto sostituito (percipiente) per ottenere le ritenute dovute. Secondo la Suprema Corte, il sostituito era dunque obbligato in solido al pagamento con il sostituto d'imposta. Il sostituito avrebbe poi il diritto di regresso nei confronti del sostituto d'imposta per recuperare la ritenuta subita ma non versata. La pronuncia della Cassazione in sostanza riteneva applicabile la solidarietà tributaria al rapporto di sostituzione di imposta tra "sostituito" e "sostituito". La sentenza suscitò numerose posizioni critiche in dottrina.

In dottrina si evidenziava come il sostituto d'imposta sia l'unico debitore nei confronti dell'Erario per le ritenute operate. Doveva essere consentito al percipiente lo scomputo delle ritenute operate, a prescindere dall'effettivo versamento da parte del sostituto d'imposta. Si affermava che nel meccanismo della sostituzione d'imposta non si ha responsabilità solidale (vedi tra gli altri, LUPI, DE MITA).

Ad ogni modo, anche dopo la pronuncia della Cassazione del 2006, la giurisprudenza di merito ha spesso disatteso il principio proposto (es. C.T.P. Milano, sent. 2 maggio 2007, n. 99).

Mentre nel caso delle ritenute non certificate, ma realmente versate, era in gioco l'applicazione del principio del divieto di doppia imposizione, nel caso delle ritenute non versate la questione riguardava l'applicazione o meno della solidarietà tributaria tra "sostituito" e "sostituito".

La svolta dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 68/E del 19 Marzo 2009)

Con la risoluzione n. 68/E del 2009, la Agenzia delle Entrate ha modificato la propria posizione, affermando che la locuzione "certificazioni richieste ai contribuenti" si riferisce "non soltanto alle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta", ma che ha "una portata più ampia, idonea a consentire anche l'utilizzo di certificazioni diverse." "Ciò torna particolarmente utile", afferma l'Agenzia, "nei casi in cui il contribuente non abbia ricevuto, nei termini di legge, dal sostituto d'imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite". In tal caso, la Agenzia delle Entrate ritiene "che il contribuente sia comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o da altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla pre-

detta fattura".

La Agenzia aggiunge che, in sede di controllo, oltre alla fattura e alla documentazione, si dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce a una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

Osserviamo infatti che è necessario che il pagamento sia riferito a quella ben precisa fattura, e non ad altre.

La Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 68/E, finalmente riconosce e fa proprio un fondamentale principio, che era già stato enucleato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito, ed è il seguente.

L'insieme della documentazione presentata dal contribuente (cioè: la fattura, i documenti bancari, e la dichiarazione sostitutiva), "assume un valore probatorio equipollente a quello della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta". Quindi i documenti prodotti dal contribuente possono validamente sostituire la certificazione. E' evidente il cambio di orientamento avvenuto nel 2009 da parte dell'Agenzia delle Entrate, rispetto a quanto affermato negli anni precedenti (e da ultimo, nel Forum del 2007).

Recenti applicazioni da parte delle Commissioni Tributarie. Tre casi pratici (2011-2012)

Scomputo delle ritenute d'acconto in mancanza di certificazione

E' possibile per il contribuente scomputare le ritenute sul reddito di lavoro autonomo subite anche in mancanza della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta, a condizione che egli sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta, tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione bancaria idonea a comprovare l'importo netto effettivamente percepito.

In caso di controllo, il contribuente ha l'onere di allegare una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

(C.T.P. Milano, sentenza 17/42/2012 del 25 gennaio 2012)

Scomputo delle ritenute d'acconto certificate, ma non versate

Il contribuente, provando mediante le relative certificazioni di aver subito delle ritenute d'acconto, ha diritto allo scomputo delle ritenute operate dal sostituto di imposta, anche se non sono state versate. (C.T.P. Milano, sentenza 200/47/2011 del 20 luglio 2011)

Scomputo delle ritenute d'acconto non versate e non certificate

Nella sostituzione a titolo di acconto non esiste solidarietà passiva tra sostituto e sostituito.

Nel caso in cui il sostituto di imposta non versi le ritenute d'acconto effettuate sui compensi erogati al sostituito e non rilasci la certificazione, il sostituito è legittimato a scomputare le ritenute subite sulla base delle fatture emesse e degli assegni versati sul conto corrente, rientrando questi ultimi nel novero della documentazione indicata dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68/E del 2009. (C.T.R. Lombardia, sentenza n. 44/46/11 del 5 aprile 2011)

NORME E TRIBUTI

I debiti condominiali tra solidarietà e parziarietà come previsti dalla novella di riforma del condominio

LADISLAO KOWALSKI *
Avvocato in Pordenone

Premessa

La ripartizione ed il pagamento delle spese condominiali rappresenta una delle maggiori fonti di contenzioso all'interno di quel complesso edilizio. Come ciò non bastasse, recenti interpretazioni giurisprudenziali e da ultima la riforma del condominio di cui alla L. 220 dell'11/12/12, hanno messo mano all'argomento creando non poche difficoltà interpretative. Partiamo dall'inizio.

Secondo consolidato e costante principio si era ritenuto che le spese condominiali costituissero, tra i condomini, un'obbligazione avente natura solidale. Fermo quindi l'obbligo di ripartizione delle spese tra i singoli condomini secondo i criteri indicati dall'art. 1123 e segg. c.c. nei confronti dell'esterno ogni creditore del condominio poteva agire, per recupero di quanto non gli fosse stato pagato, direttamente nei confronti di uno o di alcuni dei condomini scegliendo, a suo gradimento, e chiedendo a costui o a costoro il pagamento dell'intero. A propria volta il condomino o i condomini escussi aveva o avevano diritto di rivolgersi, secondo le normali regole previste dalla responsabilità solidale ex art. 1299 c.c., agli altri comproprietari chiedendo, a ciascuno, la propria quota.

Tale consolidato orientamento fu completamente travolto dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione dell'8/04/08 n. 41/98.

Secondo il principio espresso da quella sentenza ed in base all'articolato ragionamento lì svolto, venne totalmente mutato l'indirizzo fino allora vigente. In pratica, si disse che le obbligazioni del condominio erano caratterizzate dalla c.d. "parziarietà" rispetto alla consolidata "solidarietà". Ogni condomino, quindi, era tenuto, nei confronti del creditore del condominio, limitatamente alla sola sua quota con esclusione delle altre.

Inutile dire il grave sconcerto che tale pronuncia causò. Da una parte i prestatori di beni e servizi al condominio i quali, per recuperare il proprio credito, anziché agire nei confronti del condominio come rappresentato dall'amministratore ed in base a quel titolo escutere il condomino ritenuto più solvibile, si trovavano costretti ad agire singolarmente nei confronti dei singoli condomini ed ognuno per la propria quota. Si innescavano, tra l'altro, problemi di privacy. Come poteva il terzo creditore sapere chi non aveva pagato e quale fosse la sua quota? Aveva l'obbligo l'amministratore unico depositario di questa conoscenza di dare tali informazioni?

All'epoca il Garante intervenne subito dichiarando, ovviamente, che tali informazioni potevano essere date dall'amministratore ai richiedenti.

Certo, tale soluzione, se da una parte scontentava i terzi creditori, dall'altra parte faceva tirare un respiro di sollievo ai condomini i quali, finalmente, erano esentati dal dovere mettere mano ai propri risparmi per pagare i debiti altrui.

La riforma

Su questo panorama, così sinteticamente esposto, è intervenuta la riforma del condominio con la specifica disposizione di cui all'art. 63 co. 1° e particolarmente co. 2°, disp. att. cc. Quelle disposizioni prevedono:

- che l'amministratore possa ottenere decreto ingiuntivo contro il condomino moroso per quanto di sua competenza e stabiliscono anche che lo stesso è tenuto a comunicare ai creditori non soddisfatti i dati dei condomini che non abbiano onorato i propri debiti;

- che i creditori devono preventivamente escutere i condomini morosi, e solo successivamente, potranno agire per il recupero di quel credito nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti.

Questo è il panorama attuale della situazione che, al di là dell'apparente semplicità, realizza una serie notevole di difficoltà interpretative di non facile soluzione.

Solidarietà – parziarietà

Le disposizioni codicistiche art. 1292 e succ. c.c. non definiscono il concetto di solidarietà ma cercano di identificarlo attraverso le sue conseguenze: "L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori".

Partendo da tale dettato risultavano sicuramente essere solidali, tant'è che ancor oggi lo sono, tutte le obbligazioni c.d. di natura *extracontrattuale* e, quindi, tutti gli importi dovuti a seguito di fatti dolosi o colposi che avessero cagionato un danno

secondo il disposto dell'art. 2043 cc. Per intenderci, esemplificando, i danni causati dalla mancata manutenzione del condominio, in quanto derivanti da colpa (imprudenza, negligenza, imperizia, non osservanza di norme, regole o discipline), doveva e deve considerarsi avere natura *extracontrattuale* e, pertanto, realizzare una obbligazione solidale perché così espressamente previsto ai sensi dell'art. 2055 c.c.

A parte tale eventualità rimangono da definire le spese per la conservazione ed il godimento di parti e impianti comuni, prestazioni dei servizi condominiali, le innovazioni deliberate dalla maggioranza secondo l'elencazione di cui all'art. 1123 c.c. Tali ultime appartengono, al contrario rispetto alle prime, alla categoria della responsabilità di natura *contrattuale* in quanto provenienti da obbligazioni. Sono, pertanto, questi voci di spesa ad essere interessate dal concetto di solidarietà o parziarietà.

La solidarietà

La prima si ha quando è prevista dalla legge e abbiamo appena visto che la responsabilità da fatto illecito è espressamente prevista come responsabilità *extracontrattuale*, perché così prevede l'art. 2055 c.c.

Inoltre, la solidarietà può provenire dal titolo. Si pensi quando, per esempio, Tizio e Caio, assumono in locazione un appartamento e nel contratto si stabilisce che tale impegno viene da loro assunto in via solidale. Pertanto se e quando Caio dovesse lasciare l'appartamento per trasferirsi altrove, rimarrà pur sempre obbligato con Tizio al pagamento del canone e ciò per l'intero. Inoltre, specificatamente per la materia condominiale, si era sempre ritenuto che l'art. 1123 c.c. che titola "Ripartizione delle spese", avesse una rilevanza meramente interna al rapporto condominiale laddove, nei confronti dell'esterno l'obbligo di pagare rimaneva solidale.

Vi sono poi altri criteri per individuare la solidarietà: l'indivisibilità delle obbligazioni, l'identica causa dell'obbligo, l'unitarietà del gruppo dei debitori. Tali ultime, tuttavia, a parte l'indivisibilità, costituiscono solo degli indici ma non dei certi criteri di distinzione.

Queste, fondamentalmente, le ragioni per le quali le obbligazioni condominiali erano state sempre ritenute solidali con la comoda conseguenza, a favore dei creditori, di poter agire direttamente e a propria scelta nei confronti di uno o più condomini ritenuti più solvibili per il recupero dell'intero credito.

La parziarietà

Come detto tale indirizzo è stato totalmente mutato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite. La stessa, infatti, ha evidenziato, valorizzato e fatte proprie diverse considerazioni:

– innanzi tutto che l'obbligazione condominiale in quanto pecuniaria è naturalmente divisibile (l'indivisibilità esclude la parziarietà);

– ha poi ritenuto che il disposto dell'art. 1123 c.c. – sulla ripartizione delle spese condominiali tra tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno e con gli ulteriori criteri dell'uso maggiore o minore che taluno ne possa fare o nel caso di parti destinate a servire solo alcuni – non abbia, come fino allora ritenuto, una valenza meramente interna ma, al contrario, stabilisca che tale dovere si riverberi nei confronti dell'esterno. Quindi ognuno dovrà pagare solo la propria quota;

- tale previsione veniva anche supportata da un principio di analogia. Si sa che nel nostro ordinamento giuridico l'analogia è importante perché costituisce un mezzo per risolvere questioni che non trovano specifica disciplina. Alle stesse, pertanto, si potranno applicare i principi previsti per la soluzione di situazioni analoghe.

Di tale analogia – nel caso che ci interessa e, pertanto, di situazioni nelle quali il debitore è tenuto a pagare solo la sua quota di debito e non quella degli altri debitori dell'obbligazione proveniente dalla stessa fonte – ne abbiamo esempio nell'art. 752 cc., in tema di ripartizione di debiti ereditari fra i coeredi per cui ognuno paga solo in base alla propria quota di eredità, nel 754 c.c. e nel 1295 c.c. sempre in tema di parziarietà delle obbligazioni dei coeredi.

Pertanto, secondo l'indicato orientamento della massima espressione del Supremo Collegio e con totale rivisitazione del precedente orientamento, le obbligazioni condominiali sono da considerare, a seguito delle Sezioni Unite del 98 per tutti i casi anche precedenti a quella data, parziarie e non più solidali. Ognuno paga il proprio debito con buona pace dei creditori insoddisfatti.

SEGUE A PAGINA 10

* Ladislao Kowalski è coordinatore nazionale del Centro Studi Giuridici dell'UPPI, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari

I debiti condominiali tra solidarietà e parziarietà

SEGUE DA PAGINA 9

La novella

Su questo palcoscenico cala, come detto, la riforma del condominio con la nuova disposizione dell'art. 63 disp. att. cod. civ. ma anche con importante nuovo principio rappresentato dall'obbligo di costituire " ... un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori ... " ex art. 1135 n. 4 c.c. nel caso il condominio deliberi di eseguire opere di manutenzione straordinaria ed innovazioni.

Pertanto, almeno teoricamente, per il futuro e per tale tipo di oneri condominiali non si dovrebbero più verificare contenziosi. L'assemblea delibererà, per esempio, la ristrutturazione del tetto od altro intervento straordinario od innovazione, approverà la spesa, stabilirà le quote di ciascuno e verrà anche fissato il termine, evidentemente antecedente all'inizio dei lavori (e già qui si sono formate le prime e diverse interpretazioni) nel quale gli importi devono essere versati per costituire il fondo da accantonare a garanzia del pagamento (la soluzione pare essere più teorica che pratica: si pensi al caso in cui iniziati i lavori si riscontrino degli imprevisti che aumentano la spesa; si è poi avanzata l'ipotesi che la costituzione del fondo possa essere per stato di avanzamento lavori

Per quanto, al contrario, interessano le altre spese condominiali, oltre ad aver stabilito come detto, la possibilità per il terzo creditore di agire nei confronti dei condomini solventi solo dopo avere escusso in via esecutiva il o i condomini morosi, sorgono non pochi problemi.

Dovere dell'amministratore di agire

È stato, infatti, introdotto o, meglio, ridisciplinato l'obbligo dell'amministratore di procedere per il recupero dei crediti condominiali nei confronti di chi non abbia onorato i medesimi. A tal proposito il comma 9 dell'art. 1129 c.c. novellato stabilisce che " ... l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso ... ".

Non v'è chi non veda che le due disposizioni potrebbero viaggiare parallele. Ne deriverebbe, pertanto, che il debitore condominiale può essere perseguito dal terzo creditore per il pagamento a lui della quota di spese condominiali ed, inoltre, per il medesimo importo, anche dall'amministratore. Intendiamoci. I titoli e, pertanto, il fondamento della domanda che i due creditori, amministratore e terzo, vantano sono diversi l'uno dall'altro. L'importo è sempre il medesimo ma: nei confronti dell'amministratore del condominio il condomino deve in base all'obbligo di cui all'art. 1123 c.c. mentre, nei confronti del terzo, il condomino deve ai sensi dell'art. 63 co. 2 disp. att. cod. civ.

Sulla precisa distinzione tra queste due obbligazioni che, ripeto, sono identiche nell'importo ma non nella causa, interviene in modo preciso la Cassazione con la propria sentenza n. 2049 del 29/01/13 la cui massima recita: " *In tema di condominio negli edifici la deliberazione di approvazione delle spese, adottata dall'assemblea e divenuta inoppugnabile, fa sorgere l'obbligo dei condomini di pagare al condominio i contributi dovuti, rimanendo indipendenti l'obbligazione del singolo partecipante verso il condominio e le vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi creditori. Ne consegue che il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa in attesa dell'evolversi delle relazioni contrattuali del condominio, così riversando sugli altri condomini gli oneri del proprio ritardo nell'adempimento, né può dedurre che il pagamento sia stato effettuato direttamente al terzo, in quanto ciò altererebbe la gestione complessiva del condominio, ma deve adempiere all'obbligazione verso quest'ultimo, salva l'insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso nei confronti della gestione condominiale, ove residuino avanzi di cassa per mancati esborsi o per la risoluzione dei contratti precedentemente stipulati.* "

Ora se è vero secondo l'antico proverbio che " ... chi è causa del suo mal pianga sé stesso ... " è anche vero che nei confronti del condomino moroso anche se colpevole, non si potranno ottenere due titoli e quindi due pagamenti.

Quid iuris?

Una soluzione della questione, come è stato autorevolmente sostenuto (v. 1), potrebbe essere quella secondo cui: " ai terzi creditori potrebbe dirsi allora accordata dalla riforma del 2012 un'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. in luogo dell'amministratore, rimasto inerte nell'adempimento al suo dovere di riscossione. L'art. 63 co. 1 disp. att. cod. civ. va correlato all'art. 1129, co. 9, cod. civ.: l'amministratore, come visto, è di regola vincolato ad agire per la riscossione forzosa delle somme entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. L'art. 63 disp. att. cod. civ. consente invece al terzo creditore di procedere dapprima alla doverosa escussione dei condomini morosi di seguito, ove tale preventiva esecuzione rimanga infruttuosa, il creditore potrà agire pure nei confronti dei condomini, invece, in regola coi pagamenti. ... ".

Quindi il terzo creditore di fronte all'inerzia dell'amministratore, viene investito di " ... una legittimazione sostitutiva. " Pertanto, a contrario, " qualora l'amministratore non risulti più inerte per avere posto in essere comportamenti idonei e

sufficienti a far ritenere utilmente intrapreso il recupero delle somme dovute dai morosi, verrebbe a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore. " Tale soluzione è in grado, effettivamente, di soddisfare le esigenze " ... di un inammissibile duplicazione di condanne, e perciò di titoli esecutivi, l'una verso il condominio l'altra verso il creditore. " La proposizione dell'azione surrogatoria, infatti, soddisfa tutte le esigenze necessarie ad evitare l'inaccettabile duplicazione. Proponendo l'azione medesima, infatti, il creditore dovrà dichiarare l'inattività dell'amministratore rispetto al dovere di recuperare i crediti condominiali costituendo ciò il presupposto come espressamente previsto dalla prima parte dell'articolo dell'azione indicata. Dovrà, inoltre, convenire in giudizio, ai sensi dell'art. 2900 co. 2 c.c. lo stesso amministratore. Insomma come autorevolmente sostenuto, " ... l'inerzia ultrasmestrale dell'amministratore nel riscuotere i contributi dovuti dai condomini è variamente considerata nella L. 220 del 2012: essa costituisce un presupposto indispensabile per l'esercizio dell'azione surrogatoria intentata dal terzo creditore nei confronti dei morosi ... ".

Una volta ottenuto il titolo il terzo creditore dovrà escutere il condomino moroso. L'affermazione è di gran lunga più impegnativa di quanto potrebbe sembrare ad una prima superficiale lettura. Non si tratterà, infatti, di una esecuzione, per così dire, virtuale. Non ci si potrà, quindi, limitare ad un semplice pignoramento mobiliare infruttuoso per agire poi nei confronti del condomino non moroso. Evidente, infatti, che l'esecuzione nei confronti del condomino moroso, che è il debitore principale, dovrà essere portata alle sue estreme conseguenze. Nel caso di specie, trattandosi di un debitore titolare di una proprietà immobiliare, si dovrà dare corso a tutto il procedimento esecutivo che preveda il pignoramento e la vendita dell'immobile. Non si potrà, inoltre, escludere il procedimento esecutivo sul probabile insuccesso dello stesso perché, per esempio, il bene sia già assoggettato a vincoli tali da non poter permettere la soddisfazione del credito.

Sulla base di questa soluzione del problema dovremmo sostenere che, nel caso di specie, non vi è alcun riscontro di solidarietà dell'obbligazione condominiale. La solidarietà, infatti, prevede il pagamento dell'intero debito. Nel caso, al contrario, il condomino solvente sarà chiamato a pagare solo la o le quote non corrisposte dai condomini morosi. Inoltre, l'art. 1123 del cod. civ. viene ad avere, in questo caso come ritenuto dalle Sezioni Unite, una valenza esterna nel senso che, a ogni condomino, viene imposto il pagamento della propria quota e che solo in mancanza di detto adempimento, il terzo potrà agire nei confronti del pagante e solo per la quota.

Tuttavia, oltre a questa prima soluzione, ne è stata proposta anche altra avente natura sostanzialmente diversa.

Si può sostenere, infatti, " ... che l'azione sussidiaria quando sia relativa alla medesima prestazione che forma oggetto dell'obbligazione principale, deve continuare ad essere considerata come una vera e propria obbligazione solidale. " Nel caso di specie, pertanto, vi sarebbe solo una questione di grado diverso tra debitore principale e debitore garante laddove l'obbligazione sarebbe la quota non pagata. Una tale soluzione, ovviamente, renderebbe la questione molto più semplice nel suo iter soddisfattorio per il condomino pagante in quanto lo stesso, in applicazione del disposto di cui all'art. 1299 c.c., potrà recuperare, in base all'azione di regresso, dagli altri condomini pro quota l'importo da lui versato. Inoltre egli potrà godere di tutti i benefici delle solidarietà non ultimo l'estensione del principio della prescrizione nonché per le altre disposizioni tipiche della solidarietà (novazione, remissione, compensazione, confusione ...).

Da ultimo è stata prospettata anche un terza soluzione la quale considera la situazione in cui viene a trovarsi il condomino che abbia puntualmente provveduto a soddisfare i suoi doveri nei confronti del condominio ed anche le quote del o dei morosi. In questo caso sempre applicandosi il principio della analogia, il condomino si verrebbe a trovare in una situazione del tutto simile a quella del fideiussore in base, in questo caso, ad una garanzia fideiussoria disposta per legge. Si verrebbe qui a ribadire il principio per cui il condomino non risponde in sede di solidarietà perché, la solidarietà, prevede l'obbligo del pagamento dell'intera obbligazione. Nel caso di specie il condomino è chiamato a pagare la quota sua più quella o quelle dei condomini morosi. Questa situazione, come abbiamo detto, viene definita, da parte dell'autorevole autore più volte citato, come " doppia parziarietà ".

Il risultato poi sarebbe che il condomino pagante sulla base del disposto di cui all'art. 1954 c.c. avrebbe il regresso nei confronti degli altri condomini da considerarsi tutti come altri garanti/fideiussori ed anche in questo caso recuperando il credito sulla base del disposto del 1299 c.c. e, pertanto, la parte da ciascuno dovuta rispetto al debito pagato.

A questo punto, per concludere, non rimane che attendere quelli che saranno gli ulteriori sviluppi interpretativi ed in particolar modo, l'orientamento giurisprudenziale. Si tenga, tuttavia, presente che per le obbligazioni condominiali sorte a tutto il 17/6/13 si dovrà applicare la precedente disciplina che nel rispetto del principio esposto dalle Sezioni Unite del 2008, prevede, salvo i mugugni e qualche mancato riconoscimento, la parziarietà degli obblighi condominiali.

Le obbligazioni che sorgeranno dal 18/06/13 in poi per quanto riguarda le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni dovrebbero trovare preventiva soddisfazione nel fondo speciale, costituito prima dell'inizio dei lavori, in base al citato articolo 1135 c.c. n. 4.

Rimarrebbero assoggettate alle disposizioni di cui abbiamo tentato l'interpretazione, pertanto, le sole spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni purchè non straordinarie od innovative e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune.

NORME E TRIBUTI

Associazioni sportive, un patto con il fisco?

IL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO sportivo, dilettantistico ed amatoriale, è in crisi! Una crisi profonda e capillare che, con ogni probabilità, avrà inevitabili ripercussioni di natura sociale, minando il futuro di molte giovani generazioni. Alla base di tale profonda crisi vi sono, a mio parere, sostanzialmente due elementi.

Da una parte, il difficile e pesante momento economico e finanziario che tutti stiamo vivendo. Lo sport si è sempre retto sulle elargizioni, fossero contributi, sponsorizzazioni o pubblicità di privati cittadini, di imprese commerciali o di enti pubblici. Però, in questo momento congiunturale, è un sistema che non ha più speranze di sostenersi.

Le famiglie hanno diminuito, e di molto, la propria capacità di spesa e, in alcuni - troppi - casi, il loro reddito complessivo.

Le imprese che, fino a qualche anno fa, erano mecenati del movimento sportivo, non riescono più a trovare le risorse da destinare.

Vi è poi da dire che, nel caso dello sport amatoriale, il ritorno pubblicitario è sempre stato ridotto, e gli imprenditori che hanno investito in questo settore lo hanno spesso fatto per amicizia o perché impegnati in prima persona nel movimento sportivo, con interventi che spesso si avvicinavano, per modalità, più a quelli delle famiglie e degli Enti pubblici piuttosto che a quelli dell'impresa commerciale votata a conseguire il maggior risultato possibile in relazione alle spese sostenute.

Da ultimo gli Enti pubblici, stretti nella morsa del Patto di stabilità e del crescente taglio ai trasferimenti statali, che non riescono a destinare allo sport che le briciole del proprio bilancio.

Una questione attualissima, dunque, con cui il mondo dell'associazionismo sportivo sta già facendo i conti. Dall'altro lato un aspetto, che vede coinvolti in maniera diretta noi commercialisti, è però molto più importante ed insidioso: **il crescente numero di accertamenti fiscali nei confronti delle ASD.**

In un passato, oramai nemmeno tanto recente, le associazioni sportive hanno sempre goduto di una sorta di affrancamento da verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Una specie di patto, mai scritto e mai censito, che vede come attori il governo centrale ed il mondo sportivo. Lo Stato italiano, a differenza di quanto avviene ancor oggi in determinati paesi europei (es. Francia) o avveniva in un passato sia in Italia che in Europa (es. nel ventennio fascista o nei paesi dell'ex blocco socialista) si disinteressa di guidare, sostenere ed incentivare in maniera diretta la pratica sportiva, delegando ogni intervento al Coni, alle Federazioni sportive nazionali, agli Enti di promozione e, da ultimo, alle associazioni. In poche parole lo Stato stesso "lascia fare...".

Ma, cosa significa "lascia fare"? Vuol dire che le Istituzioni dopo aver fatto delle buone leggi (*in primis* la Legge 398/91), aver previsto tante agevolazioni e poche restrizioni, hanno, per un periodo di tempo molto rilevante, "evitato" di effettuare delle verifiche fiscali puntuali e precise nei confronti delle associazioni.

Di conseguenza, una parte - seppur minima comunque numericamente importante - dell'associazionismo sportivo amatoriale privata dei lacci e laccioli propri del sistema impresa, si è un po' "lasciata andare...". Non voglio muovere un' *j'accuse* nei confronti delle associazioni, nè dilungarmi in un trattato sulla gestione delle ASD, ma troppo spesso tanti dirigenti, forse per mancanza di tempo, di voglia, di competenza o forse solo per inesperienza, hanno fatto ancor meno di quel poco che avrebbero dovuto fare per regolare le condotte delle ASD che da loro dipendevano.

E, in alcuni casi, qualcuno ha oltremodo approfittato di questi "spazi di manovra" e, soprattutto, qualcuno ha trovato la possibilità di piegare e svilire la normativa a proprio personale piacimento. Tanto tutto era permesso, controlli non ve ne erano.

FILIPPO CARLIN

Ordine di Rovigo

I commercialisti poco ed in pochi sono stati interessati o si sono interessati di seguire questa particolare e debole (per il fatturato degli studi) branca dell'attività: le associazioni poco o nulla avevano da spendere in

Torneo degli Ordini Professionali "Città di Trento": vittoria dei Commercialisti

Rientro alla grandissima! Dopo un anno con una prestazione non all'altezza (2011) ed una mancata partecipazione per scarsità di adesioni (2012), la squadra di calcio dei Commercialisti di Trento è tornata in campo vincendo per la 5^a volta, su 8 edizioni, il «Torneo degli Ordini Professionali "Città di Trento"», organizzato dall'Associazione Sportiva Forense Jus Tridentum.

Il torneo ha visto la partecipazione delle seguenti squadre: Avvocati, Architetti, Commercialisti, Farmacisti, Giornalisti, Ingegneri. La finale si è disputata sabato 19 ottobre 2013 al campo Briamasco di Trento con il seguente risultato:

Commercialisti - Ingegneri: 1 - 0 (Buglisi 67°)
La squadra che ha preso parte al Torneo per la categoria Commercialisti era così formata: Christian Sartori, Antonio Borghetti, Stefano Tomazzoni, Andrea Sartori, Sabino Mastrorilli, Tomas Visintainer, Savorelli Lorenzo, Adriano Mesaroli, Mauro Zorrea, Damiano Ducoli, Massimo Frara, Armando Frara Christian Gottardi, Mauro Angeli, Roberto Buglisi, Renato Fanara, Flavio Bertoldi, Enrico Bettini, Valter Dalsass, Marco Pegoretti, Philippe Vidalot e Andrea Endrizzi. Allenatori: i dottori Oreste Detassis e Pasquale Mazza.

Adige Cup Rovigo vs Verona: vittoria scaligera

La gara di ritorno dell'edizione 2013 della Adige Cup, che vede contendersi il titolo tra le rappresentative dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Rovigo e di Verona, si è disputata sabato 26 ottobre in terra scaligera.

Nella gara di andata, disputata presso il Circolo Tennis di Rovigo, si erano imposti i padroni di casa per 4 a 2. Nei match di ritorno, che hanno visto confrontarsi le due compagini con soli incontri di doppio, ha avuto la meglio Verona per 4 a 3. Nel primo match la coppia rodigina Crivellaro/Andriotto si è imposta di misura contro la coppia Antonini/Colombo, mentre nel secondo incontro la coppia Carlotti/Sganzerla di Verona ha vinto con ampio margine contro la coppia Mazzolaio/Turrini. Sull'1 a 1 la coppia polesana Caniato/Turrini ha avuto la meglio contro Santi/Sonato, mentre le rodigine Magon/Russo hanno dovuto cedere contro Sebastiano/Cesari.

In parità sul 2 a 2, la fortissima coppia Barbieri/Busson soccombe a sorpresa contro gli scaligeri Colombo/Montone, mentre nel sesto match la coppia di doppio misto rodigina Russo/Malengo si impone sulla coppia Tognon/Bargioni.

Ancora in parità, decisivo è stato l'incontro fra Bussinello/Briani contro i rodigini Malengo/Chinaglia, che ha visto imporsi, dopo un'ora al cardiopalma, la coppia di Verona. Con questo ultimo match la rappresentativa di Verona si è aggiudicata l'incontro e la gara di ritorno, portando per la prima volta la Adige Cup in terra scaligera, dopo la vittoria di Rovigo nell'edizione 2012.

Il livello di gioco ed il piacevole spettacolo offerti fanno ben sperare per un altrettanto, se non maggiore, successo dell'edizione 2014, con l'idea di allargare la competizione anche agli Ordini di Trento e Bolzano.

consulenza e, d'altro canto, i professionisti chiamati in causa non potevano chiedere grandi cifre per prestazioni intrinsecamente povere. Il nostro apporto - spesso, non sempre - si è limitato a seguire, magari un poco superficialmente, l'ASD in cui si era direttamente coinvolti, oppure quella dell'amico.

Le associazioni, da parte loro, in alcuni casi (troppi) non hanno facilitato le cose, con comportamenti ispirati a criteri di diligenza societaria e fiscale sicuramente non encomiabili.

Tre sono gli aspetti censurabili e sotto l'occhio del Fisco. Primo aspetto, la **sovrapproduzione**. Un semplice esempio. Se una ASD fattura 100mila euro di pubblicità ad una srl, ne deve pagare poco meno di mille di IRES; d'altro canto, la società risparmia oltre 30mila euro di imposte. È di tutt'evidenza che tra queste cifre (mille euro e 30 mila) si frappongono molte circostanze e soprattutto molti comportamenti che definirò, per bontà, furbeschi...ma che potrei senza dubbio identificare come illeciti.

Secondo aspetto, l'**attività commerciale simulata**. Com'è noto la 398/91 prevede dei regimi fiscali agevolati alle ASD e, più in generale, che tutte le attività istituzionali delle associazioni sportive non siano soggette a tassazione; ed ecco un fiorire di circoli e club (ma anche gestioni di palestre e piscine) il cui ingresso è "riservato ai soli associati" e che tentano di celare sotto una parvenza associativa attività sicuramente commerciali. Strutture in cui si devono distinguere dei titolari e dei clienti, non dei dirigenti sportivi e degli associati, e in cui si devono pagare veri e propri corrispettivi per i servizi resi, e non si versano contributi spontanei in favore dell'attività associativa.

Terzo aspetto, gli **sportivi dilettanti "professionisti"**. Un terzo aspetto da non sottovalutare: quanti atleti, allenatori, istruttori, si nascondono sotto la veste di "sportivo dilettante", godendo, pertanto, di importanti agevolazioni fiscali e contributive, riservate a questa particolare categoria? Essere sportivo dilettante significa avere una propria occupazione principale e dedicarsi all'attività ludica in maniera residuale e marginale, percependo, del caso, un rimborso spese. Non significa certamente dedicarsi all'attività sportiva a 360 gradi, per tutta la propria giornata, come unica attività lavorativa, come unica fonte di reddito. Lo sportivo dilettante è un'altra cosa...

E allora? E allora, al fine di salvaguardare la maggioranza delle ASD "sane" - che magari si trovano nell'impaccio di dover combattere con l'Amministrazione Finanziaria solamente per la mancata trascrizione di un verbale, per l'errata compilazione del Libro soci, per aver mancato di registrare una ricevuta - e di mettere un freno a questo *far west* associativo, ecco una proposta.

Un "**patto con il Fisco**", un patto tra l'Amministrazione Finanziaria e le tante ASD che non si sentono con la coscienza a posto.

Posto che il patto di non belligeranza - mai scritto e mai censito - tra Fisco e mondo sportivo che forse esisteva in passato, ora di certo non esiste più, occorre "*mettersi in regola*", anzi, rispettare le regole!!!

Questo vale per l'oggi ma per il progresso? Ecco la mia proposta: quella di trovare un accordo. Lo vogliamo chiamare "*condono*"?

Bene, chiamiamolo pure condono, tanto è una manovra che interessa tutti e, politicamente, non fa male a nessuno, tanto le ASD non sono né di destra né di sinistra, o meglio, sono sia di destra che di sinistra. E in questo modo possiamo cercare di salvaguardare un mondo, quello sportivo dilettantistico ed amatoriale, formato - e mi ripeto - per la stragrande maggioranza di associazioni "sane", che per non aver tenuto un verbale o mancato di registrare un contributo, anche per questi motivi, rischia di scomparire.

NORME E TRIBUTI

L'Agenzia delle Entrate alla verifica dei requisiti per l'agevolazione ambientale

MICHELE SONDA

Ordine di Bassano del Grappa

L'art. 6, co. 13-19 L. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001) in tema di detassazione degli investimenti volti alla salvaguardia ambientale ha previsto la possibilità di ottenere la detassazione di una quota di reddito d'impresa corrispondente ai sovracosti relativi agli investimenti (non obbligatori per legge) in beni strumentali materiali di salvaguardia ambientale. Le imprese beneficiarie sono quelle di piccola/media dimensione in regime contabile ordinario. Purtroppo l'agevolazione è stata soppressa dal D.L. 83/2012, a valere per gli investimenti effettuati successivamente al 26 giugno 2012, ma la sua attualità persiste sia per la presenza di periodi d'imposta accertabili alla data odierna, che per l'offensiva scatenata dall'Agenzia delle Entrate sulla corretta applicazione della disciplina. L'approccio dell'Amministrazione Finanziaria al momento della verifica si è dimostrato sempre molto rigido e questo aspetto operativo, unito alla scarsissima giurisprudenza finora formatasi (peraltro relativa al solo primo grado di merito) e alla prassi circoscritta ad alcune specifiche fattispecie, sta provocando irragionevoli recuperi e inutili contenziosi.

Vediamo i presupposti applicativi della norma. L'agevolazione è di tipo automatico, in quanto non soggetta a preventiva richiesta, e spetta alle PMI che esercitano l'attività in regime di contabilità ordinaria. Il presupposto oggettivo è l'acquisto (anche tramite leasing) di beni strumentali materiali, di cui all'art. 2424, primo comma, lettera b), n. II del Codice Civile, finalizzati alla prevenzione, riduzione o riparazione dei danni causati all'ambiente derivanti dallo svolgimento dell'attività di impresa.

Da un punto di vista operativo il soggetto potrà operare una variazione in diminuzione, in sede di dichiarazione dei redditi, per un importo pari al maggior costo sostenuto, rispetto a beni simili ma non eco-compatibili, per l'effettuazione degli investimenti, il tutto depurato dei benefici attesi dall'operazione. L'agevolazione non ha rilevanza ai fini IRAP e comunque l'investimento partecipa al conto economico tramite il processo di ammortamento.

I controlli fiscali hanno solitamente ad oggetto, oltre alla corretta determinazione del *quantum* agevolabile, cosa questa non sempre facile, la corretta applicazione della procedura formale, la quale, occorre dirlo da subito, per l'Ufficio assume natura decadenziale, mentre la legge istitutiva del beneficio nulla dice a tale riguardo. Le formalità sono le seguenti: (i) l'indicazione nel bilancio di esercizio dei beni strumentali materiali derivanti dall'investimento ambientale in maniera separata dagli altri cespiti (l'art. 6, comma 16, della L. 388/2000 precisa infatti che: "le imprese sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati"); (ii) l'invio di una apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio relativo al periodo d'imposta nel quale sono stati effettuati gli investimenti agevolati.

Un ulteriore aspetto che non sfugge mai ai verificatori è il rispetto del divieto di cumulo tra il

beneficio in commento e la tariffa incentivante, nel caso di investimenti volti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Sul punto si è formata una confusione terribile, anche per l'assenza di pronunciamenti ministeriali. Solo in una



occasione il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che l'art. 19 del D.M. 5/7/2012 (V conto energia) in via di interpretazione autentica dispone che solamente la tariffa incentivante del II conto energia è cumulabile con il beneficio fiscale per gli investimenti ambientali.

Più in dettaglio occorre precisare che il citato art. 19 recita: "L'art. 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388...". L'art. 9 del D.M. del 19/2/2007 a sua volta precisa che: "Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento."

In definitiva, per il II conto energia è ammessa la cumulabilità tra tariffa incentivante e beneficio fiscale per gli investimenti ambientali, ma questo non deve superare il 20% del costo dell'investimento.

UNA QUESTIONE SPINOSA, che ha visto so-

vente contrapposti Amministrazione Finanziaria e gli investitori soprattutto nelle tecnologie fotovoltaiche, è quella relativa alla applicabilità del beneficio non solo ai soggetti che utilizzano la nuova tecnologia a vantaggio dei propri processi produttivi, ma anche a coloro che investono per immettere "in rete" (per esempio nel caso del fotovoltaico) l'energia elettrica prodotta. Secondo gli uffici solo i primi possono essere oggetto di agevolazione in quanto l'energia "pulita" viene utilizzata per l'attività dell'azienda, mentre i secondi, sempre secondo l'Amministrazione Finanziaria, effettuano solo una operazione di tipo speculativo senza alcun effettivo beneficio, in termini di minore impatto ambientale, sui propri processi. La questione è stata sottoposta, tramite interpello, alla D.R.E. delle Marche la quale si è espressa positivamente per l'interpellante. Si trattava di una società produttrice di energia elettrica da fonte solare, la quale aveva acquistato e installato un impianto fotovoltaico di notevole potenza. Essa chiedeva all'Amministrazione Finanziaria se l'investimento potesse essere considerato tra quelli ammessi ai benefici di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, della legge 388/2000. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver interpellato il Ministero dello Sviluppo Economico, si esprime nel senso di ritenere che un impianto fotovoltaico del genere fosse riconducibile agli investimenti ambientali agevolabili. In quella sede venne citata infatti la nota n. 0018485 del 15 settembre 2011, nella quale fu chiarito che: "...si concorda di ritenere che gli impianti

fotovoltaici, che consentono all'impresa di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile per il funzionamento dell'impresa stessa, rientrano nel novero degli investimenti ambientali in quanto consentono di sfruttare l'energia solare, contribuendo alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla riduzione delle emissioni di CO2 rispetto all'uso di energia da fonte tradizionale. Come tali detti investimenti ricadono quindi nell'ambito applicativo dell'art. 6 commi da 13 a 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

Tra la poca giurisprudenza esistente relativa all'applicazione delle normative in questione troviamo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso n. 7/5/13 del 10/1/2013. In quella sede venne precisato che una società immobiliare, la quale nel 2006 aveva posto in essere un investimento di carattere ambientale consistente nella realizzazione di un impianto fotovoltaico, può beneficiare dell'agevolazione fiscale. Si precisa che l'agenzia delle Entrate non aveva eccepito l'inesistenza dei requisiti soggettivi, e tra questi quello relativo alla mancata valenza dell'impianto nei processi produttivi (nella fattispecie inesistenti), quanto il metodo di determinazione della parte di investimento computata ai fini della detassazione. Si noti che il contribuente era una società "senza impresa" in quanto la produzione elettrica dell'investimento fotovoltaico era quasi completamente ceduta alla rete.

NORME E TRIBUTI

A proposito di trust interno

Alcuni consigli pratici

1. Premessa

Sin dall'entrata in vigore in Italia della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento (d'ora in avanti, per brevità: la Convenzione), la gran parte degli studi dottrinali e degli interventi giurisprudenziali in tema di trust interno¹ si è occupata essenzialmente di due temi: l'ammissibilità o meno di tale istituto² e l'ammissibilità o meno della sua pubblicità ai fini dell'opponibilità ai terzi³. Non sono mancati, naturalmente, anche interventi sul tema dell'esigenza del rispetto, da parte di un trust interno, delle norme imperative del foro⁴, ma l'impressione è che in tale contesto vi siano ancora molte questioni da affrontare, o comunque da approfondire, anche perché il numero crescente delle decisioni favorevoli all'ammissibilità del trust interno⁵ ed il diffondersi sia di opere che rischiano di dare al lettore la (fallace) impressione che i profili civilistici del trust interno siano ormai tutti pacifici ed indiscussi⁶, sia di veri e propri formulari⁷, hanno causato fra gli operatori del diritto una vera e propria "corsa" al trust, la quale non sempre appare improntata a quei criteri di avvedutezza e prudenza cui dovrebbe attenersi l'attività professionale. Appare al riguardo opportuno evidenziare la pericolosità del seguente sillogismo, cui troppo spesso l'operatore appare affidarsi prima di decidere se utilizzare o meno,

SAVERIO BARTOLI

Avvocato in Firenze

nel contesto di un trust interno, una certa clausola:

- a) in base alla Convenzione, il trust interno è regolato dalla legge straniera prescelta;
- b) tale legge regolatrice straniera ammette la clausola che, nel caso di specie, si vorrebbe inserire nell'atto istitutivo di un trust interno;
- c) la clausola in questione è pertanto da considerarsi ammissibile anche nell'atto istitutivo di un trust interno. Un siffatto ragionamento appare, invece, dover essere accuratamente evitato, in quanto mostra di non tenere in alcun conto le norme imperative del foro. Con riferimento ad un trust interno, pertanto, il corretto percorso argomentativo sarebbe, invece, essere il seguente: a) in base alla Convenzione, il trust interno è regolato dalla legge straniera prescelta;
- b) tale legge regolatrice straniera ammette la clausola che, nel caso di specie, si vorrebbe inserire nell'atto istitutivo di un trust interno;
- c) la clausola in questione confligge o meno con norme imperative dell'ordinamento giuridico italiano?
- d) la clausola in questione è da considerarsi ammissibile anche nell'atto istitutivo di un trust interno solo se si sia data risposta negativa al quesito sub c).

La situazione, già di per sé complessa, è stata ulteriormente complicata dall'avvento dell'art.2645 ter cc, dedicato all'atto di destinazione⁸.

La norma, pensata da un forse troppo frettoloso Legislatore per tentare di fare "terra bruciata" intorno al trust interno (istituto quest'ultimo per il cui utilizzo – com'è noto – ad oggi occorre far ricorso ad una legge straniera), offrendo agli operatori uno strumento di protezione patrimoniale a causa variabile interamente regolato dal diritto italiano, ha finito in realtà per creare più problemi di quelli che intendeva risolvere⁹, inducendo autorevole dottrina¹⁰ a teorizzare, quale ulteriore alternativa al trust interno interamente regolato dal diritto italiano, l'ammissibilità di un "contratto di affidamento fiduciario" della cui necessità, francamente, non si sentiva troppo il bisogno.

Quelli che seguono, pertanto, sono alcuni modestissimi consigli pratici, tesi semplicemente a contenere il rischio di coinvolgere il cliente (e di conseguenza se stessi...) in situazioni problematiche.

2. Alcune situazioni da evitare

Non è infrequente che il cliente si rivolga al professionista per l'istituzione di un trust quando ormai è trop-

SEGUE A PAGINA 14

¹ Visto il tenore dell'art. 13 della Convenzione, per "trust interno" si intende il trust che è fonte di un rapporto giuridico i cui "elementi significativi" (per tali dovendosi intendere sia - com'è pacifico - il luogo in cui i beni sono ubicati e quello in cui lo scopo del trust deve essere perseguito, sia - come parrebbe affermare la tesi prevalente - la cittadinanza e residenza del disponente e dei beneficiari: sulla questione v. *amplius* L. CONTALDI, *Il trust nel diritto internazionale privato italiano*, Milano, 2001, 156 ss.; S. BARTOLI, *Il trust*, Milano 2001, 599 ss.) sono localizzati all'interno del nostro ordinamento ed i cui unici elementi di internazionalità sono quindi costituiti: a) indefettibilmente, dalla legge regolatrice del trust (essendo quest'ultima – per definizione – una legge straniera); b) eventualmente, anche dal luogo di amministrazione del trust e da quello di residenza abituale del trustee.

² Detto tema presuppone l'analisi della portata dell'art. 13 della Convenzione. Fra i più estesi contributi dottrinali sulla questione cfr., per la tesi dominante favorevole ai trusts interni, M. LUPOI, *Trusts*, Milano, 2001, spec. 533 ss.; S. BARTOLI, *Il trust*, cit., spec. 597 ss.; L.F. RISSO-D. MURITANO, *Il trust: diritto interno e Convenzione de L'Aja. Ruolo e responsabilità del notaio*, in *Trusts e attività fiduciarie* (d'ora in avanti, per brevità: *Trusts*), 2006, 459; S.M. CARBONE, *Trust interno e legge straniera*, in *Trusts*, 2003, 333; ID., *Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento dei suoi effetti nella Convenzione dell'Aja del 1985*, in *Trusts*, 2000, 145; R. LUZZATTO, *Legge applicabile e riconoscimento di trusts secondo la Convenzione dell'Aja*, in *Trusts*, 2000, 7; S. BUTTA, *Effetti diretti della Convenzione dell'Aja nell'ordinamento italiano*, in *Trusts*, 2000, 551; per la tesi contraria cfr. invece G. BROGGINI, *Trust e fiducia nel diritto internazionale privato*, in *Eur. dir. priv.*, 1998, 411 ss.; C. CASTRONOVO, *Trust e diritto civile italiano*, in *VN*, 1998, 1323 ss.; ID., *Il trust e sostiene Lupoi*, in *Eur. dir. priv.*, 1998, 448 ss.; L. CONTALDI, *Il trust*, cit., 123 ss.; F. GAZZONI, *In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato* (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre bagattelle), in *RN*, 2001, 1247; ID., *Tentativo dell'impossibile* (osservazioni di un giurista "non vivente" su trust e trascrizione), in *RN*, 2001, 11; ID., *Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust*, in *RN*, 2002, 1107. Quanto alla giurisprudenza, anch'essa è in genere favorevole all'istituto (poiché l'elenco di tali pronunzie favorevoli è ormai nutritissimo, ci si limita a rinviare a quella che costituisce la "summa" di tale orientamento: cfr. Trib. Bologna 1.10.2003, in *Trusts*, 2004, 67; il numero delle pronunzie contrarie, invece, è più o meno pari a quello delle dita di una mano: cfr. Trib. S. Maria Capua Vetere (decr.) 14.7.1999, in *Trusts*, 2000, 51; Trib. Belluno (decr.) 25.9.2002, in *Trusts*, 2003, 255; Trib. Napoli (decr.) 1.10.2003, in *Trusts*, 2004, 74; Trib. Velletri 29.6.2005, in *Trusts*, 2005, 577. E' un fatto, però, che ad oggi la nostra Cassazione civile non si è pronunziata sull'argomento.

³ Detto tema presuppone l'analisi dell'art. 12 della Convenzione. Per la dominante tesi favorevole alla pubblicità dei trusts interni cfr. in dottrina A. GAMBARO, *Un argomento a due gobbe in tema di trascrizioni del trustee in base alla XV Convenzione dell'Aja*, in *RDC*, 2002, II, 919; ID., *Noterella in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del trustee ai sensi della XV Convenzione dell'Aja*, in *RDC*, 2002, II, 257; F. STEIDL, *Trascrizione di atti attributivi di beni immobili al trustee - I*, in *Trusts*, 2002, 350; ID., *Trasferimento a trustee e vincolo del trust*, in *Trusts*, 2004, 317; M.L. CENNI, *Trascrizione di atti attributivi di beni immobili al trustee - II*, in *Trusts*, 2002, 355; EAD., *Acquisto immobiliare e duplice formalità*, in *Trusts*, 2002, 305; G. GALLIZIA, *Trascrizione di atti attributivi di beni immobili al trustee - III*, in *Trusts*, 2002, 362; ID., *Trattamento tributario dell'atto dispositivo di un trust di beni immobili*, in *Trusts*, 2001, 148; per la tesi contraria cfr. invece, per tutti, F. GAZZONI, *Tentativo dell'impossibile*, cit.; ID., *In Italia tutto è permesso*, cit.; ID., *Il cammello, il leone*, cit. Quanto alla giurisprudenza, anch'essa in generale favorevole alla pubblicità dei trusts interni, cfr., per la tesi positiva, con riguardo alla trascrizione, Trib. Chieti (ord.) 10.3.2000, in *Trusts*, 2000, 372; Trib. Bologna (decr.) 18.4.2000, in *Trusts*, 2000, 372-374; Trib. Pisa (decr.) 22.12.2001, in *Trusts*, 2002, 241 nonché *RN*, 2002, 188; Trib. Milano (decr.) 29.10.2002, in *Trusts*, 2003, 270; Trib. Verona (decr.) 8.1.2003, in *Trusts*, 2003, 409; Trib. Napoli (decr.) 16.6.2005, in *Trusts*, 2006, 249; Trib. Parma (decr.) 21.10.2003, in *Trusts*, 2004, 73; con riguardo all'intervolazione nei libri fondiari, Trib. Trento-Sez. dist. Cavalese (decr.) in 20.7.2004, *Trusts*, 2004, 573; Trib. Trento-Sez. dist. Cles (decr.) 7.4.2005, in *Trusts*, 2005, 406; Trib. Trento-Sez. dist. Cles, Giudice Tavolare (decr.) 25.1.2006, in *Trusts*, 2006, 419; Trib. Trieste (decr.) 23.9.2005, in *Trusts*, 2006, 83 e *Corr. mer.*, 2005, 1277; Trib. Bolzano - Sez. dist. Bressanone, Giudice Tavolare (decr.) 16.8.2006, in *Trusts*, 2007, 60; con riguardo all'iscrizione nel registro delle imprese, Trib. Bologna (decr.) 16.6.2003, in *Trusts*, 2003, 580; per la tesi contraria cfr. invece, con riguardo alla trascrizione, Trib. Belluno (decr.) 25.9.2002, in *Trusts*, 2003, 255; App. Napoli (decr.) 27.5.2004, in *Trusts*, 2004, 570; Trib. Napoli (decr.) 1.10.2003, in *Trusts*, 2004, 74; con riguardo all'iscrizione nel registro delle imprese, Trib. S.Maria Capua Vetere (decr.) 14.7.1999, in *Trusts*, 2000, 51.

⁴ Esigenza che, oltre ad essere desumibile dal sistema, è altresì sancita dall'art. 15, paragrafo primo, della Convenzione.

⁵ Cfr. la precedente nota 2.

⁶ Trattasi di opere per molti aspetti notevoli, il cui non secondario limite è però rappresentato – appunto – dalla mancanza, quanto meno, di un apparato di note volto a chiarire al lettore (menzionando anche opinioni diverse da quelle dell'autore...; sul punto cfr. anche la successiva nota 46) che molti dei principi ivi esposti sono tutt'altro che pacifici: cfr. M. LUPOI, *L'atto istitutivo di trust*. Con formulario e CD-ROM, Milano 2005; ID., *Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario*, con formulario, Milano 2010; ID., *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, Padova 2010. Con riguardo al titolo di quest'ultimo libro, appare altresì utile evidenziare come il termine "Istituzioni" sia tradizionalmente volto a designare un'opera contenente gli elementi fondamentali di una scienza: nel caso della scienza giuridica cfr., ad esempio, le *Institutiones* di GAIO e quelle di GIUSTINIANO, nonché A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, noto manuale universitario.

⁷ Cfr. G. PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, vol. III, t. I, Milano, 2003, 897 ss.; M. LUPOI, *L'atto istitutivo di trust*, cit.; ID., *Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario* cit.

⁸ Tale norma dispone che "Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo".

⁹ In estrema sintesi, non è chiaro ad esempio se oggetto del negozio possano essere anche beni diversi da quelli (immobili e mobili registrati) da essa menzionati, se sia ammissibile un atto di destinazione testamentario, se sia ammissibile il trasferimento dei beni vincolati ad un terzo gestore (così come normalmente accade nel trust), se si possano prevedere beneficiari finali (cioè soggetti ai quali, così come normalmente accade nel trust, i beni vincolati saranno attribuiti una volta che il vincolo sarà cessato) e se la meritevolezza degli interessi da realizzare cui la norma fa riferimento vada intesa come mera liceità dei medesimi ovvero richieda un *quid plus* rispetto ad essa (*quid plus* sulle cui connotazioni non vi è, fra l'altro, uniformità di vedute...). Su questi temi mi permetto di rinviare a S.BARTOLI, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, Milano 2011, 21 ss., con ampia bibliografia.

(La nota 10 è nella pagina seguente)

Il trust interno

SEGUE DA PAGINA 13

po tardi.

In linea di principio, un cliente indebitato con terzi ben può istituire un trust, purché sia consapevole (e quindi lo si informi) del fatto che esso potrà essere impugnato dai suoi creditori con l'azione revocatoria. Vi sono casi, però, in cui si deve assolutamente evitare di assistere il cliente indebitato nell'istituzione di un trust, perché ciò comporterebbe la commissione di un reato da parte sua ed il concorso del professionista nel medesimo. Mi riferisco, in primo luogo, al cliente pesantemente indebitato con il Fisco, stante il disposto dell'art. 11 primo comma del D. Lgs. n.74 del 10 marzo 2000, intitolato "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte"¹¹; in secondo luogo, al cliente in una situazione di insolvenza e fallibile, stante la possibilità di un'imputazione per bancarotta ex artt.216 e 217 L.F.¹².

3. Le insidie del trust testamentario

Una delle maggiori resistenze che si incontrano allorché si propone al cliente l'istituzione di un trust è rappresentata dal fatto che egli non è, di solito, disposto a possedersi dei propri beni durante la propria vita per affidarli ad un trustee. Per vincere quello che sono solito qualificare, scherzosamente e prendendo a prestito l'espressione dalla psicologia, come il "trauma dell'abbandono", il professionista potrebbe allora essere tentato di proporre al cliente la soluzione del trust testamentario (in modo che, finché il cliente vive, nulla cambierà): a mio avviso si tratterebbe, però, di un grave errore.

A parte il fatto che il "trauma" in esame potrebbe essere ridimensionato utilizzando il trust

autodichiarato¹³, infatti, il trust testamentario appare decisamente da evitare.

In primo luogo, infatti, ad oggi è ben lungi dall'essere pacifica la natura giuridica dell'attribuzione *mortis causa* effettuata dal testatore al trustee.

Dottrina autorevole¹⁴ riconduce tale attribuzione alle tradizionali categorie dell'istituzione d'erede (se il trustee riceve dal testatore tutto l'asse o una quota indivisa di esso) o del legato (se egli riceve, invece, beni determinati), ma l'impressione è che – per ragioni che sarebbe lungo esporre in questa sede¹⁵ – essa abbia, in realtà, caratteri affatto peculiari che la rendono non assimilabile ad esse. Quando si aprirà la successione del disponente, dunque, vi è il rischio di trovarsi in seria difficoltà nell'applicare la nostra normativa successoria.

In secondo luogo, se il disponente ha dei legittimari, non può lasciar loro la legittima avvalendosi di un trust testamentario: l'art. 549 cc, infatti, vieta al testatore di apporre pesi o condizioni sulla legittima e tale appare essere la natura di un trust testamentario, il quale mira per definizione a differire le attribuzioni in favore di costoro ad un momento successivo a quello della morte del testatore¹⁶.

In terzo luogo, il testatore-disponente non potrebbe prevedere dei beneficiari di reddito in ordine successivo¹⁷, perché l'art. 698 cc vieta di predisporre rendite successive e vi è il pericolo che una siffatta previsione rientri, per ragioni su cui non è possibile diffondersi in questa sede¹⁸, nell'orbita di tale divieto.

In quarto luogo, gli effetti di un trust testamentario ben possono essere raggiunti istituendo un trust con atto fra vivi e prevedendo che esso abbia efficacia solo a far tempo dal decesso del disponente: vi è, infatti,

sostanziale concordia nel ritenere¹⁹ che trusts del genere non violino il divieto di patti successori di cui all'art. 458 cc, essenzialmente perché in essi l'evento costituito dalla morte del disponente svolge il ruolo non già di causa dell'attribuzione al beneficiario²⁰, bensì quello di mero fatto storico da cui dipende (similmente a quanto accade in presenza di un termine iniziale o di una condizione sospensiva) l'efficacia dell'attribuzione stessa. In altri termini, nelle fattispecie considerate il beneficiario appare titolare, sin dalla perfezione del negozio-trust, di un'aspettativa giuridica all'acquisto del diritto e potrà concretamente acquistare quest'ultimo quando si verificherà l'evento costituito dalla morte del disponente²¹.

4. La legge regolatrice

Si sente spesso affermare che, per istituire un trust interno, occorre conoscere approfonditamente numerose leggi straniere, onde essere di volta in volta in grado di scegliere quella "giusta".

Tale affermazione, se può forse spiegare la diffusione di corsi di formazione sul tema per professionisti, mal si concilia con una semplice considerazione: nella prassi dei trusts interni le leggi utilizzate sono, di solito, sempre le stesse, tanto da poter essere più o meno contate sulle dita di una mano²².

Molto usata è, in particolare, la legge inglese, la quale è però fonte, per il trustee, di un inconveniente non a tutti noto: in base ad essa, infatti, dei debiti sorti dall'attività gestoria del trustee risponderanno non solo i beni in trust, ma anche (e qui sta il punto) il patrimonio personale di costui (che poi avrà regresso sui beni in trust), pur se egli abbia palesato, allorché contrasse con il terzo, la propria qualità di trustee²³.

In altri termini, dunque, la separazione patrimoniale

SEGUE A PAGINA 15

¹⁰ Cfr. M.LUPOI, *Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario*, cit.; Id. *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari* cit. In estrema sintesi, a dire dell'autore tale negozio consentirebbe di ovviare: a) a taluni inconvenienti derivanti dall'utilizzo del trust interno (costituiti principalmente sia dall'esigenza di impiegare, cioè di conoscere a fondo, una legge regolatrice straniera, sia dalla persistenza di resistenze dottrinali e talvolta anche giurisprudenziali – cfr. nota 2 – nei confronti di tale istituto); b) a taluni rilevanti limiti funzionali dell'atto di destinazione (consistenti essenzialmente – a dire dell'autore – sia nella totale assenza, stante il silenzio di detta norma sul punto, di obbligazioni fiduciarie a carico del gestore e quindi di una sua discrezionalità gestoria, assenza questa che rende tale istituto idoneo solo a forme di amministrazione di tipo conservativo e statico, sia nell'impossibilità di farne oggetto beni diversi da quelli espressamente menzionati nella norma, sì che, in caso di alienazione dei beni destinati, risulta inoperante, così come accade nel fondo patrimoniale, il fenomeno della surrogazione reale, cioè della sostituzione, all'interno del fondo destinato, dei beni alienati con il corrispettivo di detta alienazione). Tale tesi, come del resto accade sovente in questo contesto giuridico (vista l'autorevolezza della fonte da cui essa proviene), ha finito per trovare un non trascurabile riscontro nella prassi (cfr. ad esempio i contratti di affidamento fiduciario effettivamente stipulati reperibili in Trusts 2011, 335 e 456, in Trusts 2012, 685 ed in Trusts 2013, 422 e 677) e per costituire anche occasione per il diffondersi di corsi di formazione per professionisti, ma ciò non toglie che essa appaia non del tutto persuasiva (sul punto v. *amplius* S.BARTOLI, *Trust e atto di destinazione* cit., 42 ss.). Non convince, in particolare, l'affermazione dell'autore secondo la quale farebbero difetto, nell'istituto previsto dall'art. 2645 ter c.c., le obbligazioni fiduciarie: come rilevato da altra parte della dottrina (cfr. G.PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in RDC 2006, §§ 17-18; S.MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Milano 2009, 314-317), infatti, il silenzio della norma sul punto ben può essere colmato dall'interprete, sì da rendere comunque ricostruibili gli obblighi del gestore. Ove ci si ponga in tale ottica, pertanto, parrebbe francamente eccessivo prendere le mosse dal silenzio normativo in questione per andare alla ricerca di un istituto (appunto il contratto di affidamento fiduciario) ulteriore ed alternativo rispetto a quello (l'atto di destinazione) già previsto dall'art. 2645 ter c.c., apparendo più lineare e proficuo un lavoro ermeneutico volto a ricostruire quest'ultimo istituto tentando di ovviare, per quanto possibile, alle lacune di disciplina dalle quali la norma appare senza dubbio affetta.

¹¹ Secondo tale norma "E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su alcuni beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni". Va evidenziato che, fra l'altro, secondo la Suprema Corte il reato sussiste (trattandosi di reato "di pericolo" e non di reato "di danno") per il solo fatto che, all'epoca della stipula del negozio fraudolento, già sussistesse la situazione debitoria del contribuente, essendo irrilevante che egli non avesse ancora ricevuto la notifica di un avviso di accertamento: cfr. infatti, ad esempio, Cass.pen.45730/2012.

¹² Stante la previsione dell'art.217 bis LF, andrebbe invece esente da tali imputazioni (ma in questa sede il tema può essere solo accennato) il soggetto che utilizzasse il trust nel contesto di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis o di un piano attestato di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché per effettuare pagamenti e operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182 quinquies.

¹³ Si tratta del trust in cui il disponente, lungi dal trasferire i suoi beni ad un trustee, si dichiara trustee dei medesimi, conservandone così la titolarità sia pure affetta dal vincolo di destinazione tipico di qualunque trust.

¹⁴ Cfr. M.LUPOI, *Trusts* cit., 630 ss.

¹⁵ E sulle quali cfr. S.BARTOLI, *La natura dell'attribuzione mortis causa al trustee di un trust testamentario*, in Trusts 2004, 58 ss. e 179 ss.; ritengono il trustee non assimilabile ad un erede o legatario anche A.DE DONATO, *Il trust nel sistema successorio*, in Aa.Vv., *Il Trust nell'ordinamento giuridico Italiano - Quaderni del Notariato*, Milano 2002, 99; R.CALVO, *Il "trust" testamentario*, in Aa.Vv., *Diritto delle successioni*, a cura di R.Calvo-G. Perlingieri, Napoli 2008, 76-77; R. FRANCO, *Trust testamentario e liberalità non donative: spiragli sistematici per una vicenda delicata*, in RN 2009, § 3.

¹⁶ Cfr. S.BARTOLI – D.MURITANO, *Le clausole dei trusts interni*, Torino 2008, 119 ss.

¹⁷ Esempio: Tizio istituisce un trust testamentario prevedendo che i canoni di locazione rivenienti dagli immobili in trust saranno attribuiti dal trustee prima a Caio e poi, deceduto costui, a Sempronio.

¹⁸ E sulle quali cfr. S.BARTOLI – D.MURITANO, *Le clausole dei trusts interni* cit., 177 ss.

¹⁹ Cfr. M. LUPOI, *Trusts*, cit., 663 ss.; S. BARTOLI, *Il trust*, cit., 679 ss.; ID., *Il trust ed il divieto dei patti successori, con particolare riferimento al cosiddetto Totten trust*, in Trusts, 2002, 207 ss.; P. PICCOLI, *Trusts, patti successori, fedecommissio*, in AA.VV., *I trusts in Italia oggi*, a cura di I. Beneventi, Milano, 1996, 134 ss.; E. MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, in Eur. dir. priv., 1998, 1075 ss.; S.BARTOLI-D. MURITANO, *Le clausole dei trusts interni* cit., 17 ss.; in giurisprudenza esclude la violazione dell'art.458 cc Trib.Urbino 11.11.2011, in Trusts 2012, 401.

²⁰ Nel qual caso, come insegna un tradizionale e consolidato orientamento (cfr. A. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento*, Milano, 1954, 37-74, 103 ss., 219 ss.; A. PALAZZO, *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, Napoli, 1983; M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, Napoli, 1976), si è – appunto – in presenza di un patto successorio vietato.

²¹ Diverso è il caso in cui il disponente si riserva di nominare beneficiari, in aggiunta o in sostituzione di quelli da egli già individuati, mediante un successivo testamento: qui parrebbe infatti venire in questione il divieto dei cosiddetti "patti successori indiretti", per il quale si veda il successivo paragrafo 6.

²² Dalla semplice consultazione, ad esempio, della rivista Trusts e attività fiduciarie (che è di certo ottima ed indispensabile per la sua ricchezza di materiali sia dottrinali che giurisprudenziali, ma ha forse il limite di ospitare assai di rado opinioni difformi da quelli della direzione scientifica) risulta evidente, infatti, che le più utilizzate sono, di gran lunga, quella inglese e quelle di alcune Isole poste nel Canale della Manica (Jersey, Guernsey e Man, con netta prevalenza della prima).

²³ Cfr. ad esempio M.GRAZIADEI, *Diritti nell'interesse altrui*, Trento 1995, 385 ss., nonché la sentenza Watling v. Lewis [1911], 1 Ch.414, p. 424. Tale principio viene spiegato con la considerazione che, non essendo il trust un soggetto di diritto, l'attività del trustee non può essere equiparata a quella di un organo di un ente e, come tale, non può che essere imputata al soggetto trustee. La giurisprudenza inglese ha comunque precisato (cfr. Miur v.City of Glasgow Bank [1879] 4 App Cas, 337 at 355, 362; Perring v.Draper [1997] EGCS 109; Marston Thompson & Evershed Plc v. Benn [1998] CL 613; Watling v. Lewis [1911] 1 Ch 414 at 424; Re Robinson's Settlement [1912] 1 Ch 717 at 729) che il trustee potrebbe limitare la sua responsabilità ai soli beni in trust (ovvero, a seconda del tenore della pattuizione intervenuta, anche al valore dei beni in trust o a parte di detto valore: si avrà così, a seconda del contenuto della clausola in questione, una responsabilità *intra vires* e *cum viribus* ovvero meramente *intra vires*) ove il contratto da egli stipulato con il terzo contenga una clausola che lo preveda espressamente.

Il trust interno

SEGUE DA PAGINA 14

prodotta da un trust regolato dalla legge inglese è di tipo non già bilaterale²⁴, bensì unilaterale.

Vi sono poi leggi regolatrici del trust che parrebbero da evitare accuratamente²⁵ in quanto, prevedendo²⁶ la possibilità per il disponente di riservarsi numerosi poteri comportanti una sua pesante ingerenza sulla gestione del trust, espongono l'atto istitutivo che vi si conformi²⁷ al rischio di esser dichiarato, in sede sia civile che fiscale, simulato ovvero ad esser riqualficato come mero mandato, con quali rovinose conseguenze è facile immaginare²⁸.

5. L'esterofilia a tutti i costi

Pur se l'affermazione potrà apparire scontata (ma mi sento di assicurare che non lo è, visto quel che si sente dire in giro...), la scelta di istituire un trust all'estero quando i beni che ne sono oggetto si trovano in Italia e tanto il disponente quanto i beneficiari sono italiani appare di scarsa utilità, non solo perché in un eventuale contenzioso verrà quasi certamente applicata la legge italiana, ma anche perché vi sono elevate probabilità che il professionista estero confezioni un prodotto il quale, pur impeccabile dal punto di vista della legge dello Stato in cui il trust viene redatto, si ponga in insanabile contrasto con norme imperative del nostro ordinamento.

Il discorso è invece diverso, ad esempio, se i beni si trovano all'estero ed il disponente italiano (e domiciliato in Italia) intende ledere i diritti dei suoi legittimari italiani: egli potrebbe riuscire nel suo intento, infatti, se avesse l'avvertenza di collocare i suoi *assets* in una giurisdizione²⁹ le cui norme non tutelano i diritti di legittimari e vietano anche la delibazione di sentenze straniere che tale tutela accordino a costoro.

6. Esistono anche i patti successori "indiretti"

Nella parte conclusiva del precedente paragrafo 3, si è detto che un trust i cui effetti debbano decorrere dalla morte del disponente non viola, a quanto ritiene l'opinione dominante, il divieto dei patti successori.

Occorre, però, tener conto del fatto che esiste, altresì, il divieto dei patti successori indiretti, per comprendere il quale (e le possibili implicazioni del medesimo nell'ambito del trust interno) è necessario fare qualche breve osservazione.

L'art. 1412 c.c. prevede la figura del contratto a favore del terzo con prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante³⁰.

Una tesi minoritaria³¹ afferma trattarsi di atto *mortis causa* eccezionalmente (cioè a dispetto del divieto dei patti successori di cui all'art. 458 c.c.) valido.

Più precisamente, con riguardo all'ipotesi normale (prevista dall'art. 1412, primo comma, c.c.) in cui lo stipulante mantenga il potere di revoca pur se il terzo abbia dichiarato di voler profittare della stipula a suo favore³², l'orientamento in questione evidenzia che sarebbe – appunto – tale persistente facoltà di revoca³³ a comprovare la natura *mortis causa* dell'attribuzione e, al tempo stesso, a giustificare la validità; con riferimento invece alla particolare eventualità (parimenti prevista dal primo comma della norma citata) che lo stipulante abbia rinunciato alla facoltà di revoca, la tesi in esame sottolinea che, nel caso di specie, si sarebbe di fronte ad un'ancora più accentuata deroga al divieto di cui all'art. 458 c.c.

L'opinione prevalente e preferibile³⁴ attribuisce, invece, alla figura in esame natura non già di atto *mortis causa* eccezionalmente valido, bensì di negozio *inter vivos* in cui al terzo designato è attribuita sin dalla stipula (non già una mera aspettativa di fatto, bensì) un'aspettativa giuridica all'acquisto del diritto, cioè

un diritto la cui efficacia è sospesa fino alla morte del disponente-stipulante.

La tesi in esame giunge a tali conclusioni, in particolare, argomentando dal fatto che l'art. 1412, secondo comma, c.c. prevede l'attribuzione del diritto (o meglio, dell'aspettativa giuridica all'acquisto del diritto) agli eredi del terzo se questi premuoa al disponente-stipulante; circostanza questa che, appunto, dimostrerebbe che il terzo può trasmettere *mortis causa* la posizione giuridica già acquisita per effetto del contratto a favore del terzo³⁵.

Diverso discorso appare, invece, meritare la fattispecie di contratto a favore del terzo in cui lo stipulante (come gli è consentito di fare dalla parte finale dell'art. 1412, secondo comma, c.c.) abbia escluso l'eseguibilità della prestazione, in caso di premorienza del terzo, in favore degli eredi di quest'ultimo, poiché in tal caso si è probabilmente di fronte ad un patto successorio indiretto eccezionalmente consentito³⁶.

Sembra, invece, doversi escludere l'applicabilità dell'art. 1412 c.c., dovendosi piuttosto parlare di patto successorio istitutivo "indiretto" vietato³⁷, al contratto a favore del terzo in cui lo stipulante si riserva di designare il terzo beneficiario solo nel proprio testamento³⁸.

L'espressione "patto successorio indiretto", pertanto, sta ad indicare che l'attribuzione *mortis causa* vietata proviene, in detta figura, non dal disponente-stipulante³⁹ – come accade nell'ipotesi di patto successorio prevista (e vietata) dall'art. 458 c.c. – bensì dal promittente.

La natura *mortis causa* dell'attribuzione si evince dal fatto che, mentre nell'ipotesi ex art. 1412 c.c. il terzo acquista, sin dalla stipula a suo favore, un'aspettativa giuridica, nel patto successorio indiretto ogni effetto acquisitivo si produrrà solo a seguito del testamento individuante la persona del terzo beneficiario⁴⁰.

Alla luce di quanto si è appena esposto in tema di

SEGUE A PAGINA 16

²⁴ La dottrina che più ha approfondito il fenomeno della separazione patrimoniale (cfr. A. PINO, *Il patrimonio separato*, Padova 1950, 19; M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova 1996, nota 7 alle pp. 181 ss.) parla – appunto – di separazione bilaterale (detta anche "piena" o "perfetta" o "chiusa") quando il patrimonio destinato risponde solo delle obbligazioni inerenti alla destinazione ed il patrimonio generale del debitore solo di quelle ad essa estranee.

²⁵ Come quella, ad esempio, delle Isole Cayman.

²⁶ All'evidente scopo di attrarre investimenti *in loco*.

²⁷ In particolare prevedendo la libera revocabilità del trust da parte del disponente.

²⁸ L'esigenza che, per effetto del trust, il disponente perda il controllo sui beni destinati è, del resto, espressamente sancita dall'art. 2 della Convenzione. La plausibilità della conclusione esposta nel testo appare, inoltre, suffragata dall'atteggiamento ostile assunto, nel corso del tempo, dalla nostra Amministrazione Finanziaria. Viene in primo luogo in questione una fattispecie di trust (denominato "Gli Aquiloni") in cui il disponente: a) rivestiva, altresì, l'ufficio di guardiano ed in tale veste era dotato di potere di veto su tutti gli atti di straordinaria amministrazione del trustee; b) poteva nominare o revocare i successivi guardiani; c) aveva il potere di impedire al trustee sia di accettare conferimenti in trust da parte di terzi, sia di sostituire i beni in trust, sia di variare gli investimenti o la struttura investitrice. L'Agenzia delle Entrate, posta di fronte ad un negozio siffatto, con la sua risposta ad interpello del 24.9.2002 (reperibile in *Trusts*, 2003, 319) ha ritenuto di dover riqualficare il trust come mandato con rappresentanza. In una seconda occasione, si trattava di un trust in cui il disponente: a) era altresì l'unico beneficiario; b) poteva revocare il trustee; c) aveva diritto alla totalità del reddito prodotto dall'unico bene in trust – rappresentato da una quota di accomandante in una s.a.s. – senza che al trustee competesse discrezionalità alcuna al riguardo. Anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate, con la sua risposta ad interpello del 1.10.2002 (reperibile in *Trusts*, 2003, 473) ha riqualficato il trust come mandato con rappresentanza. Occorre comunque rilevare che taluni degli argomenti utilizzati dalle due summenzionate risposte ad interpelli appaiono non persuasivi. Non si comprende infatti, nel primo caso, perché debba desumersi che il disponente non abbia perso il controllo sui beni in trust dal fatto che egli può nominare o revocare i guardiani. Analogamente, nel secondo caso la circostanza che il disponente possa revocare il trustee appare irrilevante. Per tacere del fatto che, nel primo caso, l'Agenzia delle Entrate è incorsa in una vera e propria svista allorché afferma che il trust sottoposto prevedeva, in spregio alla legge regolatrice prescelta, l'inaggregabilità dei beni in trust non solo da parte dei creditori del trustee, ma anche da parte dei creditori del disponente: è noto infatti che quest'ultimo effetto è proprio di qualunque trust (salva – s'intende – l'esperibilità dell'azione revocatoria da parte di detti creditori, se il trust sia stato istituito dal disponente in frode delle loro pretese). Più di recente sono state emesse le Circolari n. 43/E del 10 ottobre 2009 e n. 61/E del 27.12.2010, per le quali vanno considerati "inesistenti in quanto interposte" le seguenti tipologie di trust: a) trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi; b) trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento se stesso come beneficiario; c) trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso; d) trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando se stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto "trust a termine"); e) trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee; f) trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato; g) trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari; h) trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati; i) ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari. Ragioni di spazio non consentono di esporre in questa sede le ragioni della totale infondatezza di gran parte delle affermazioni suddette (dando credito alle quali, in sostanza, risulterebbe pressoché impossibile istituire un trust...): per una serrata critica ad esse cfr ad esempio D. MURITANO, *Le condizioni dell'Agenzia delle Entrate per la rilevanza fiscale dei trust interni: osservazioni critiche*, in *Trusts* 2011, 263 ss.

²⁹ Non occorre immaginare esotici e lontani Paesi caraibici: si pensi ad esempio all'Isola di Jersey, posta nel Canale della Manica...

³⁰ Questo è il testo della norma in esame: "1. Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca. 2. La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente".

³¹ Cfr. in dottrina L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, in Comm. SB, Bologna-Roma, 1984, 110-111; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in Trattato di diritto civile italiano diretto da F. VASSALLI, Torino, 1950, 320 e 411 (nt. 3); G. MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, Commentario del codice civile, Torino, 1987, 445-446; in giurisprudenza App. Milano 29.7.1957, in *Assic.*, 1958, II, 33.

³² In deroga, quindi, a quanto previsto dall'art. 1411, secondo comma, c.c.

³³ "Usque ad supremum exitum vitae": l'art. 1412, primo comma, c.c., infatti, consente detta revoca allo stipulante anche con disposizione testamentaria.

³⁴ Cfr. in dottrina G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano 2009, 46; M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, Napoli 1976, 122-125 ed autori ivi citati alle nt. 10 e 12; in giurisprudenza Cass. 17.8.1990, n. 8335, in *RN*, 1991, 517.

³⁵ Così anche Trib. Milano 20.3.1956, in *FI*, 1957, I, 1346.

³⁶ Cfr. in tal senso S. TONDO, *Note sul trust: comparazione con una nostra prassi bancaria*, in *RN*, 1993, 62 e 64. Sul patto successorio indiretto – che è generalmente vietato nel nostro ordinamento – cfr. la parte immediatamente successiva del testo.

³⁷ Il generale divieto di patto successorio indiretto soffre ben poche eccezioni: a parte quella di cui alla precedente nt. 36, la dottrina menziona (cfr. G. CAPOZZI, *Successioni*, cit., 50; A. GIAMPICCOLO, *Il contenuto*, cit., 306 ss.; M.V. DE GIORGI, *I patti*, cit., 126 ss.) la fattispecie prevista dall'art. 1920, secondo comma, c.c., nella parte in cui prevede la possibilità per l'assicurato di designare il beneficiario del contratto nel testamento.

³⁸ Cfr. G. CAPOZZI, *Successioni*, cit., 46; A. GIAMPICCOLO, *Il contenuto*, cit., 301.

³⁹ Cioè dal futuro *de cuius*.

⁴⁰ Cfr. G. CAPOZZI, *Successioni*, cit., 46.

Il trust interno

SEGUE DA PAGINA 15

contratto a favore di terzo, dunque, nel caso in cui (come non di rado accade di vedere⁴¹) colui che istituisce un trust si sia riservato il potere di individuare i beneficiari ovvero di modificarli (sostituendo quelli originariamente designati ovvero aggiungendone altri) mediante testamento, sorge il ragionevole dubbio⁴² che si sia in presenza di una violazione del divieto in esame, poiché in ambo le ipotesi:

a) la designazione del beneficiario discende dall'utilizzo di un meccanismo indiretto, perché la liberalità non proviene da colui che desidera effettuarla, ma da un soggetto diverso (il promittente nel contratto a favore di terzo diverso da quello eccezionalmente ammesso nell'art. 1920 c.c. nell'uno caso; il trustee nell'altro);
b) tale meccanismo indiretto è il frutto della combinazione fra un negozio *inter vivos* (un contratto a favore di terzo nell'uno caso; un trust *inter vivos* nell'altro) con un negozio testamentario (la designazione per testamento del beneficiario del contratto a favore di terzo da parte dello stipulante nell'uno caso; la designazione per testamento del beneficiario del trust *inter vivos* da parte del disponente nell'altro);
c) per effetto del meccanismo attributivo indiretto utilizzato nessuno potrà affermare, fino alla morte dell'autore della liberalità (momento in cui il testamento recante la designazione diverrà efficace), di vantare un'aspettativa giuridica all'acquisto della liberalità, tanto che pare difficile escludere la natura *mortis causa* della liberalità stessa.

7. Il principio della "personalità della volizione liberale"

Nel caso in cui il trust (sia esso testamentario⁴³ o *inter vivos*) miri a realizzare una liberalità nei confronti dei beneficiari, come normalmente accade nei cosiddetti trust familiari, occorre evitare di attribuire al trustee un potere discrezionale illimitato nell'individuare i beneficiari e/o l'oggetto delle sue attribuzioni.

Esiste infatti, nel nostro ordinamento, il principio di personalità della volizione liberale. In ambito testamentario, infatti, l'art. 631, primo comma, c.c. fissa la regola generale secondo la quale la dichiarazione di volontà *mortis causa* deve integralmente - cioè per quanto concerne sia il beneficiario che l'oggetto del lascito - provenire dal *de cuius*. Tale regola trova implicita conferma, fra l'altro, nell'art. 589 c.c., che vieta il cosiddetto testamento collettivo.

Quanto al profilo dei soggetti beneficiari del lascito, la legge fissa comunque tre eccezioni a tale principio generale. La prima di esse è prevista dall'art. 631, secondo e terzo comma, c.c., che tratta del cosiddetto

"*legato soggettivamente alternativo*": in base alla norma, è consentito al testatore disporre un legato in favore di una persona o di un ente che saranno scelti da un terzo all'interno di una "*rosa*" di soggetti, ovvero in favore di una persona appartenente a famiglie o categorie di persone indicate dal testatore.

La seconda eccezione è contenuta nell'art. 699 c.c., che prevede un tipo di disposizione testamentaria rientrante nel *genus* di quelle - appena esaminate - di cui all'art. 631, secondo comma, c.c.: trattasi della disposizione prevedente l'erogazione periodica, per un certo periodo di tempo o in perpetuo e per fini di pubblica utilità, di una somma di denaro determinata a favore di persone fisiche che un terzo dovrà scegliere all'interno della categoria ovvero fra i discendenti delle famiglie indicati dal testatore.

La terza eccezione, infine, si ricava *a contrario* dall'art. 630, secondo comma, c.c., che consente al *de cuius* di predisporre un lascito genericamente a favore dei poveri (o di altre categorie di soggetti bisognosi) e di attribuire ad un terzo il potere di determinare l'uso o il pubblico istituto a beneficio del quale esso è destinato.

Quanto poi al profilo dell'oggetto del lascito, il principio di personalità della volizione subisce deroghe più numerose. Una prima eccezione si ricava *a contrario* dall'art. 632, primo comma, c.c.: è ammesso il legato che attribuisce ad un terzo il potere di determinarne l'oggetto o la quantità, purché detta discrezionalità non sia assolutamente libera (cosiddetto "*arbitrium merum*"), ma debba esplicarsi nel rispetto di criteri direttivi predisposti dallo stesso *de cuius* (cosiddetto "*arbitrium boni viri*").

Altra deroga, contenuta nell'art. 632, secondo comma, c.c., è data dal legato remuneratorio.

Trattasi di una *species* del *genus* di legato previsto dal primo comma della norma stessa: in questo caso il parametro oggettivo che dovrà esser tenuto presente dal terzo nell'individuazione dell'oggetto del legato è dato dal valore dei servizi resi al defunto dal legatario. Altra eccezione (artt. 653 e 664 c.c.) è il legato di cosa genericamente determinata: il terzo dovrà individuare beni rientranti nel *genus* indicato dal *de cuius* ed aventi qualità non inferiore alla media.

Vi è poi il legato alternativo (art. 665 c.c.), in cui il terzo sceglierà fra più beni indicati dal *de cuius* l'oggetto del lascito. Occorre, infine, menzionare l'ipotesi - prevista dagli artt. 706 c.c. e 733, secondo comma, c.c. - della divisione testamentaria che, per volontà del *de cuius*, viene effettuata (o meramente progettata) da soggetti diversi da costui.

Il principio della personalità della volizione vige anche in tema di donazione. Viene al riguardo in questione, in primo luogo, l'art. 778, primo comma, c.c., il quale

vieta l'attribuzione a terzi del potere di individuare il beneficiario o l'oggetto della liberalità.

I temperamenti al divieto sono contenuti (rispettivamente: quanto al beneficiario e quanto all'oggetto) nei due successivi commi della norma citata: è possibile, infatti, attribuire al terzo il potere di scegliere il beneficiario all'interno di una "*rosa*" di soggetti o enti ovvero fra gli appartenenti a determinate categorie di persone indicate dal donante, come pure il potere di scegliere l'oggetto della liberalità all'interno di una "*rosa*" di oggetti indicati dal donante ovvero entro i limiti di valore dal donante stesso fissati.

Da quanto si è fin qui esposto discende, in primo luogo, che un trust interno testamentario deve senz'altro conformarsi al principio di personalità della volizione liberale e che, dunque, il disponente il quale intenda affidare ad un terzo (poco importa se costui è il trustee, il guardiano o altro soggetto) il compito di individuare i beneficiari dovrà previamente indicare una "*rosa*" o una categoria di soggetti all'interno della quale il trustee dovrà operare la sua scelta; analogamente, se il disponente intenda affidare ad un terzo il compito di individuare l'oggetto delle attribuzioni beneficiarie dovrà fornirgli dei criteri direttivi per l'esercizio di tale sua discrezionalità.

Quanto poi al trust liberale *inter vivos*, poiché esso realizza una donazione indiretta⁴⁴, appare plausibile ritenere che neppure esso possa sfuggire all'applicazione del principio di personalità della volizione liberale e che, dunque, si debba estendere ad esso quanto detto per il trust testamentario.

Per ragioni che sarebbe lungo esporre in questa sede, infatti, la dottrina è prevalentemente orientata a ritenere che il sopra esaminato art. 778 c.c. sia applicabile in via analogica anche alle liberalità indirette⁴⁵ e, dunque, anche al trust liberale *inter vivos*⁴⁶: tanto dovrebbe bastare - riterrai - per indurre gli operatori alla massima prudenza.

8. Può il giudice italiano nominare un trustee o un guardiano?

Non appare consigliabile inserire nell'atto istitutivo (come sovente, invece, accade)⁴⁷ clausole che rimettano ad un organo giudiziario la nomina del trustee e/o del guardiano: trattandosi, in tali casi, di emettere un provvedimento (rientrando nell'ambito della volontaria giurisdizione⁴⁸) che è previsto dalle leggi regolatrici straniere ma non anche da norme italiane, infatti, potrebbe accadere (e già è accaduto) che il giudice rigetti la relativa istanza⁴⁹.

E' noto, infatti, che i provvedimenti di volontaria giurisdizione sono soggetti al principio di tipicità⁵⁰.

Onde ovviare a tale inconveniente, dunque, l'atto istitutivo dovrà prevedere meccanismi di sostituzione di tali soggetti che non rendano necessario il ricorso al giudice⁵¹.

saverio.bartoli@gmail.com

⁴¹ Clausole siffatte, del resto, vengono proposte agli operatori anche nei formulari cui si è fatto riferimento nel paragrafo 1: cfr ad esempio M. LUPOI, *L'atto istitutivo*, cit., 75, 451 ("art. 6"), 459-460 ("art. 1 lettera B punto 2" e "art. 2 lettera B punto 2"); in tali clausole il potere di designazione compete al cosiddetto terzo incrementatore del trust, il quale è parimenti qualificabile come disponente, in quanto vincola in trust ulteriori beni in epoca successiva all'istituzione del medesimo), 533 ("art. 8" dell'atto istitutivo n. 3; tale clausola prevede due ipotesi: alla lett. A quella del terzo incrementatore del trust che nomina i beneficiari con atto tra vivi; alla lett. B quella del disponente che nomina i "Beneficiari del residuo" con atto tra vivi o testamento) e 566 ("art. 20" dell'atto istitutivo n. 5: qui è il disponente che nomina i beneficiari con atto tra vivi o testamento). Una clausola similare è reperibile ancora in M. LUPOI, *L'atto istitutivo*, cit., 451-452 ("art. 7-A-2"); essa è inserita in un trust in cui i beneficiari sono inizialmente già individuati e prevede che, "in loro mancanza", beneficiari saranno i soggetti che il disponente nominerà nel corso della durata del trust.

⁴² Il quale, da solo, dovrebbe bastare ad un professionista prudente per rifuggire da dette clausole...

⁴³ Ammesso che il lettore, dopo aver visionato il precedente paragrafo 3, sia ancora disposto ad utilizzarlo...

⁴⁴ Cfr in tal senso, ad esempio G.DE NOVA 2000, 162; S.BARTOLI, *Il Trust*, Milano 2001, 647.

⁴⁵ Cfr. U.CARNEVALI, *Le donazioni*, in Trattato di diritto privato diretto da P.Rescigno, vol.6, Torino 1984, 534; B.BIONDI, *Le donazioni*, in Trattato di diritto civile italiano diretto da F.Vassalli, vol.XII, tomo 4, Torino 1961, 929-930.

⁴⁶ Cfr E.MOSCATI, *Trust e vicende successorie*, in EDP 1998, 1114-1115; S.BARTOLI, *Il Trust* cit., 696; S.BARTOLI-D.MURITANO, *Le clausole* cit., 27 ss.; R.SICLARI, *Trust e passaggio generazionale di impresa*, in TAF 2011, 132. In senso contrario, autorevolmente, cfr M.LUPOI, *Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario* cit. 183 ss. (si tratta, fra l'altro, dell'unica parte di tale opera che menziona - sia pure senza indicarne la paternità ed allo scopo di confutarla - un'opinione contrastante con quella dell'autore: sul punto cfr anche la nota 6). Su tutta la questione cfr *amplius* da ultimo S.BARTOLI-D.MURITANO-C.ROMANO, *Il trust e l'atto di destinazione liberali, capitolo secondo*, § 4, in corso di pubblicazione per Giuffrè-Milano.

⁴⁷ Clausole siffatte, del resto, vengono proposte agli operatori anche nei formulari cui si è fatto riferimento nel paragrafo 1: cfr ad esempio M. LUPOI, *L'atto istitutivo*, cit., 234, 499 ("art. 2"), 519 (cfr. art. 11 dell'atto istitutivo di trust), 524 (cfr. art. 4 dell'atto istitutivo di trust), 541 (cfr. art. 30 dell'atto istitutivo di trust), 548 (cfr. art. 11 dell'atto istitutivo di trust), 561 (cfr. art. 8 dell'atto istitutivo di trust) e 599 (cfr. art. 7 dell'atto istitutivo di trust).

⁴⁸ Tale parebbe, infatti, la natura di tali provvedimenti, avendo essi attinenza con la titolarità di un ufficio di diritto privato: cfr, con riferimento al trustee, M.LUPOI, *L'atto istitutivo di trust* cit., 234; L.CONTALDI, *Il trust nel diritto internazionale* cit., 281; L.PENASA, *Giurisdizione volontaria o contenziosa per una domanda di rimozione dall'incarico di trustee retta dalla legge inglese?*, in Int'l Lis 2009, 147-148.

⁴⁹ L'unica via per ritenere che detti provvedimenti possano essere emessi appare quella di ritenere che tali norme straniere siano ormai divenute, dopo la ratifica della Convenzione, nostre norme interne *extra codices*. Come subito si vedrà, però, non tutti i giudici sono di questo avviso. Per dubbi sull'ammissibilità di tali provvedimenti cfr. S.BARTOLI-D.MURITANO, *Le clausole* cit., 155 ss. e 159 ss.; S.BARTOLI, *Trust e atto di destinazione* cit., 326 ss.; per la tesi favorevole a siffatti provvedimenti giudiziari cfr invece A.DI SAPIO, *Trust e amministrazione di sostegno (Atto primo)*, TAF 2009, 486; L.FRISSO-D.PARISI, *Trust istituito da un minore nel suo esclusivo interesse*, TAF 2009, 380-382; in giurisprudenza si registrano pronunzie sia contrarie (cfr Trib.Crotone 29.9.2008, TAF 2009, 37; Trib.Reggio Emilia 6.3.2010 in Trust 2010, 274; Trib.Reggio Emilia 27.8.2011 in Trusts 2012, 61) che favorevoli (cfr. Trib. Genova 29.3.2010, TAF 2010, 408; sia pure all'esito di un procedimento cautelare e, dunque, contenzioso, Trib.Milano 22/1/2013 in Trusts 2013, 537).

⁵⁰ Cfr. ad esempio G. SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale*. Vol.I. Procedimento e uffici in generale, Milano 1985, 28 ed ivi nt. 60, 133 e 148

⁵¹ L'atto istitutivo, ad esempio, potrebbe individuare una serie di soggetti destinati a ricoprire tali uffici in ordine successivo e prevedere che, ove per qualsiasi ragione il trust resti senza trustee o guardiano, alla nomina di costoro provveda il Presidente di un Ordine Professionale.

NORME E TRIBUTI

Errati versamenti da parte dei contribuenti

Problematiche applicative e soluzioni interpretative
Circolare n. 27/E del 2 agosto 2013 dell'Agenzia delle Entrate

CARLO NICOLÒ DRIGO

Ordine di Venezia

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 27/E del 2 agosto 2013 (di seguito semplicemente "la Circolare"), ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità operative per la "rettifica" di errati versamenti effettuati dai contribuenti.

In particolare, l'Amministrazione Finanziaria è intervenuta a seguito di numerose richieste di chiarimenti relative alle modalità di versamento delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto IRPEF, IRES e IRAP, con specifico riferimento a quanto disposto dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, secondo cui tali versamenti "(...) possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo". A tale riguardo, la Circolare risponde ai dubbi interpretativi sorti con riferimento ai casi in cui il contribuente provveda al versamento delle imposte nel maggior termine di 30 giorni dalla scadenza prevista (ad esempio 16 luglio anziché 16 giugno), senza però applicare, in tutto o in parte, la prevista maggiorazione, ovvero determini l'imposta e, conseguentemente, la maggiorazione, in misura inferiore a quanto dovuto. Nello specifico, è stato chiesto se l'integrale versamento della maggiorazione debba considerarsi presupposto costitutivo della possibilità di effettuare il versamento nei trenta giorni successivi alla scadenza di legge (cosiddetto "termine lungo"), con la conseguenza, in caso di risposta affermativa, che eventuali carenti versamenti della maggiorazione determinerebbero il tardivo versamento dell'imposta per l'intero ammontare. Inoltre, la Circolare chiarisce anche le incertezze riguardanti l'efficacia dell'istituto del "ravvedimento operoso", di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, laddove le somme dovute per sanare l'irregolarità commessa siano state commisurate al minor versamento eseguito nel "termine lungo", ovvero quando l'importo versato a titolo di ravvedimento (sanzione e/o interessi) sia comunque inferiore a quanto dovuto. Infine, ulteriori dubbi interpretativi sono stati risolti con riferimento alle conseguenze di errori marginali commessi dai contribuenti nel versamento delle somme dovute per la definizione degli avvisi d'accertamento. Tutto ciò premesso, di seguito si analizzano i chiarimenti forniti dall'Amministrazione Finanziaria, seguendo, per semplicità, l'ordine espositivo della Circolare.

Insufficiente versamento dell'imposta e della maggiorazione nel "termine lungo"

Al riguardo, l'Agenzia ricorda preliminarmente che, secondo quanto disposto dal citato art. 17, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 435/2001, il versamento del saldo delle imposte dirette deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta

(ossia, per le società con l'esercizio coincidente con l'anno solare e per le persone fisiche, entro il 16 giugno). Il successivo comma 2 del medesimo articolo, come noto, dà la possibilità di effettuare detti versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, con una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo pari allo 0,40% delle somme da versare.

Inoltre, la Circolare ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 241/97, i predetti versamenti possono essere effettuati, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, ad eccezione dell'acconto di novembre che deve essere versato in un'unica soluzione.

Anche in quest'ultimo caso (versamento rateale), è riconosciuta la possibilità di iniziare il ver-



samento del piano di rateazione nei trenta giorni successivi, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo d'interesse corrispettivo (oltre all'applicazione degli interessi "da rateazione", nella misura del 4% annuo).

I medesimi termini si applicano, come noto, anche al versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione unificata annuale, che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 542/1999, può essere versato successivamente al "16 marzo di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data".

Una volta ricapitolato il quadro normativo relativo ai versamenti, prima di passare all'analisi delle problematiche elencate in premessa, la Circolare precisa che "i principi di seguito illustrati trovano, dunque, applicazione anche con riferimento alle richiamate ipotesi di versamento con maggiorazione".

Tutto ciò premesso, l'Agenzia ricorda, come già in precedenza chiarito dall'Amministrazione Finanziaria con la Circolare del 23 luglio 1998, n. 192/E, par. 1.1, in merito all'omesso o insufficiente

pagamento, alle prescritte scadenze, delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione, che il Legislatore ha previsto due distinti termini per il versamento per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare: il primo è il 16 giugno, l'altro nei successivi trenta giorni e, dunque, il 16 luglio. Secondo la Circolare, il versamento effettuato nel più ampio termine risulta tempestivo, "con la particolarità che l'adempimento dell'obbligazione tributaria avviene mediante il pagamento dell'imposta incrementata di un importo, pari allo 0,40%, che si configura come parte del tributo medesimo".

Al riguardo, l'Amministrazione Finanziaria ricorda che nel parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 2 luglio 2012, n. 263000, è stato chiarito che "(...) il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell'importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all'omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento, e che di conseguenza la sanzione del terzo deve essere rapportata alla frazione dell'importo non versato, come disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 per l'ipotesi di versamento parziale tempestivo (...)". Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, infatti, "nel dubbio, deve privilegiarsi un'interpretazione della norma conforme ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e certezza del diritto (...)".

In proposito, la Circolare rammenta che gli interessi sul versamento effettuato nel "termine lungo" rappresentano il "corrispettivo" per il vantaggio che il contribuente trae dalla disponibilità di una somma di denaro spettante all'ente creditore. Del resto, la maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, nella misura dello 0,40%, viene versata congiuntamente all'imposta dovuta, aggiungendosi a questa, senza distinzione di codice tributo.

Sulla base di quanto premesso, la Circolare afferma che, se l'imposta effettivamente dovuta (imposta + maggiorazione) risultasse maggiore rispetto a quella versata nel "termine lungo", detto versamento non è da considerarsi tardivo tout court, ma semplicemente insufficiente. Conseguentemente, la sanzione, in misura ordinaria - pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 - deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel "termine lungo" e quanto dovuto (imposta + maggiorazione).

Inoltre, l'Agenzia precisa ulteriormente che "non assume rilevanza stabilire se il contribuente abbia versato la sola imposta e non abbia versato la maggiorazione, o se abbia eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente, proprio perché, non potendosi distinguere i due importi (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo complesso

Errati versamenti da parte dei contribuenti

SEGUE DA PAGINA 17

*insufficiente*¹.

Da quanto chiarito, risulta evidente che i principi illustrati dall'Amministrazione Finanziaria, con riferimento al caso dell'intervento degli organi di controllo per il recupero dell'insufficiente versamento dell'imposta e l'irrogazione delle relative sanzioni, debbono ritenersi validi anche per il caso in cui sia il contribuente stesso a provvedere, mediante l'istituto del ravvedimento operoso, a sanare la medesima irregolarità. Tale circostanza viene peraltro confermata dall'ulteriore esemplificazione fornita nella Circolare².

Efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti

Dopo aver chiarito le modalità di determinazione delle sanzioni e degli interessi (sia relativi all'attività di controllo che al ravvedimento) in caso di insufficiente versamento entro il c.d. "termine lungo", l'Agenzia passa ad analizzare le conseguenze dell'erronea determinazione, da parte del contribuente, degli importi pagati al fine di poter sanare autonomamente precedenti violazioni mediante l'istituto del ravvedimento operoso. Si analizzano, in sostanza, le conseguenze di un "erroneo ravvedimento", cioè le conseguenze di un ravvedimento "parziale".

A tale proposito, la Circolare precisa, in virtù di quanto già chiarito con la Risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011, che il ravvedimento di quanto originariamente e complessivamente dovuto può considerarsi perfezionato anche solo parzialmente, cioè limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento stesso. In questo quadro, una volta scaduti i termini per il ravvedimento, l'eventuale somma che residua (maggiore imposta dovuta incrementata o meno della percentuale dello 0,40%) non potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 in tema di ravvedimento.

In merito all'individuazione del *dies a quo* dal quale far decorrere i termini per il ravvedimento, con riferimento al versamento del saldo e del primo acconto dovuti in base alle dichiarazioni, è stato chiarito che "andrà considerato il termine entro cui si è scelto di eseguire l'originario versamento da correggere (16 giugno o 16 luglio)". Inoltre, "laddove il contribuente non abbia versato alcun importo, né entro il 16 giugno né entro il 16 luglio, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute - sia in sede di ravvedimento (parziale o meno) che di recupero da parte degli uffici - è la data naturale di scadenza, ossia il 16 giugno".

Le sanzioni, pertanto, saranno irrogate dagli uffici, su tale somma residua, nella misura ordinaria, insieme agli interessi per il tardivo versamento, con decorrenza dalla scadenza del termine di versamento "scelto" dal contribuente (16 giugno o 16 luglio)³. L'Agenzia ipotizza poi un ulteriore caso, in cui il contribuente, in sede di ravvedimento, pur versando sia l'imposta, che le sanzioni e gli interessi, abbia tuttavia pagato per intero l'imposta dovuta, ma abbia, invece, commisurato sanzioni e/o interessi ad un importo inferiore.

In tale evenienza, precisa la Circolare, "il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell'imposta - comprensiva o meno della maggiorazione a seconda della data dell'originario versamento - proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo". Inoltre, la circostanza che nel modello F24 occorra indicare separatamente imposta, interessi e sanzioni "non fa venir meno l'unitarietà dell'istituto ma, al fine di avere evidenza dell'intenzione del contribuente di avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso, è necessario che, in sede di predisposizione del modello di versamento, lo stesso abbia quantomeno provveduto ad imputare parte di quel versamento all'assolvimento delle sanzioni, indicando l'apposito codice tributo".

Sulla differenza non sanata, precisa la Circolare, andranno irrogate, ad opera degli uffici competenti, le sanzioni in misura ordinaria e/o recuperati gli interessi non versati, da computare, anche in tal caso, con decorrenza dalla data dell'originario versamento (16 giugno o 16 luglio). Inoltre, l'Agenzia precisa che, poiché i criteri di determinazione di quanto dovuto in presenza di versamenti carenti, secondo le precisazioni sopra fornite, "potranno essere applicati in via automatizzata solo a seguito della modifica delle procedure informatiche del controllo automatizzato dei versamenti, in attesa dei necessari adeguamenti, gli uffici applicheranno i suddetti criteri agli esiti scaturenti dai controlli automatizzati". Inoltre, "gli stessi uffici provvederanno, ove occorra, a variare i codici tributo e a suddividere gli importi versati a vario titolo (imposta, interessi, sanzione) in modo da determinare l'importo ancora da versare sulla base della percentuale di completamento individuata secondo le indicazioni sopra fornite. Gli uffici sono inoltre tenuti ad abbandonare il contenzioso eventualmente pendente instaurato sulla base di principi difforni da quelli enunciati nella presente circolare. Per le sanzioni già irrogate con provvedimento definitivo non è ammessa la ripetizione di quanto pagato".

Carenti versamenti degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento

La Circolare precisa, da ultimo, che sono pervenute all'Amministrazione Finanziaria anche numerose richieste di chiarimenti in merito alle conseguenze derivanti nell'ipotesi di versamenti eseguiti dal contribuente per un ammontare inferiore a quello dovuto a titolo di definizione della pretesa tributaria.

In particolare, la questione è sorta con riferimento alle conseguenze di carenti versamenti a titolo di acquiescenza all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. n. 218/97, nell'ipotesi di pagamenti eseguiti dal contribuente per un ammontare inferiore a quello dovuto. Fino ad ora, al ricorrere di tale fattispecie, l'acquiescenza non si riteneva validamente perfezionata, con la conseguente iscrizione a ruolo (o l'affidamento del carico all'Agente della riscossione, in caso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 78/2010) degli importi non versati e delle sanzioni irrogate nella misura intera.

Al riguardo, la Circolare ricorda preliminarmente che, nel caso in cui il contribuente intenda definire l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 218/1997, è tenuto a versare, entro il termine di presentazione del ricorso, le somme dovute a titolo di imposte, oltre agli interessi ed alle sanzioni in misura agevolata (riduzione a un terzo). Come noto, il contribuente può anche valutare di rinunciare alla definizione agevolata dell'intero accertamento e scegliere di definire le sole sanzioni ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 472/1997, riservandosi il diritto di presentare eventualmente ricorso per imposte e interessi e versando, entro il termine di proposizione del ricorso stesso, le sanzioni in misura agevolata.

Ciò premesso, l'Agenzia precisa che, qualora il contribuente intenda beneficiare della possibilità offerta dall'art. 15 del D. Lgs. n. 218/97, ma incorre in un errore materiale o di calcolo nel versamento delle somme dovute, l'acquiescenza può "ritenersi validamente perfezionata, purché la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione dell'accertamento". In questi casi, continua la Circolare, "il perfezionamento della definizione sarà, naturalmente, subordinato all'integrazione del dovuto da parte del contribuente. Non assume effetto preclusivo della definizione la circostanza che il versamento dell'integrazione sia effettuato con lieve tardività rispetto ai termini previsti dal richiamato art. 15". Analoghe indicazioni valgono anche nel caso in cui il contribuente intenda beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 472/1997, ovvero mediante "il pagamento di un importo pari ad un terzo della san-

SEGUE A PAGINA 19

¹ Al riguardo, la Circolare propone il seguente ESEMPIO 1: Si ipotizzi che il contribuente, nel termine lungo, abbia erroneamente versato a titolo di saldo IRES 2011 l'importo di Euro 100 - in luogo di Euro 400 effettivamente dovuti - unitamente alla maggiorazione dello 0,40% per un totale di Euro 100,4 (anziché Euro 401,6). L'ufficio provvederà all'irrogazione della sanzione nella misura ordinaria del 30% sull'importo di Euro 301,2, ossia sulla sola differenza tra quanto dovuto (imposta più maggiorazione), pari ad Euro 401,6, e quanto versato nel termine lungo, ossia Euro 100,4. In tale sede, si provvederà, altresì, al recupero della differenza d'imposta dovuta, di Euro 301,2, e degli interessi calcolati a far data dalla scadenza del termine lungo.

² Sempre con riferimento all'insufficiente versamento di cui al precedente ESEMPIO 1, l'Agenzia precisa, infatti, che, anteriormente ad eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, il contribuente può comunque decidere di regolarizzare l'errore commesso mediante l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso. Al riguardo, ricorda, richiamando quanto già precisato nella citata circolare n. 192/E del 1998, che la regolarizzazione spontanea può essere effettuata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 472/97, eseguendo il pagamento nel termine di trenta giorni dalla scadenza del "termine lungo":

* di quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40%;

* dei relativi interessi moratori calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza del termine lungo al giorno di effettuazione del pagamento;

* della sanzione ridotta pari al 3% dell'importo versato in ritardo (tributo e maggiorazione dello 0,40%).

In alternativa, la regolarizzazione può avvenire ai sensi del comma 1, lettera b) del citato art. 13, eseguendo il pagamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione:

* di quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40%;

* dei relativi interessi moratori calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza del termine lungo al giorno di effettuazione del pagamento;

* della sanzione ridotta pari al 3,75 per cento dell'importo versato in ritardo (tributo e maggiorazione dello 0,40%).

Per chiarire meglio le modalità di "ravvedimento lungo" di cui alla predetta lettera b) del citato art. 13, la Circolare fornisce il seguente ESEMPIO 2: Riprendendo la situazione descritta nell'esempio n. 1, la regolarizzazione dell'errore commesso può avvenire - ferma restando l'assenza di contestazioni da parte dell'ufficio - al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2012, mediante il versamento della differenza d'imposta (ossia del residuo tributo dovuto comprensivo della maggiorazione dello 0,40%) pari ad Euro 301,2, degli interessi, calcolati a far data dalla scadenza del termine lungo, e delle sanzioni ridotte.

³ Al riguardo, la Circolare propone la seguente esemplificazione (ESEMPIO 3): riprendendo l'esempio n. 1, laddove il contribuente, tenuto a versare Euro 301,2, versi invece entro il termine prescritto per il ravvedimento, un importo inferiore al residuo dovuto, ad esempio Euro 201,2, con sanzioni e interessi commisurati all'imposta versata, il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente a tale importo. La differenza dovuta e non regolarizzata di Euro 100 sarà oggetto di recupero da parte degli uffici, unitamente agli interessi (calcolati con decorrenza dal 16 luglio), e sulla stessa andrà irrogata la sanzione nella misura ordinaria del 30%.

I titoli in bilancio? Questione di fantasia

Che strana cosa, i principi contabili. Sia quelli nazionali che gli IAS. Si tratta di una costruzione che negli anni è venuta a raggiungere dimensioni notevoli, quasi esagerate; si contano migliaia di pagine, con indagini minuziose e innumerevoli approfondimenti specifici.

Eppure, tanta precisione, tanto rigore sono talvolta abbandonati per esigenze "cosmetiche". I principi contabili consentono infatti, in certi casi, di non rappresentare la realtà in modo corretto e veritiero.

Ci riferiamo, in particolare, alla questione della valutazione dei titoli. Titoli che in presenza di svalutazioni brusche, epperò anche momentanee, se ed in quanto destinati ad essere inseriti nel circolante, possono non essere oggetto di alcuna svalutazione e rimanere iscritti in bilancio al costo.

La questione è che così la voce titoli non è più rappresentativa di alcunché, nei bilanci di banche ed imprese, e questo almeno dal 2008.

Appunto da tale anno si possono (non si devono) non svalutare i titoli in portafoglio, all'unica condizione che la perdita di valore registrata sui titoli e sulle partecipazioni del circolante non abbia carattere durevole. Si gioca un po' con le parole, e si prevede uno specifico riferimento temporale: durevole. L'aggettivazione è non meglio specificata, e questo pare non aver creato problema alcuno, almeno per il momento. Ci viene in mente, un po' perché ce ne occupiamo da molti anni, la questione della

stessa aggettivazione utilizzata nella revocatoria delle rimesse bancarie. In quel caso la riduzione del debito deve essere anche durevole, per essere revocabile e sul termine ci si è sbizzarriti. Non è invece successo nulla relativamente al bilancio, su questo particolare aspetto. La norma (art. 15, comma 13 del D.L. n. 185/2008 conv. L. n. 2/2009), originariamente introdotta per il solo esercizio 2008, è stata successivamente estesa agli esercizi 2009, 2010 e 2011 e da ultimo, con il D.M. 18 dicembre 2012, anche all'esercizio 2012.

Questi interventi di proroga, e da ultimo, anche il D.M. 18 dicembre 2012, hanno motivato tale possibilità "considerato il permanere della situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari". Il decreto dice proprio così. Appare pacifico che, mentre per i titoli acquisiti nell'esercizio 2012 si potrebbe eventualmente sostenere il carattere non durevole della perdita, analoghe considerazioni paiono difficilmente sostenibili o, per dirla tutta, assolutamente insostenibili per titoli, ad esempio, già in portafoglio nell'esercizio 2008 (primo eserci-

zio di applicazione della deroga) o anche nei successivi.

Si tratta di un particolare aspetto che non dovrebbe essere sottovalutato né dagli amministratori, che secondo il documento interpretativo OIC 3, sono chiamati ad indicare nella Nota integrativa le motivazioni in base alle quali la perdita di valore del titolo non è stata considerata durevole, né dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Di fatto, è emerso come il D.M. continui ad essere utilizzato come un comodo lasciapassare: viene concessa questa opzione, e l'opzione va accolta per mascherare problemi durevoli, con incidenza sul reddito, senza porsi tanti perché. E la vera ragione è perché fa comodo mascherare, sotto il tappeto, la polvere e nei bilanci le svalutazioni non fatte.

Fino a qui per le imprese soggette ai Principi Contabili Nazionali; e per i soggetti IAS? Ecco allora che il Regolamento della Commissione europea del 15 ottobre 2008 n. 1004/2008/CE ha tra l'altro previsto quanto segue: - "in circostanze rare" (come la turbolenza finanziaria dal 2008) è consentita la riclassificazione di determinati strumenti finanziari dalla categoria "posseduti per la negoziazione" alla categoria del circolante; - il fair value dell'attività finanziaria alla data di trasferimento da una classe all'altra coincide con il costo.

L'informativa da fornire in Nota integrativa è peraltro molto dettagliata. Sono state così ef-

fettuate delle forzature all'impianto iniziale dello IAS 39 (possibilità di spostare un titolo all'interno di comparti, applicazione del fair value non del giorno dello spostamento ma del 1° luglio 2008), la cui struttura di base, però, rimane invariata. Certamente si tratta di una possibilità e non di un obbligo concessa ai soggetti IAS, i quali devono comunque fornire adeguata informativa in Nota integrativa.

In definitiva, quindi, nei bilanci troviamo ben poca, per non dire nessuna, rappresentazione della realtà, e questo proprio per legge, che ciò appunto consente. Ci dobbiamo accontentare. I problemi ci sono, ma tutti fanno finta che non ci siano. E' una soluzione di comodo che tra l'altro favorisce anche l'Amministrazione Finanziaria con imponibili più elevati, e con una maggiore imposizione fiscale che invero danneggia i soci.

Certo è che così si stravolgono tutti i principi di base; ma si tratta di una deroga per legge, e di fronte alla legge non si discute. Al momento.

Giuseppe Rebecca
Ordine di Vicenza

g.rebecca@studiorebecca.it



Errati versamenti da parte dei contribuenti

SEGUE DA PAGINA 18

zione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso".

La Circolare, pur non fornendo alcun principio che possa aiutare a definire quando la differenza tra l'importo dovuto e quello pagato possa essere considerato di "entità lieve", precisa, tuttavia che "occorre, in definitiva, salvaguardare i comportamenti dai quali traspaia con evidenza l'intenzione del contribuente di utilizzare correttamente i predetti istituti. Si ritiene, infatti, che in tali ipotesi sussista l'interesse comune delle parti ad addivenire alla definizione, in osservanza dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e, nello specifico, dell'attività di accertamento. L'Ufficio potrà pertanto ritenere validamente perfezionata la definizione effettuata attraverso il versamento di un ammontare leggermente inferiore a quello dovuto, a titolo di definizione della pretesa tributaria, e successivamente integrato dal contribuente".

Da ultimo, l'Agenzia delle Entrate tratta anche il caso dell'accertamento con adesione. In partico-

lare, è stato chiarito che, qualora il contribuente effettui, a causa di un errore materiale o di calcolo, un carente versamento delle somme dovute per il perfezionamento dell'accertamento con adesione, restano valide le indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Accertamento con la Circolare n. 65/E del 28 giugno 2001, nello specifico "laddove viene chiarito che in presenza di anomalie di minore entità, l'Ufficio può valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione e quindi alla produzione degli effetti giuridici dell'atto sottoscritto".

In particolare, ricordiamo che la suddetta Circolare 65/E ha chiarito che sussiste sempre il requisito dell'interesse pubblico al perfezionamento: - nel caso di accertamento notificato e non impugnato dal contribuente, per il quale al momento del riscontro residuano i termini d'impugnativa, al fine di evitare un prevedibile procedimento di contenzioso in relazione ad un avviso di accertamento i cui elementi costitutivi sono già stati oggetto di diversa valutazione da parte dello stesso ufficio in sede di atto di adesione; - nel caso di procedimento di adesione innesco su iniziativa dell'ufficio, ai sensi dell'art. 5 ovvero dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, al fine di evitare dispersione di attività am-

ministrativa e aggravio del generale procedimento di accertamento: l'ufficio dovrebbe infatti procedere alla notifica di un avviso di accertamento coerente con le determinazioni assunte in sede di sottoscrizione dell'atto di adesione e quindi con esiti contabili sostanzialmente invariati rispetto a quelli già oggetto di adesione, con l'unica conseguenza, pregiudizievole per l'Erario, della relativa riscossione posticipata nel tempo. In tali casi, chiarisce ancora la Circolare del 2001, "il contribuente sarà pertanto con immediatezza invitato:

- a perfezionare l'adesione in relazione agli aspetti di riscontrata carenza, entro un breve termine appositamente assegnato dall'ufficio, tenendo debito conto dell'eventuale imminente decadenza dell'azione accertatrice; il nuovo termine assegnato dall'ufficio ai fini del perfezionamento dell'adesione non può comunque essere superiore ai venti giorni previsti dall'art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 218 del 1997;

- in caso di omesso, tardivo, insufficiente versamento delle imposte dovute, alla corresponsione degli interessi legali, calcolati per dietimi a decorrere dal primo giorno successivo alla originaria scadenza del termine di cui al citato comma 1 dell'art. 8".

carlo.nicolo.drigo@gmail.com

NORME E TRIBUTI

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive e il ruolo del Dottore Commercialista

Prime riflessioni sullo stato di attuazione del SUAP

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è stato istituito con decorrenza dal 29 marzo 2011 e dovrebbe rappresentare il soggetto pubblico unitario di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 59/2010. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività precedenti ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.

Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

Il Portale istituzionale SUAP è il www.impresainungiorno.gov.it; ogni Comune entro fine marzo 2011 ha dovuto registrarsi riportando la propria anagrafica, il Responsabile SUAP e lo strumento informatico telematico che questa Amministrazione Comunale intende mettere a disposizione per l'Utente che intende inviare una pratica SUAP.

La soluzione informatica minima per poter gestire le pratiche SUAP da parte di un Comune è una casella di Posta Elettronica Certificata, PEC. Sono disponibili delle soluzioni informatiche evolute che prevedono la compilazione online delle pratiche SUAP complete di integrazione con il Registro Imprese, pagamento online delle pratiche e Conservazione a Norma della documentazione SUAP (tutte funzioni obbligatorie per una corretta gestione delle pratiche).



Il logo Suap del Comune di Palermo

PAOLA SCHIAVO
Ordine di Vicenza

Riferimenti normativi e definizione

SUAP

Art. 38 D.Lgs. 112/2008 convertito con L. 133/2008; D.P.R. 160/2010 e D.P.R. 159/2010

Comunicazione Unica

Art. 9 del D.L. 7/2007 convertito con L. 40/2007

Direttiva Servizi

Direttiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio; D. Lgs. 59/2010

Impresa.gov.it

Iniziativa connessa all'attuazione del primo piano nazionale di e-government (2000-2003)

Nella Regione Veneto circa l'87% dei Comuni (507 su 581) utilizzano una stessa soluzione informatica evoluta per la compilazione delle pratiche SUAP (a livello Italia utilizzatori 3057 su 8.092). Regione Veneto, Ministero per lo Sviluppo Economico e UNIONCAMERE Veneto hanno stipulato una convenzione (ottobre 2012) per creare una sinergia al fine di supportare i Comuni in questa fase di avvio dei SUAP. In questa convenzione sono stati fissati i criteri tecnologici e funzionali per una corretta gestione dello sportello telematico SUAP.

UNIONCAMERE tramite le Camere di Commercio (che hanno una consolidata esperienza nelle procedure telematiche del Registro Imprese) provvederà ad organizzare iniziative formative e informative rivolte a Funzionari Comunali SUAP e agli Utenti (Professionisti *in primis*) SUAP.

L'Ente Regionale Veneto ha dato l'avvio ad un importante processo di standardizzazione della modulistica che dovrà essere gestita dalle procedure informatiche SUAP (commercio, urbanistica, ambiente, ecc).

Malgrado la normativa del SUAP si presenti come un'importante innovazione sia per l'impatto organizzativo che coinvolge le diverse Pubbliche Amministrazioni, e sia per le conseguenze nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e clienti/utenti, si rilevano tuttora significative difficoltà in ordine alla sua attuazione.

Le criticità del nuovo Sportello Unico sono per lo più legate:

– alla *normativa articolata*. Il principio ispiratore della disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive è la semplificazione e quindi la regolamentazione del procedimento unico, contenuta nel D.P.R. n. 160/2010, andrebbe gestita con la necessaria flessibilità. Gli operatori dello Sportello unico si trovano di fronte

una estrema varietà di tipologie di imprese (grandi o piccole, della produzione o dei servizi, interessate ad un nuovo insediamento o ad un piccolo adeguamento) e di bisogni, per cui il procedimento unico disegnato dalla norma, frequentemente, risulta in parte inadeguato, se si pretende di applicarlo alla lettera. Gli operatori del SUAP devono essere in grado di adattare il procedimento alle esigenze del cliente/utente, ricercando la massima semplificazione e la massima celerità, evitando di aggiungere anelli nella catena burocratica. Lo Sportello Unico per le attività produttive non dovrebbe ridursi ad un mero strumento di acquisizione di domande, ma dovrebbe fornire risposte e costruire assieme al cliente/utente la soluzione del suo problema.

– alla *complessità organizzativa*. I Comuni per attivare compiutamente la struttura devono progettare l'attività organizzativa e provvedere alla divulgazione, in modo da essere funzionanti ed efficienti, ad esempio, stabilendo un'ideale sperimentazione. A questo riguardo, in effetti, sembra esserci ancora molta strada da percorrere.

– alla *frammentazione informatica*. I Comuni hanno la possibilità di adottare soluzioni informatiche tra loro differenti: ciò comporta disallineamenti che, tra l'altro, impongono al Professionista di turno un notevole sforzo di adattamento al caso specifico, che potrebbe essere evitato attraverso l'adozione generalizzata di un software standardizzato.

Il "procedimento automatizzato" presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive

Il "procedimento automatizzato" presso il SUAP è disciplinato dall'art. 5, rubricato "Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze". Tale titolazione si riferisce a due procedimenti: un procedimento attivato dalla Segnalazione certificata di inizio attività ("segnalazioni") e un secondo procedimento attivato da una domanda ("istanze"), che dovrebbe essere quindi concluso con una autorizzazione. In realtà il contenuto dell'articolo tratta solo di Scia. A questo riguardo va rilevato che la norma tratta di due diversi tipi di procedimento con Scia: il procedimento per l'avvio dell'esercizio dell'attività e il procedimento per la realizzazione (o modificazione) dell'impianto produttivo di beni o servizi, quando la disciplina edilizia preveda che il titolo abilitante sia conseguito con Denuncia di inizio attività, oggi Scia, almeno per gli impianti produttivi di beni o servizi, alla luce del dettato del D.P.R. n. 160/2010. Ciò è confermato dal rinvio che il comma 1 dell'art. 5 fa alle attività di cui all'art. 2, comma 1 del regolamento. Tali attività sono:

- "l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi";
- la "localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività".

È opportuno rammentare anche l'art. 6 del D.P.R. n. 160/2010 ("Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa") che disciplina il procedimento automatizzato presso l'Agenzia per le imprese; nonché l'art. 20 della legge n. 241/1990 che – in caso di silenzio assenso – stabilisce che la ricevuta emessa au-

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive

SEGUE DA PAGINA 20

automaticamente “equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide”.

L'analisi del procedimento automatizzato con Scia per l'avvio dell'esercizio dell'attività (art. 5 D.P.R. n. 160/2010) può essere suddivisa nelle seguenti fasi:

1. Presentazione della Scia

La Segnalazione certificata di inizio attività è presentata al SUAP (comma 1), ma nel caso in cui sia contestuale alla ComUnica, per la nascita dell'impresa, la Segnalazione va presentata alla Camera di commercio, che la trasmette immediatamente al SUAP (c. 2). Non si comprende questo doppio passaggio, che nella formulazione si presenta come obbligatorio e non facoltativo. Infatti non è prevista a carico della Camera di commercio nessuna attività istruttoria e nemmeno di verifica della completezza formale della Segnalazione. Tale contestualità, inoltre, appare difficilmente praticabile: infatti, prima di iniziare l'attività (Scia), di norma, l'impresa deve esistere (ComUnica). Non solo, ma prima di iniziare l'attività, l'impresa dovrà realizzare o acquisire la sede e questa attività di acquisizione della sede è precedente e diversa dall'avvio dell'attività caratteristica, per la quale, se previsto, dovrà presentare la Scia o ottenere l'autorizzazione.

2. Verifica formale e rilascio della ricevuta

Il SUAP verifica con modalità informatica la completezza formale della Segnalazione e dei relativi allegati e rilascia automaticamente una ricevuta, in caso di verifica positiva (art. 5, comma 4).

Questa disposizione impone che il SUAP sia dotato di un software in grado di effettuare la verifica della completezza formale della Segnalazione e degli allegati e, quindi, di rilasciare “automaticamente”, all'esito della verifica positiva effettuata dal software medesimo, una ricevuta, sempre per via telematica.

Non appare di soluzione immediata la sostituzione dell'uomo con un software, per la verifica della completezza formale della Segnalazione e dei suoi allegati e non appare semplice la produzione di un software di questo tipo, soprattutto in caso di trasmissione della Scia tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). In ogni caso gli operatori del SUAP dovranno avvicinarsi il più possibile a questa modalità, in attesa delle adeguate soluzioni procedurali prima e informatiche poi del problema, rilasciando immediatamente (con modalità telematica) la ricevuta di consegna della Segnalazione. Tale ricevuta consente all'imprenditore di avviare immediatamente l'esercizio dell'attività produttiva o di servizi.

La verifica della completezza formale della Segnalazione dovrà essere effettuata immediatamente (o comunque il prima possibile: il Regolamento non stabilisce termini al riguardo).

3. Verifica negativa completezza formale della Scia

Il caso della verifica con esito negativo della completezza formale della Scia non è trattato dal Regolamento. E' però evidente che il SUAP, in tale caso, dovrà adottare un atto di rigetto della Scia, che comunichi contestualmente che l'esercizio dell'attività non può iniziare. In tale caso il procedimento non inizia neppure a decorrere. Contestualmente il SUAP indicherà i motivi della incompletezza formale della Segnalazione presentata e specificherà che, per avviare l'esercizio dell'attività, l'interessato potrà presentare un'altra Scia, completa. Nel caso di esito positivo della verifica della completezza formale, la decorrenza del procedimento sarà comunque il momento della consegna della Scia allo Sportello. La previsione di una completezza formale della Scia, prima di rilasciare la “rice-

vuta”, come si vede, crea elementi di complicazione nel procedimento. Tali elementi di complicazione sono moltiplicati dalla procedura telematica, che richiede la distinzione tra ricevuta di PEC e ricevuta del controllo formale, la distinzione tra ricevuta del controllo formale e la comunicazione di avvio del procedimento, ecc. Meglio sarebbe applicare l'art. 19 della legge 241/1990, dove non si parla di controllo formale e di ricevuta conseguente, con molte semplificazioni in più, anche nel procedimento informatico, dove tutto può essere risolto dalla ricevuta prodotta automaticamente dal software, quando la Scia è inoltrata tramite esso e dalla ricevuta di PEC.

4. Istruttoria di merito

Nel caso in cui la Scia sia completa sarà avviata l'istruttoria finalizzata alla valutazione della correttezza sostanziale della Scia presentata. Per i procedimenti di competenza comunale, l'istruttoria si esaurisce all'interno del SUAP, con la collaborazione eventuale di altri uffici comunali, benché l'art. 5 non richiami tale ipotesi. Infatti, il comma 4 prevede il rilascio della ricevuta e la contestuale trasmissione telematica della Scia e degli eventuali allegati “alle Amministrazioni e agli Uffici competenti”.

Se non saranno rilevate carenze sostanziali nel termine di 60 giorni, stabiliti dall'art. 19 della legge n. 241/1990, l'attività, iniziata immediatamente o in attesa del decorso dei 60 giorni previsti per i controlli, secondo le autonome determinazioni dell'imprenditore, potrà proseguire. In questo caso la ricevuta rilasciata “costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione” (art. 5, comma 7).

Il caso in cui siano rilevate carenze sostanziali è esaminato al successivo punto 6 unitamente al caso in cui tali carenze sostanziali siano rilevate da altre Pubbliche Amministrazioni responsabili di eventuali “endoprocedimenti”.

5. Esito positivo dell'istruttoria

Se le Pubbliche Amministrazioni, che hanno ricevuto la Scia per le verifiche di propria competenza in quanto responsabili del procedimento, non comunicano carenze sostanziali nei termini utili affinché il SUAP possa intervenire a sospendere l'attività, questa può proseguire regolarmente.

6. Rilievi e carenze sostanziali

Nel caso in cui il SUAP, direttamente, rilevi carenze sostanziali o queste siano rilevate e comunicate al Suap dagli altri uffici comunali o dalle Pubbliche Amministrazioni responsabili di endoprocedimenti, sarà necessario stabilire se tali carenze sostanziali siano sanabili o non lo siano. Nel caso in cui non siano sanabili, il Suap comunica all'interessato la conclusione negativa del procedimento, applicando l'art. 10 bis della legge n. 241/1990.

Nel caso in cui l'interessato non presenti memorie o le memorie non introducano dati e fatti determinanti a superare la valutazione, il D. Lgs. n. 59/2010 stabilisce che tutte le domande e le dichiarazioni (oggi “segnalazioni” di competenza) di qualsiasi Pubblica Amministrazione debbano essere presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Si discute se il procedimento di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990 sia o meno applicabile ai procedimenti di Dia/Scia, in quanto esso è riferito ai “procedimenti ad istanza di parte”, tipologia nella quale non rientrerebbe la Dia/Scia. Tuttavia, alla luce del valore provvedimentale del silenzio serbato dall'Amministrazione, decorsi 60 giorni previsti per i controlli, riconosciuto dal comma 3 dell'art. 19 della legge n. 241/1990, ma anche alla luce della finalità perseguita dall'art. 10 bis, di deflazione del contenzioso, che prevede un confronto finale fra conclusioni istruttorie dell'Amministrazione e soggetto interessato che non abbia avuto occasione di conoscere preventivamente tali conclusio-

ni istruttorie, si ritiene che esso vada applicato nel caso in esame.

Nel caso dell'esistenza delle carenze sostanziali, il SUAP concluderà dunque negativamente il procedimento, adottando i provvedimenti inibitori di cui all'art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990; l'attività, anche se iniziata, non potrà proseguire.

Nel caso in cui, invece, le carenze sostanziali rilevate siano sanabili, il SUAP (entro i 60 giorni stabiliti per il controllo della Scia dalla legge n. 241/1990) assegnerà un termine, non inferiore a 30 giorni, per regolarizzare l'attività; se entro tale termine la regolarizzazione non sarà compiuta, il SUAP concluderà negativamente il procedimento, come sopra descritto; se invece l'attività sarà regolarizzata entro il termine assegnato, essa potrà proseguire, senza soluzione di continuità e la ricevuta rilasciata al momento della presentazione della Scia costituirà “titolo autorizzatorio”.

Nulla si dice, né nel D.P.R. n. 160/2010, né nell'art. 19 della legge n. 241/1990, del caso in cui l'attività non sia regolarizzata nel termine stabilito dal SUAP, ma l'interessato chieda una proroga per poterla regolarizzare. Al riguardo dovranno essere applicati i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, per decidere della eventuale concessione di un ulteriore termine per regolarizzare l'attività; per dare certezza all'imprenditore e alla Pubblica Amministrazione, si potrà utilizzare l'accordo ex art. 11 della legge n. 241/1990. E' appena il caso di rammentare che anche queste attività di comunicazione dovranno essere espletate con modalità telematica.

Riflessioni conclusive

Dall'analisi dello stato di attuazione del SUAP e delle sue criticità, non può che emergere l'auspicio della istituzione di “tavoli tecnici e focus-group” tra le varie categorie economiche, gli Ordini Professionali e la CCIAA, fondamentali al fine di definire e perfezionare modalità uniformi, semplificate e digitali per l'accesso ai servizi degli Sportelli Unici. L'omogeneità dell'applicazione di norme per la presentazione delle istanze, la certezza nell'interpretazione e nei tempi di risposta sono l'obiettivo principale da condividere per facilitare i Dottori Commercialisti e le imprese nell'adempimento degli obblighi e nello sviluppo delle attività produttive, così da pervenire a *best practices* operative.

La stessa formazione e l'informazione sulle potenzialità e l'utilizzo dei servizi SUAP e sugli strumenti telematici, dovrebbe svilupparsi con incontri anche tra i vari Ordini, al fine di comprendere il livello di conoscenza ed utilizzo dei servizi SUAP, individuare i punti di forza e di debolezza, verificare il livello di collaborazione e coordinamento tra gli attori del sistema (imprese e loro associazioni, tecnici e loro ordini professionali, Enti terzi, Comuni e Sportelli Unici), conoscere i bisogni dei clienti e raccogliere proposte di miglioramento dei servizi.

Non deve essere dimenticata l'esigenza di un adeguato modello organizzativo unico e valido per l'intero territorio nazionale così da superare impostazioni tendenzialmente troppo burocratiche da parte degli sportelli con conseguente allungamento dei tempi di avvio dell'attività e difficoltà nella presentazione delle pratiche con la piattaforma web SUAP, non risultando quest'ultima sempre facilmente utilizzabile.

L'utilità della piattaforma telematica spesso viene “subita” dagli Ordini, che, pur riconoscendone l'utilità per una gestione trasparente, standardizzata ed efficiente abbisognano di percorsi formativi atti a favorire la diffusione di un *modus operandi* univoco e di un linguaggio condiviso da professionisti, imprese, enti e responsabili degli sportelli.

Se il punto di contatto tra Pubblica Amministrazione, Ordini, Imprese avvenisse a priori, vale a dire già in sede di redazione applicativa, molte anomalie potrebbero prevenirsi... forse! E comunque vale la pena operare intervenendo “in anteprima”, poiché l'esigenza della riduzione di costi amministrativi derivanti dai vincoli, dalla complessità delle procedure e dalla lunghezza dei tempi rimane una certezza!

NORME E TRIBUTI

Rivalsa IVA a seguito definizione atti di verifica

Problemi interpretativi e profili applicativi

1. Premessa: il diritto alla detrazione della maggiore IVA accertata

L'art. 93, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. decreto "liberalizzazioni"), intervenendo sul contenuto dell'art. 60, comma 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha eliminato il previgente divieto di rivalersi dell'IVA, o maggior IVA, derivante da procedimenti di rettifica od accertamento.

Specularmente è stato previsto, per il destinatario della rivalsa (cessionario/committente), il diritto alla detrazione, ai fini dell'IVA, di tale maggior importo.

Anteriormente alla modifica intervenuta, il diritto alla rivalsa dell'IVA accertata era negato alla luce della volontà di non riaprire e rendere, così, incerte situazioni cristallizzate da tempo¹; a causa di tale divieto, però, il nostro Paese, nel Novembre 2011², è stato assoggettato ad una procedura di infrazione Ue con la quale si contestava, in sostanza, la non corretta applicazione del principio di neutralità dell'IVA.

Per dissipare alcuni dubbi di natura operativa, è intervenuta di recente, precisamente lo scorso 17 dicembre, la Circolare n. 35/E dell'Agenzia delle Entrate, di seguito considerata.

Come anticipato, ora la norma ammette l'esercizio del diritto di rivalsa (si badi bene della **sola maggiore IVA dovuta**) a seguito del necessario **pagamento** dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi; trattasi di previsione chiaramente tesa a scongiurare l'esercizio della rivalsa e, conseguente detrazione, in assenza di preventivo versamento degli importi accertati. Inoltre, il diritto alla detrazione dell'IVA spetta al cessionario/committente nel termine temporale identificabile con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso ha versato, al proprio cedente/prestatore, l'imposta addebitata in via di rivalsa.

La maggiore IVA pagata di cui si discute ed a cui è collegabile il diritto alla successiva rivalsa, è normalmente quella dovuta a seguito di:

- acquiescenza all'avviso dell'Amministrazione Finanziaria (ex art. 15 D.Lgs. 218/97);
 - accertamento con adesione (ex artt. 1 e ss. D.Lgs. 218/97);
 - adesione ai c.d. "PVC" (ex art. 5 bis D.Lgs. 218/97).
- Di seguito si analizzeranno alcuni punti della disciplina oggetto di attenzioni da parte del legislatore e dell'Agenzia delle Entrate e di cui *infra*.

2. Pagamento rateizzato della maggiore IVA accertata e pagamento provvisorio in pendenza di ricorso tributario: diritto di rivalsa.

Dopo avere succintamente inquadrato la fattispecie, sorge ora la necessità di chiedersi cosa possa accadere in ipotesi di opzione per la rateazione del pagamento delle somme definite tramite l'utilizzo di uno degli istituti deflativi del contenzioso. Infatti, dal dettato della norma non emerge chiara ed univoca indicazione in ordine al momento dal quale sorge il relativo diritto alla rivalsa ed il correlato diritto alla detrazione da parte del cessionario/committente. In altri termini, ci si può interrogare se sia necessario attendere il pagamento **integrale** della maggiore IVA accertata al fine di procedere al recupero in rivalsa dell'IVA stessa.

Come confermato dalla Circolare 35/E³, anche il pagamento in forma rateale del debito divenuto definitivo verso l'Erario può legittimare la sussistenza, **seppur parziale (per la parte di IVA versata)** del relativo diritto alla rivalsa.

D'altra parte, se così non fosse, non se ne comprenderebbero le ragioni logiche, dal momento che lo stesso Legislatore consente di perfezionare l'adesione agli Accertamenti o ai Processi Verbali di Constatazione

STEFANO MENEGON

Praticante Ordine di Belluno

tramite pagamenti, per l'appunto, rateali.

Peraltro, tale interpretazione sembra supportata anche dalla mera interpretazione letterale della norma, dal momento che la stessa dispone in termini di necessario "pagamento" e non di "integrale pagamento" dell'imposta o maggiore imposta dovuta ai fini dell'IVA. Aderendo a tale tesi, il cedente potrebbe procedere all'emissione di una nota di sola IVA verso il proprio cessionario/committente per un importo pari alla rata versata (solo per la quota riferibile all'imposta IVA accertata, escludendo sanzioni ed interessi che, ovviamente, non possono formare oggetto di rivalsa). In tal modo, si assisterebbe all'emissione di tante note quante saranno le rate convenute con l'Amministrazione Finanziaria.

Con il termine "pagamento" il Legislatore ha inteso fare riferimento, inoltre, alla definitività della pretesa erariale, ancorando, cioè, la possibilità di rivalersi della maggior IVA dovuta solo nel momento in cui tale debito tributario diventa certo ed immutabile.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, appare, quindi, sufficientemente evidente che la presentazione di un ricorso avverso un avviso di accertamento in ordine alla maggiore IVA contestata, e versata in via provvisoria nelle more del processo, non conduce alla definitività della pretesa erariale, requisito che può dirsi soddisfatto, come noto, solamente con il passaggio in giudicato della sentenza; pertanto, sembra chiaro che la proposizione del ricorso pospone, ad un momento successivo, il sorgere del diritto alla rivalsa⁴.

3. Limite temporale per l'esercizio del diritto di rivalsa da parte del cedente/prestatore a seguito di pagamento in adesione della maggiore IVA dovuta

Ulteriore questione degna di attenzione concerne l'apparente mancata previsione di un limite temporale, in capo al cedente/prestatore, per esercitare la facoltà di rivalersi della maggiore IVA pagata nei confronti del proprio cessionario/committente.

Su tale aspetto, la Circolare 35/E non sembra risolutiva. La rivalsa costituisce a monte, una mera facoltà concessa al cedente/prestatore, tale per cui non sembra si possano intravedere particolari limiti temporali, in capo allo stesso, per il relativo esercizio.

Tale conclusione si appalesa in linea con il tenore letterale della novella la quale subordina, meramente, il diritto alla detrazione al pagamento effettuato dal cessionario a favore del proprio cedente per l'IVA addebitata in via di rivalsa, come ribadito, da ultimo, dalla più volte citata Circolare 35/E.

Questa tesi, però, pare porsi in aperto contrasto con quanto disposto dall'art. 178 Dir. 2006/112/CE, il quale subordina l'esercizio della detrazione al semplice possesso/ricevimento di una fattura da parte del proprio cedente/prestatore; pertanto, la novella e la Circolare paiono non adeguarsi, *in toto*, ai principi comunitari dell'IVA. Alla luce di tale presunta antinomia spetta, quindi, all'interprete cercare di fornire una soluzione maggiormente aderente a quanto disposto nella Direttiva citata e che cerchi, al contempo, di mediare tra i diversi interessi in gioco. In dottrina⁵ è stata ipotizzata una interpretazione ritenuta maggiormente aderente ai principi di cui sopra: ovvero che il diritto alla detrazione sorga non nel momento del pagamento da parte del cessionario, bensì nel momento in cui il cedente versa, all'Erario, la maggior IVA accertata.

Volendo aderire a tale indirizzo interpretativo, il termine entro cui il cessionario potrebbe esercitare il di-

ritto alla detrazione coinciderebbe, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il cedente ha corrisposto⁶ l'imposta o la maggiore imposta addebitata ed ha provveduto, di conseguenza, ad emettere nota, verso il proprio cessionario, per pari importo. Va da sé, quindi, che questa tesi, subordinando il diritto alla detrazione al pagamento effettuato dal cedente verso l'Erario, delimiterebbe, di conseguenza, il momento ultimo entro il quale il cedente può emettere fattura per rivalsa verso il proprio cessionario: tale termine andrebbe individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo al pagamento dell'imposta, all'Erario, da parte dello stesso cedente/prestatore. Peraltro, tale linea interpretativa, da un parte, sembrerebbe maggiormente aderente al principio di certezza dei rapporti tra le parti - non ultimo la necessità di corroborare, anche civilisticamente, la spettanza del diritto di credito in rivalsa da parte del cedente/prestatore - dall'altra, sembrerebbe essere maggiormente prudenziale, consentendo l'esercizio del diritto alla detrazione, da parte del cessionario, entro il termine biennale dal pagamento dell'imposta accertata da parte del cedente/prestatore, con contestuale emissione, da parte dello stesso, della relativa nota di debito IVA.

4. Addebito della maggiore IVA pagata da parte del cedente/prestatore. Indicazioni operative

La Circolare citata ha analizzato, inoltre, le modalità tecniche con le quali la rivalsa può essere esercitata. La particolarità sta nel fatto che, mentre il contribuente accertato (il cedente/prestatore) ha già assolto l'imposta a seguito di accertamento e non è, quindi, evidentemente tenuto ad emettere ed a registrare un documento avente le caratteristiche sostanziali della fattura **pena una duplicazione di imposta**, il soggetto che subisce la rivalsa - il cessionario/committente che può esercitare, se ne ha diritto, la detrazione - **nessita di un documento**, da registrare, che gli consenta di soddisfare i propri oneri probatori nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. Sul punto, l'emissione di una "fattura speciale" (o "nota di debito"), con specifica dicitura, conservata dall'emittente (ma non registrata in quanto non concorrente alla liquidazione dell'imposta) e registrata dall'acquirente ex art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 (con concorrenza, in questo caso, alla relativa liquidazione dell'imposta) pare essere idonea e sufficiente a fondare la detrazione dell'IVA accertata. Si riporta di seguito un semplice esempio di nota di debito.

stefano.menegon@bampo.it

ESEMPIO NOTA DI DEBITO DI SOLA IVA

Spett. Soc. _____ Via _____ C.F./P.IVA
 Oggetto: nota di debito di sola IVA ex art. 60, comma 7 D.P.R. n. 633/1972
 Riferimento: perfezionamento accertamento con adesione del _____: rivalsa maggiore IVA pagata. Fattura originaria n. ____ del _____
 Rimettiamo **nota di debito di sola IVA** come da perfezionamento del procedimento con adesione instaurato con l' **Agenzia delle Entrate** , Dir. Prov. di _____, con atto n. _____ **IVA pagata** a mezzo **F24** del _____ 1° rata

Totale importo addebitato: _____ •
 Allegato: F24 del _____: pagamento prima rata.

¹ Per tutte vedasi Cassazione, sez. I, del 26 maggio 2010, n. 12882 a commento della previgente normativa.

² Vedasi Procedimento di Infrazione UE 2011/4081.

³ In tal senso cfr. Vinciguerra Lidia, *Rivalsa iva in caso di accertamento fiscale*, in Guida Pratica per le Aziende, n. 5/2012, p. 25. Contra Santacroce Benedetto, Mantovani Matteo *La rivalsa scatta solo se è completo il pagamento* in Il Sole 24 Ore, 1.2.2012, p. 51.

⁴ Sul punto anche Vinciguerra Lidia, op. cit. e Brusaterra Michele *Compensazione e rivalsa dell'Iva accertata* in Guida alla Contabilità & Bilancio, n. 11/2012, p. 48.

⁵ Santacroce Benedetto, Mantovani Matteo in *Recupero Iva da accertamento: eliminato il divieto di rivalsa*, in Guida all'IVA, 1.3.2012 - n. 3 - p. 25 e ss.

⁶ Va segnalato che il *dies a quo* è quello del pagamento e non quello dell'avvenuto addebito da parte del contribuente accertato (forse a conferma della "informalità" dell'addebito rispetto alle normali procedure di fatturazione su cui vedasi il paragrafo successivo).

Decreto "del fare": reintrodotta la mediazione obbligatoria

D.L. 21 giugno 2013 n. 69

La legge 9 agosto 2013, n. 98 è stata pubblicata in G.U. il 20 agosto 2013. Le norme ivi contenute, atteso che l'operatività delle disposizioni è stata rinviata a dopo che siano decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione stessa, hanno avuto piena efficacia a partire dal 20 settembre 2013.

E' legittimo chiedersi per quale motivo sia stato necessario un ulteriore decreto legge per disciplinare una materia che, già avevamo avuto modo di illustrare in queste pagine, trovava piena compiutezza nel D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 entrato in vigore, nella sostanza, l'anno successivo. Forse non sarà sfuggito ai lettori che il ricorso a formule alternative di risoluzione delle controversie (ADR: *Alternative Dispute Resolution*), quale appunto la mediazione con la quale il legislatore italiano ha provato a risolvere il grave problema dei ritardi nell'amministrazione della giustizia, non ha trovato il consenso della professione forense. Senza entrare nella polemica che si è accesa intorno all'istituto della mediazione come concepito ed attuato dal primo decreto, effettivamente i dubbi di legittimità sollevati dall'Avvocatura hanno avuto piena soddisfazione con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 272 pubblicata il 06/12/2012.

E' noto che i procedimenti di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, dopo un aumento delle richieste di attivazione del procedimento intervenuto nel periodo marzo 2011 - dicembre 2012, ovviamente motivato dall'obbligatorietà prevista per alcune materie cosiddette "ad alta litigiosità" ha, nei fatti, avuto un crollo dopo la sentenza sopra ricordata che ha sancito l'illegittimità proprio dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione. La pronuncia della Suprema Corte non ha inciso sull'istituto "in sé" il quale è stato riconosciuto legittimamente avvicabile quando ci sia la volontà delle parti a farlo: il *vulnus* si è riscontrato piuttosto sulla sua obbligatorietà. Dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 ne è stata dichiarata la illegittimità per violazione dell'art. 76 della Costituzione. (1)

Non avendo pretesa di esaustività e sperando di contribuire a fare chiarezza su un argomento che si è prestato ad interpretazioni "di parte" vorremo offrire un commento di sintesi quanto più possibile oggettivo.

E' utile ricordare che, dalla data di entrata in vigore del primo decreto (20/03/2011), l'art. 5, per le materie ivi indicate, aveva previsto che l'esperimento di un tentativo di mediazione fosse condizione di procedibilità della domanda avanti all'Autorità Giudiziaria. Il novero delle materie obbligatorie si era ampliato decorso un anno dall'entrata in vigore includendo il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità. Pertanto, chi intendeva esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia sulle materie ivi elencate aveva l'obbligo preliminare di esperire il procedimento di mediazione. Il ricorso che l'Avvocatura ha presentato alla Corte ha avuto per *petitum* la valutazione circa la corrispondenza fra gli atti deleganti e l'atto delegato cioè, detto in altri termini, se il decreto legi-

ANTONELLA PIGAT

Ordine di Pordenone

SERGIO CECCOTTI

Ordine di Gorizia

slativo 28/2010 fosse stato emanato nel rispetto della legge delega che, a sua volta, era stata emanata in recepimento di una direttiva comunitaria. L'art. 76 Cost. detta un principio che non possiamo non giudicare corretto: l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi.

Il decreto 28 è un atto del Governo che è stato emanato in esecuzione di una legge delega promulgata dal Parlamento, legge che ha recepito una direttiva del Parlamento Europeo. Il fine esplicito che la direttiva vuole perseguire con questo intervento è proprio: "garantire un migliore accesso alla giustizia". Si capisce quindi che le critiche di chi giudica l'impianto normativo del decreto 28 completamente sbagliato esprimono un giudizio di merito. Una cosa è affermare che la mediazione è inutile, diverso è dire che l'impianto normativo può essere migliorato. L'intervento della Corte, sempre a nostro modo di vedere, va in questa direzione: migliora un aspetto senza stravolgere il tutto.

Approfondendo la Dir. 2008/52/CE, la Corte arriva ad individuare che esiste "un *favor*" verso i procedimenti ADR senza che siano date indicazioni agli Stati membri circa l'opportunità o meno di introdurre procedure obbligatorie così come non vengono censurate norme di diritto interno che intendano premiare oppure punire chi va o meno in mediazione. L'unico vincolo esplicito è che le legislazioni degli stati membri non devono impedire alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario. Merita di essere citata la Sent. della Corte di Giustizia dell'UE in data 18/03/2010 che ha affermato, fra gli altri, il seguente principio: "...non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale le controversie in materia di servizi di comunicazione elettronica fra utenti finali e fornitori di tali servizi, ...devono formare oggetto di un tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale come condizione per la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali". La Corte Europea dice in sostanza che il tentativo obbligatorio di conciliazione (sebbene limitato a materie specifiche) non è contrario ai principi informativi.

E' errata l'opinione di chi ritiene che il decreto 28/2010 non rispetti i principi della direttiva perché abbiamo visto che, sul punto, la direttiva è neutra ovvero la legge di recepimento domestica poteva prevedere o meno l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione.

Il "pasticcio" è tutto nazionale. La non conformità che i Giudici Costituzionali ravvisano nell'art. 5 del decreto 28 è il mancato rispetto dei criteri previsti nella legge delega italiana. La legge di recepimento della direttiva comunitaria non accoglie, dicono i Giudici, il principio della obbliga-

"Eccesso di delega"

Dir. 2008/52/CE Parlamento Europeo

invito ad istituire procedure ADR per le controversie civili e commerciali al fine di garantire un migliore accesso alla giustizia

MA

La disciplina UE è neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare

torietà del tentativo di conciliazione, sebbene abbiamo visto che poteva farlo in base ai principi della UE. E' il nostro Parlamento che non ha voluto che la conciliazione avesse carattere obbligatorio. La Corte desume ciò ricercando, ancora una volta, fra i principi ed osserva che la legge non dà indicazioni circa il modello di mediazione da adottare: questo silenzio non è casuale perché la scelta del modello costituisce un profilo centrale nella disciplina dell'istituto come risulta dall'ampio dibattito dottrinale svoltosi in proposito. Corretta appare poi l'osservazione dell'art. 60, comma 3) lett. n) L. 69/2009 dove si dispone che il Governo doveva attenersi al principio di prevedere l'obbligo per l'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi della mediazione. Questa istruzione è stata tradotta in modo coerente nell'art. 4 comma 3 primo periodo del D.Lgs. 28/2010 ma in modo non coerente nella seconda parte dello stesso articolo "L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale": questo secondo capoverso eccede chiaramente la delega perché tramuta in "dovere" quello che doveva essere solo una "possibilità".

"Eccesso di delega"

Art. 60, commi 2 e 3, L. 69/2009

- o Non esplicita la previsione del carattere obbligatorio.
- o L'avvocato ha il dovere di informare il cliente della POSSIBILITA' di avvalersi dell'istituto.
- o Può, non: deve.

SEGUE A PAGINA 24

(1) Art. 76 Cost. : "L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Reintrodotta la mediazione obbligatoria

SEGUE DA PAGINA 23

Cassata la norma relativa all'obbligatorietà per la dichiarata illegittimità, appare evidente che al Legislatore si aprivano due strade: o lasciare la mediazione com'era e quindi istituito utilizzabile solo su base volontaristica oppure "sanare" l'eccesso di delega. La seconda è la strada preferita e quindi, dal 20/09/2013 abbiamo un decreto, appunto il 69/2013, che riprende la mediazione e ne modifica alcuni aspetti.

Circa l'obbligatorietà, un passaggio inserito nell'art. 5 sopra commentato, permette di superare la censura della Corte Costituzionale ovvero, molto semplicemente, è stato previsto un termine: fino al 20/09/2017 la mediazione sarà condizione di procedibilità per le materie indicate. La fase sperimentale, decorsi due anni, prevede, su iniziativa del Ministero della Giustizia, il monitoraggio degli esiti.

L'elenco delle materie per le quali la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità, dal 20/09/2013 è stato aggiornato: è stato tolto il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, è stato aggiunto, a fianco del risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, anche quello derivante da **responsabilità sanitaria** cioè il risarcimento del danno derivante da rapporti instaurati tra paziente e struttura sanitaria, pubblica o privata.

In questo modo, oltre alla classica responsabilità del medico quale prestatore d'opera intellettuale nei confronti del paziente vengono ricondotte nell'ambito della mediazione obbligatoria quelle fattispecie che attengono a prestazioni proprie delle strutture sanitarie inquadrata dalla giurisprudenza di legittimità nel cosiddetto rapporto da contatto sociale (2) e nei contratti di ospedalità (3).

Un dubbio resta, per come è scritta la norma, circa il trattamento delle richieste di risarcimento del danno per la responsabilità degli **esercenti attività sanitaria**. Assoggettate, in caso di insorgenza di una lite con il paziente, a mediazione obbligatoria preventiva oppure no? L'osservazione che si può fare è che il legislatore, affiancando alla responsabilità del medico la responsabilità sanitaria, non deve aver pensato alle professioni sanitarie globalmente intese in quanto è di tutta evidenza che anche quella del medico rientra nel gruppo più ampio delle professioni sanitarie (declinabili non solo in quella del medico chirurgo, odontoiatra, farmacista, veterinario ma anche in quelle di tipo infermieristico e ostetrico come quella dell'infermiere, dell'ostetrico, ecc.). Se così fosse, non si capisce perché la responsabilità del medico sia stata per così dire, rafforzata, essendo prevista non solo nel **genere** (professione sanitaria) ma anche nella **specie** (medico).

Altra importante novità che si riverbera direttamente nel mercato di operatività degli Organismi abilitati a gestire procedure di mediazione è la

modifica in tema di **territorialità**. La presentazione dell'istanza di mediazione è ora subordinata al riconoscimento di una competenza "di area" per gli Organismi, coincidente con il luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia sulla base delle norme del Codice di Procedura Civile. Dato che ora le parti non possono stare in mediazione a prescindere dalla presenza dei loro avvocati, è naturale che l'individuazione dell'Organismo competente ricadrà nell'ambito del mandato professionale loro conferito e quindi le domande di mediazione, di fatto, saranno presentate da avvocati i quali, fra l'altro e per effetto della nuova norma, diventano conciliatori di diritto. Sul punto è doveroso ricordare che già si discute se la presenza dell'avvocato debba ritenersi obbligatoria per tutte le controversie per le quali si chiede la mediazione oppure solo per quelle materie "obbligatorie". Certo è che la presenza degli avvocati in mediazione ora espressamente richiesta dalla legge, assume una importanza cruciale all'atto della firma dell'eventuale accordo: la loro sottoscrizione attestante la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico infatti è sufficiente per far acquisire all'accordo l'efficacia di titolo esecutivo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere al Presidente del Tribunale competente per richiederne l'omologa. Sono da valutare poi positivamente sia la disposizione che riduce il periodo entro cui la mediazione deve concludersi passando dai previgenti 4 agli attuali 3 mesi dalla data in cui è presentata la domanda sia al diverso fine attribuito al primo incontro di mediazione. Una volta riunite le parti "intorno al tavolo" compito del mediatore è presentare il procedimento, chiarire alle parti il tipo di opportunità che viene offerta e raccogliere eventualmente il loro consenso alla prosecuzione del procedimento. Se non vi è interesse da parte di una o da entrambe (o più) parti il procedimento si dichiarerà concluso con la conseguenza che nessun costo dovrà essere sostenuto dagli intervenuti. Tale verbale è da intendersi comunque soddisfacente la condizione di procedibilità e il processo potrà legittimamente essere incardinato sui binari ordinari. Ebbene, le novità introdotte in materia stringono, per così dire, lo schema di base ma, tutto sommato, non sono tali da incidere sulla sostanza dell'istituto. Certo che l'abilità del mediatore che, si ricorda, solo in parte dipende dalle proprie conoscenze tecniche non è certamente svilita anzi, forse rafforzata ora che gli viene data la disponibilità di un intero incontro per spiegare alle parti che cosa è la mediazione e non, come in precedenza, una fase (quella cosiddetta introduttiva) all'interno, spesso, di un unico incontro. Vero è che il successo dell'istituto sarà anche un fatto culturale, certo di sviluppo sociale ma senz'altro la professionalità di chi *in primis* dovrà gestire i procedimenti farà la differenza, anche in termini di concorrenza fra Organismi. L'augurio è che ognuno faccia bene la sua parte.

(2) Col rapporto da contatto sociale si fa riferimento a tutti quei casi in cui l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico che operi all'interno della struttura sanitaria. In tale fattispecie, l'obbligazione del medico, ancorché non fondata su contratto e connotata dall'affidamento che il malato pone nella professionalità dell'esercente una professione protetta, ha natura contrattuale e tale natura viene individuata non con riferimento alla fonte dell'obbligazione, ma al contenuto del rapporto.

(3) Col contratto di ospedalità si fa riferimento alle modalità di gestione e di organizzazione delle cure mediche ed alla circostanza che i servizi erogati dalla struttura sanitaria sono di fatto distinti ed ulteriori rispetto a quelli del personale medico. La giurisprudenza di legittimità, nel delineare questa nuova figura contrattuale, ha messo in luce oltre alla principale prestazione di curare il paziente erogata dalla struttura sanitaria anche tutta una serie di altre prestazioni (l'alloggio, l'alimentazione, gli impianti e le attrezzature cliniche, le risorse umane sanitarie) che concorrono in modo complesso ed unitario a garantire il risultato finale e da cui possono derivare, nei confronti dei pazienti, responsabilità della struttura sanitaria che prescindono dall'attività del personale medico.

CASSA Proposte anziché contenzioso

La Cassazione sez. Lavoro con Ordinanza 18742/13 del 23/5/2013, nel riaffermare la illegittimità di delibere che non tengono conto del principio del pro rata, riferendosi incidentalmente ai nuovi poteri concessi alle Casse Previdenziali dall'art. 1, co. 763, legge 27/dicembre 2006 n. 296 ha stabilito che: "la disposizione facoltizza la Cassa (dei Ragionieri) ad adottare delibere in cui il principio del pro rata venga temperato rispetto ai criteri originali di cui alla legge 335/95, tuttavia ciò non può che valere per il futuro, cioè per le delibere adottate successivamente. In altri termini la modifica apportata alla facoltà di decisione della Cassa riguarda le delibere future, ma non può operare retroattivamente per rendere legittime delibere anteriori che dovevano invece conformarsi con la normativa vigente al momento in cui sono state emanate." E' appena il caso di precisare che l'Ordinanza sopra riportata relativa alla Cassa dei Ragionieri vale anche per la Cassa dei Commercialisti, essendo la materia del contendere eguale per le 2 Casse. La Cassazione quindi, non ammettendo ricorsi da parte delle 2 Casse in materia di pro rata, le invita ad adottare nuove delibere anche "per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario a lungo termine, avendo presente il principio del pro rata e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni" (Ord. 18742/13) Il principio del pro rata trova fondamento anche sul concetto di tasso di sostituzione (rapporto fra ultimi redditi e assegno pensionistico) garantito al momento della contribuzione. In altri termini se la Cassa prima del 2003 garantiva un certo tasso di sostituzione, non è legittimo che l'Ente contravenendo ad ogni ragione logica e di diritto (vedansi sentenze sottoelencate) deliberi ex post modifiche in peggio. Così i commercialisti che facevano affidamento su di un tasso di sostituzione promesso ante 2003 del 70% circa, si trovano ora con tassi di sostituzione del 40/45% per il medesimo periodo, senza poter più mettere in atto azioni di copertura, quale un piano di previdenza integrativa. Per questa ragione l'Ente, sollecitato dalla Cassazione dovrebbe adottare un nuovo Regolamento previdenziale che comunque preveda la salvaguardia dei diritti maturati ante 2004 e d'altra parte che tenga anche conto dei criteri di "salvaguardia dell'equilibrio finanziario a lungo termine comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e equità fra generazioni" - Cass. 18742/13. A me pare che per raggiungere un buon compromesso fra le 2 opposte esigenze si possa anche pensare ad una temporanea riduzione dell'assegno pensionistico per quei colleghi che, una volta raggiunta la pensione, continuano l'attività. Per questi colleghi, infatti il tasso di sostituzione garantito dall'assegno pensionistico è integrato dal reddito da lavoro autonomo. Una delibera in questo senso, a mio parere, sarebbe facilmente difendibile dalla Cassa davanti agli organi giurisdizionali poiché risponde a criteri logici e di diritto, cioè ciò che era stato promesso al momento della contribuzione viene mantenuto, salvo temporanee penalizzazioni (nel rispetto del principio della progressività) ex post in nome di esigenze fondamentali quali l'equilibrio finanziario e la solidarietà fra generazioni.

Last but not least si potrebbero liberare opportunità di lavoro per i colleghi più giovani. Che io sappia, solo la Cassa dei Notai prevede la cancellazione dall'Albo quale requisito per l'accesso alla pensione. Senza arrivare a tanto, una delibera che disincentiva il proseguimento della professione dopo la pensione (e non parlo certo pro domo mea) mi sembra ragionevole, anche se immagino che, se sarà gradita ai giovani, d'altra parte incontrerà la fiera opposizione dei pensionati e pensionandi. Chi vuole approfondire la questione può leggersi le seguenti sentenze: Cassazione sez. Lavoro N. 8847 del 18/4/2011; 13607/2012; 13613/2012; 13614/2012, Ordinanza 18742/2013, anche Corte Appello Milano sez. Lavoro 2627/2013, Corte Appello Ancona sez. Lavoro n. 784 del 11/7/2012, Tribunale di Roma, sez. 4 Lavoro 7/3/2013.

Gaetano Radin
Ordine di Vicenza

NORME E TRIBUTI

Incentivi fiscali per la domotica

GUIDO MILAN
Ordine di Padova

NEGLI ULTIMI ANNI SONO state varate un insieme di misure volte a favorire la ripresa economica da un lato e l'efficienza energetica dall'altro. Lo sviluppo delle tecnologie di domotica domestica ed industriale risponde ad entrambe queste esigenze. Possiamo nel seguito analizzare gli incentivi fiscali messi a disposizione dal Legislatore, focalizzandoci sui requisiti soggettivi ed oggettivi per accedervi ed il relativo regime agevolato IVA.

1. Detrazione fiscale del 50%.

La detrazione fiscale dall'IRPEF delle spese sostenute per lavori di manutenzione e ristrutturazione edilizia, introdotta nel 1998, è stata più volte prorogata e nel 2012 è entrata a regime in via definitiva trovando collocazione all'art. 16 bis D.P.R. 217/1986.

Essa consiste in una riduzione dell'imposta IRPEF dovuta, distribuita in 10 anni a partire da quello di sostenimento della spesa. Per poterne fruire bisogna necessariamente avere capienza reddituale in ciascuna annualità. La detrazione ha conosciuto diverse aliquote. Attualmente è stabilita nella misura del 50% fino al 31/12/2013 (al momento della redazione del presente lavoro sono in fase di approvazione le proposte di proroga del predetto termine fino al 31/12/2014).

Dal 26/06/2013 al 31/12/2013 (e verosimilmente fino al 31/12/2014, in caso di conferma della predetta proroga) il limite di spesa per unità immobiliare è 96.000 Euro.

La detrazione spetta al proprietario, titolare di diritto reale, locatario che sostiene la spesa. Spetta inoltre a imprenditori individuali e soci di ss, snc e sas per immobili residenziali.

Esempio:

Spesa sostenuta 10.000 euro il 20/12/2013
Euro 10.000 x 50% = 5.000 euro in 10 anni
500 euro/anno

Si precisa che per gli interventi realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio di un'attività commerciale, dell'arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

Venendo alla domotica, l'installazione di un impianto domotico in una casa o condominio (fabbricati a destinazione prevalentemente abitativa di cui alla C.M. 71 del 07/04/2000) costituisce un intervento che sotto più profili può qualificarsi come idoneo alla fruizione della detrazione fiscale.


Tale intervento si configura innanzitutto quale un intervento volto a "realizzare ed integrare [...] i servizi tecnologici" del fabbricato. Si tratta di una definizione sicuramente ampia quella di servizi tecnologici, tuttavia mi sembra evidente che l'impianto domotico risponda alla definizione di cui all'art. 3, c. 1, lett b), D.P.R. 380/2001 e art. 31, c. 1, lett. b), L. 457/1978 che gode della detrazione fiscale ai sensi dell'art. 1, L. 449/1997 e successive modificazioni.

Possiamo poi qualificare l'intervento di installazione dell'impianto domotico come un intervento sull'impianto elettrico avente ad oggetto la sostituzione o l'adeguamento dell'impianto elettrico stesso - o di una parte di esso - alla vigente normativa in materia (Norma CEI 64-8). Gli interventi volti alla messa a norma dell'impianto elettrico accedono alla detrazione fiscale in oggetto.

Infine l'intervento di installazione domotica può fruire della medesima agevolazione anche qualificandosi quale misura finalizzata a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi qualora siano installati appositi apparecchi, ad esempio rilevatori di movimento. Al proposito segnalo che la nuova variante V3 della norma CEI 64-8, che prevede la classificazione per livelli degli impianti elettrici, include al terzo livello la domotica e gli allarmi anti-intrusione.

Per i soggetti IRPEF bisogna considerare che gli inter-

venti dalla lett. c) alla lett. l) dell'art. 16 bis D.P.R. 633/1972 per la detrazione del 50%, sono previsti per qualsiasi immobile (residenziale, abitativo, strumentale, merce), non essendo specificato quale requisito in tale articolo né la categoria catastale né la destinazione. Si ritiene pertanto che per tali interventi qualora sia congiuntamente installato un impianto domotico, esso possa fruire della detrazione in esame. Si tratta in particolare di:



- c) interventi post eventi calamitosi,
- d) realizzazione autorimesse e posti auto,
- e) eliminazione barriere architettoniche,
- f) prevenzione illeciti,
- g) cablatura edifici, contenimento inquinamento acustico,
- h) opere finalizzate al risparmio energetico (incluso fotovoltaico),
- i) misure antisismiche,
- l) bonifica dall'amianto e opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Gli adempimenti principali per fruire della detrazione sono:

1. Pagare con bonifico parlante in banca, la quale effettuerà una ritenuta fiscale del 4% e dovrà indicare il codice fiscale del contribuente, quello del beneficiario, causale del bonifico contenente il riferimento normativo;
2. Conservare le fatture in cui dovrà essere indicato il codice fiscale del contribuente che sostiene la spesa e fruisce della detrazione, nonché la descrizione del bene/servizio;
3. Effettuare la comunicazione all'Asl se richiesta dal tipo di intervento edilizio;
4. ottenere eventuali autorizzazioni amministrative per lavori edilizi;
5. Conservare le ricevute di versamento dell'Imu;
6. Conservare la domanda di accatastamento se l'immobile non è accatastato;
7. Per i condomini basta conservare l'apposita attestazione dell'amministratore di condominio in luogo della predetta documentazione;
8. Indicare in Dichiarazione dei Redditi (Mod. Unico o 730) nel quadro RP la detrazione spettante.

2. Detrazione fiscale del 65%.

Si tratta di una detrazione fiscale che si applica sia all'IRPEF che all'IRES ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Si tratta in particolare delle spese sostenute per:

1. Riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
2. Miglioramento termico dell'edificio;

3. Installazione di pannelli solari;
4. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Anche questa detrazione ha conosciuto diverse aliquote. Attualmente è stabilita nella misura del 65% fino al 31/12/2013 per le singole unità immobiliari, e fino al 30/06/2014 su condomini (parti comuni o interi condomini). Anche tali termini dovrebbero essere oggetto di proroga, in forza dei provvedimenti attualmente in corso di approvazione.

Sempre per tale intervallo temporale il limite di spesa per unità immobiliare è 153.846 euro per gli interventi di riqualificazione energetica globale [tralasciando gli altri interventi in quanto non rilevanti per la domotica].

Successivamente tale limite scenderà stabilmente a 48.000 euro.

La detrazione spetta a persone fisiche, professionisti, imprese, associazioni tra professionisti ed enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Titolo per fruire della detrazione è la proprietà o altro diritto reale sull'immobile.

Esempio:

Spesa sostenuta 50.000 euro
Euro 50.000 x 65% = 32.500 Euro in 10 anni >>> **3.250 euro/anno**

Venendo alla domotica, l'installazione di domotica rientra in un'ottica di misurazione, ottimizzazione e quindi risparmio di energia. La stessa Direttiva europea 31/2010 titolata "Prestazioni energetiche in edilizia" all'art. 8 "Impianti tecnici per l'edilizia" sancisce che "Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l'edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e alle dimensioni, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l'edilizia installati negli edifici esistenti. Gli Stati membri possono altresì applicare tali requisiti agli edifici di nuova costruzione. [...] Gli Stati membri promuovono l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti quando un edificio è in fase di costruzione o è oggetto di una ristrutturazione importante, provvedendo a che tale promozione sia in linea con l'allegato I, punto 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Gli Stati membri possono inoltre promuovere, se del caso, l'installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico."

L'art. 7, D.L. 63/2013 recependo la citata norma comunitaria ha modificato l'art. 8, D.L. 192/2005 prevedendo la "valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi" su edifici di nuova costruzione e oggetto di importanti ristrutturazioni. Quindi nell'ambito di un più ampio intervento di riqualificazione energetica, anche l'installazione di domotica può fruire della detrazione del 65%.

Gli adempimenti principali per fruire della detrazione sono:

1. Essere in possesso dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica;
2. Essere in possesso della scheda informativa degli interventi realizzati;
3. Trasmettere in via telematica all'ENEA la documentazione di cui ai punti precedenti;
4. Far redigere apposita asseverazione da un tecnico abilitato attestante la conformità dei lavori ai re-

SEGUE A PAGINA 26

Sopra: una panoplia francese di domotica

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche: attenti al rischio

È del 2 luglio 2013 l'importante 15° aggiornamento della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 ("Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"), visionabile nel sito di Banca d'Italia nel Bollettino di Vigilanza n. 7¹. La circolare 263/2006 è l'asse portante della prassi in tema di vigilanza prudenziale introdotta nell'oramai lontano 2006 in sede di complessivo riordino della tematica dei controlli bancari. Su questa base, Banca d'Italia è ripetutamente intervenuta nel corso degli anni per aggiornarne il corpus di regole che debbono governare la complessa struttura del sistema dei controlli interni necessario a potenziare la capacità delle banche al presidio dei rischi aziendali tanto più, nel contesto europeo, in modo organico e coerente con le raccomandazioni dei principali standard setter (FSB, Comitato Basilea, EBA).

L'intervento del luglio scorso è essenziale e di estrema rilevanza in quanto, in periodo di crisi industriale e finanziaria con il sistema bancario sotto stress e ratios su sofferenze ed incagli contro impieghi e tassi di decadimento in forte progressione, Banca d'Italia richiama l'attenzione in particolare degli organi con funzione di supervisione strategica, quelli con funzione di gestione e quelli con funzione di controllo (in breve, consigli di amministrazione, management apicale e collegi sindacali) ad un ulteriore alzata del livello di attenzione. L'aggiornamento coinvolge il capitolo 7 "Il sistema dei controlli interni", il capitolo 8 "Il sistema informativo" ed il capitolo 9 "La continuità operativa" che sono il nucleo dell'assetto organizzativo aziendale. L'intervento ha l'obiettivo di rafforzare il presidio favorendo un maggior coinvolgimento dei vertici aziendali nella definizione del sistema di controllo che deve essere quanto più completo, adeguato, funzionale e affidabile. Si accentua la spinta di Banca d'Italia ad una visione integrata del rischio tenuto in debito conto la dimensione e complessità operativa della banca ove il board è chiamato ad una alta attenzione alla definizione del modello di business e del Risk Appetite Framework (RAF) quale "quadro di riferimento che definisce -in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model ed il piano strategico- la propensione al rischio" con un perentorio invito al costante aggiornamento e monitoraggio delle politiche e dei processi aziendali prioritari in banca: la gestione del rischio, la valutazione degli attivi ponderati, l'approvazione dei nuovi prodotti/servizi. E' poi dettata una forte revisione della pratica delle funzioni aziendali di controllo (internal audit, compliance e risk management) con l'intro-

duzione di una disciplina organica in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali quanto mai auspicata dagli operatori del settore in un periodo, come l'attuale, ove il sistema sta comprimendo al massimo i costi operativi. In tale contesto viene chiarita la necessità che i consigli di amministrazione entro il prossimo 31 dicembre provvedano ad effettuare e ad inviare a Banca d'Italia un'autovalutazione del sistema che individui l'attuale assetto e gli eventuali gap rispetto a quanto richiesto dalla normativa con la necessità di indicare le misure da adottare, secondo un'adeguata scansione temporale, per assicurare il rispetto delle disposizioni.

Il Capitolo 8 interviene in modo molto innovativo sul tema dell'I.T. nelle aziende bancarie disciplinando le modalità di governo del sistema informativo, della gestione del rischio informatico e dei requisiti di sicurezza anche alla luce delle raccomandazioni della BCE. Il Capitolo 9, infine, interviene in tema di "rischio operativo", una delle categorie di rischio su cui il sistema della vigilanza è imperniato proponendo una migliore e più aggiornata strutturazione delle disposizioni in tema di continuità operativa riorganizzando la materia attualmente contenuta in diverse fonti.

Il nuovo impianto apportato dal 15° aggiornamento alla Circolare 263/2006 ha tempi di adeguamento imposti da Banca d'Italia assai stringenti in quanto entro il prossimo 1 luglio gli intermediari dovranno conformarsi alle disposizioni in materia di controllo interno mentre è rinviata al luglio 2015 e 2016 l'attuazione delle nuove regole per le funzioni di controllo interno di secondo livello, la continuità operativa ed i contratti di esternalizzazione.

Dopo tante raccomandazioni², Banca d'Italia rompe gli indugi e rafforza in modo strutturale, e quanto mai prima, il quadro in tema di vigilanza prudenziale in un contesto di difficoltà conclamata del "sistema del credito"³ ove, se ne fosse ancora bisogno, i consigli di amministrazione e gli organi di controllo sono richiamati in prima linea a farsi carico della configurazione del modello di banca e della definizione e conoscenza dei suoi rischi nel loro concreto funzionamento e dinamiche. Forse è inutile, ma mi pare doveroso concludere osservando l'alto livello di responsabilità che si assumono gli organi di governance ed il tasso crescente di sanzionabilità delle situazioni critiche da parte di Banca d'Italia.

Luca Corrà
luca.corro@corrolepsyky.it

¹ Confronta in tal senso: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2013/07_13/provv_gb/bi_cg/20120702_II1.pdf

² Si rinvia in tal senso all'intervento del dott. Stefano Mieli, *Sistemi di controllo dei rischi e governo degli intermediari: una prospettiva di vigilanza*, Milano, 03.02.2012 reperibile nel sito della Banca d'Italia alla sezione "interventi".

³ Si veda in tal senso il forte dibattito presente nella stampa specialistica in tema di canali alternativi per reperire capitali in considerazione della stringente politica degli impieghi adottata dal Sistema. Confronta, tra i tanti interventi: Milano Finanza, n. 186 del 21.09.2013, pagina 29, *A caccia di nuovo credito*.

Incentivi fiscali per la domotica

SEGUE DA PAGINA 25

quisiti tecnici degli impianti;

5. Effettuare la comunicazione all'Agenzia Entrate nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d'imposta;

6. Per contribuenti privati (non imprese/imprenditori): effettuare i pagamenti mediante bonifico parlante in banca, la quale effettuerà una ritenuta fiscale del 4% e dovrà indicare il codice fiscale del contribuente, quello del beneficiario, causale del bonifico contenente il riferimento normativo;

7. Conservare le fatture in cui dovrà essere indicato il codice fiscale del contribuente che sostiene la spesa e fruisce della detrazione, nonché la descrizione del bene/servizio;

8. Indicare in Dichiarazione dei Redditi (Mod. Unico o 730) nel quadro RP la detrazione spettante.

3. Il regime agevolato IVA.

Per le ristrutturazioni edilizie di cui all'art. 3, c. 1, lett. c) e d), D.P.R. 380/2001 e art. 31, c. 1, lett. c) e d), L. 457/1978, il regime agevolato IVA di cui all'art. 7, c. 1, lett. b), L. 488/1999 prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% (anziché 22%) sull'intera spesa, inclusa la prestazione professionale di installazione.

Anche alla riqualificazione energetica - se si qualifica come ristrutturazione edilizia - può applicarsi l'IVA 10% indipendentemente dal tipo di immobile e dal soggetto (privato o impresa).

Si noti che nell'ambito dei lavori di ristrutturazione edilizia il soggetto che intendesse installarsi da sé l'impianto domotico potrebbe acquistare l'impianto con IVA al 10%, rilasciando alla ditta apposita dichiarazione di richiesta IVA agevolata, mentre non potrebbe farlo se si trattasse di manutenzione ordinaria o stra-

ordinaria (dovrebbe acquistare l'impianto con IVA al 22% - ferma la detrazione fiscale).

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria l'IVA al 10% si applica solo in funzione di un contratto di appalto attraverso il quale viene installato l'impianto domotico.

Inoltre per la riqualificazione energetica, se si qualifica come manutenzione ordinaria o straordinaria, l'IVA 10% si applica solo se l'intervento ha ad oggetto fabbricati a destinazione prevalentemente abitativa di cui alla C.M. 71 del 07/04/2000.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 19 bis1, c. 1, lett. i), D.P.R. 633/1972 per le imprese non è ammessa in detrazione l'IVA relativa agli interventi in oggetto su fabbricati abitativi, salvo si tratti di imprese edili aventi ad oggetto costruzione-ristrutturazione di immobili.

Infine, se un contribuente sta costruendo o facendo costruire la propria prima casa, o suo ampliamento, in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla normativa fiscale, può acquistare o farsi installare l'impianto domotico con IVA al 4%. I requisiti richiesti sono essenzialmente:

- * Casa non di lusso ex D.M. 02/08/1969;
- * Ubicata nel Comune di residenza ovvero di dichiarazione di stabilire la residenza in tale Comune entro 18 mesi ovvero ubicata nel Comune nel quale svolge la propria attività;
- * Non essere titolare di altro immobile atto ad abitazione nel Comune;
- * Non essere titolare neanche in parte di altro immobile per il quale si ha già fruito delle agevolazioni "prima casa".

Esempi - regime riferito all'apparato domotico

- Privato che si fa montare la domotica a casa dall'installatore (manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia): IVA 10% - detrazione 50%
- Privato che si monta da solo la domotica a casa (nell'ambito di una ristrutturazione edilizia): IVA 10% dietro richiesta specifica - detrazione 50%
- S.p.A. che fa riqualificare in appalto il capannone (ristrutturazione edilizia: tetto, cappotto, infissi, domotica): IVA 10% - detrazione 65% (deve adempiere a tutti gli adempimenti comunicativi ENEA)
- S.r.l. che fa riqualificare in appalto una casa residenziale che dà in locazione (manutenzione straordinaria: infissi, domotica): IVA 10% (indetraibile) - detrazione 65% (deve adempiere a tutti gli adempimenti comunicativi ENEA)
- S.a.s. che si riqualifica da sola il capannone (manutenzione straordinaria: infissi, domotica): IVA 22% - detrazione 65% (deve adempiere a tutti gli adempimenti comunicativi ENEA)
- S.n.c. che si fa montare solo la domotica sul capannone: IVA 22% - no detrazione

Le indagini finanziarie: ancora criticità

1. Ricostruzione normativa

La disciplina delle indagini finanziarie è stata oggetto, nel corso del tempo, di una serie frammentata di modifiche, che hanno contribuito a rendere tale strumento particolarmente incisivo (per l'Ente impositore) – e talvolta eccessivamente invasivo (per il contribuente) – ai fini dell'accertamento dell'evasione fiscale e a scalfire l'originario segreto bancario in favore di una maggiore trasparenza.

a. Con la riforma tributaria del 1971¹, infatti, una prima deroga al segreto bancario veniva prevista, seppur limitatamente ad ipotesi di particolare gravità e tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti².

b. Con la Legge 30 dicembre 1991 n. 413 (art. 18) si era provveduto ad abrogare gli articoli che erano stati posti a presidio del «segreto bancario» in campo tributario, che, di fatto – con tale provvedimento – veniva cancellato dall'ordinamento tributario. In tal modo, la procedura volta ad incidere sul segreto bancario veniva subordinata solo al provvedimento autorizzatorio dell'allora Ispettorato Compartimentale e del Comandante di zona della Guardia di Finanza (ora, rispettivamente, Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate o Direzione Regionale e Comandante regionale della Guardia di Finanza).

c. La svolta più importante in materia di indagini finanziarie si è però avuta con la L. 30.12.2004, n. 311 (cd. Finanziaria per il 2005), che con le modifiche introdotte agli artt. 32 del D.P.R. 600/1973 (per le imposte sui redditi) e 51 del D.P.R. 633/1972 (per l'IVA) ha potenziato notevolmente il potere istruttorio nello specifico comparto degli accertamenti bancari. In particolare si è ampliato:

* l'ambito soggettivo, nel senso che possono essere destinatari delle richieste non solo le Banche e gli Istituti di credito, ma anche la Società Poste Italiane S.p.A., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, le Società di gestione del risparmio, le Società fiduciarie;

* l'ambito oggettivo, nel senso che le richieste non sono più circoscritte ai «conti intrattenuti con il contribuente, con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a

ALVISE BULLO

Ordine di Venezia

ARIANNA ROSSI

Ordine di Udine

tali conti», ma riguardano «qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti»;

* l'ambito di applicazione della presunzione legale connessa con i «prelevamenti», che – originariamente applicabile solo nei confronti delle imprese (dato che si utilizzava il termine «ricavi») – è stata estesa anche ai «lavoratori autonomi», mediante l'aggiunta dell'inciso «compensi»;

Organi preposti alla riscossione (Equitalia S.p.A.) e l'Autorità giudiziaria (o gli Organi di polizia giudiziaria e valutaria da essa delegati) per la ricerca (e acquisizione) della prova (e delle fonti di prova) nel corso del procedimento penale.

e. Ancora, con il D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (conv. in L. 3 agosto 2009, n. 102), è stato aggiunto, all'art. 32, comma 1, del D.P.R. 600/1973 e all'art. 51, comma 2, del D.P.R. 633/1972, un ulteriore periodo (numerato come 7 bis) inteso a consentire all'Amministrazione Finanziaria (ancora una volta, previa autorizzazione) di richiedere, «anche in deroga a specifiche disposizioni di legge», a «autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi».

f. Da ultimo:

* con il D.L. 6.7.2011, n. 98⁵, è stato ulteriormente ampliato l'ambito soggettivo e oggettivo delle indagini finanziarie, includendo tra i soggetti destinatari delle richieste anche le Società ed enti di assicurazione e consentendo all'Amministrazione Finanziaria l'accesso diretto nei confronti di tutti gli intermediari finanziari, senza limitazioni di sorta, per acquisire dati e notizie relativi a tutti i rapporti e le operazioni di natura finanziaria;

* con il D.L. 13.8.2011, n. 138⁶, si è consentito l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nell'Anagrafe tributaria per elaborare liste selettive di

contribuenti da sottoporre a controllo;

* con il D.L. 6.12.2011, n. 201⁷, è stato introdotto l'obbligo – a decorrere dal 1° gennaio 2012 – per tutti gli operatori finanziari di comunicare periodicamente⁸ all'Anagrafe tributaria tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti e ogni altra informazione relativa a questi rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali⁹. Specie a seguito di detta ultima innovazione, dunque, le informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti fi-



* si sono ridotti i termini entro i quali i soggetti, a cui sono state richieste le informazioni, debbono fornire le risposte; e si è fatto esplicito riferimento allo strumento informatico (in sostituzione di quello cartaceo) per l'inoltro delle richieste e l'invio delle risposte, in tal modo razionalizzando la tempistica operativa.

d. Successivamente, con Decreti Legge (il 203/2005³ e il 223/2006⁴), sono stati previsti nuovi obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria a carico degli operatori finanziari ed è stata ampliata la platea dei soggetti autorizzati all'utilizzo dei dati, ricomprendendovi anche gli

SEGUE A PAGINA 28

¹ L. 9.10.1971, n. 825, di disciplina della Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

² In particolare, in presenza di indizi di evasione di imposta atti a rivelare la realizzazione di un illecito tributario di natura penale. In tale contesto, la verifica fiscale dei conti del contribuente aveva funzione di raccolta indiziaria, prodromica al processo penale. E con il D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, la disciplina derogatoria al segreto bancario veniva estesa anche all'IVA, attraverso l'introduzione nel D.P.R. n. 633/1972 dell'art. 51 bis (poi abrogato).

³ Convertito in L. 248/2005, le cui disposizioni hanno limitato, per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2006, l'ambito della base informativa sulla quale gli Uffici possono legittimamente fare affidamento per l'acquisizione delle operazioni non transitate in un conto (cd. operazioni extra-conto), rinviando alla sola strumentazione di cui all'archivio unico informatico (AUI) e, quindi, con possibilità acquisitiva riferita esclusivamente alle operazioni di importo superiore a euro 12.500; limite, questo, non operante per le operazioni annotate, invece, in un conto.

⁴ Conv. in L. 248/2006.

⁵ Conv. con modifiche dalla L. 15..7.2011, n. 111.

⁶ Conv., con modificazioni, dalla L. 14.9.2011, n. 148.

⁷ Conv., con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214.

⁸ Con provvedimento attuativo del 25.3.2013 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità per le predette comunicazioni, fissando nel 20 aprile di ogni anno la data entro cui le stesse debbono essere effettuate. Relativamente, invece, alla fase transitoria, entro il 31.10.2013 andranno comunicati i rapporti relativi al 2011; mentre quelli relativi al 2012 dovranno essere oggetto di comunicazione entro il 31.3.2014.

⁹ Con tale modifica normativa è stato incrementato notevolmente il patrimonio conoscitivo degli uffici finanziari, posto che, prima del D.L. 201/2011, all'Archivio era obbligatorio comunicare i soli dati relativi al tipo di rapporto intrattenuto e alla data di inizio e di cessazione dello stesso.

Le indagini finanziarie

SEGUE DA PAGINA 27

nanziari costituiscono un valido ausilio nella lotta contro l'evasione, avendo rilievo non solo per le indagini finanziarie strettamente intese, ma anche ai fini, ad esempio, dell'accertamento sintetico, fondato in gran parte sulle spese sostenute dai contribuenti (nel sistema attuale, infatti l'obbligo di comunicazione non riguarda solo la stipulazione del contratto di conto corrente, ma anche i dati derivanti dalle movimentazioni intrattenute con i clienti).

2. Il contenuto della norma

Alla luce della indicata evoluzione normativa, è interessante analizzare la formulazione e la portata delle disposizioni che regolano l'accertamento da indagini finanziarie – intendendo con tale espressione quell'attività degli Uffici tributari diretta alla acquisizione e all'utilizzo di dati, notizie e documenti che risultino da "rapporti" (non solo di conto corrente e non solo di tipo continuativo) intrattenuti da contribuenti-clienti con gli operatori finanziari (intesi in senso ampio), con la finalità di procedere ad un accertamento tributario, che, a seconda dei soggetti e delle circostanze, può riguardare tutti i contribuenti e mira a far emergere, attraverso la individuazione del "dato" bancario (fatto finanziario) e la sua valorizzazione – mediante un procedimento presuntivo che ribalta sul contribuente l'onere della prova contraria – un reddito (di qualsiasi tipo) non dichiarato. La disciplina è regolata dall'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento delle imposte sui redditi) e dall'art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA).

Ai fini delle imposte sui redditi, l'art. 32, co. 1°, n. 2 del D.P.R. 600/1973 stabilisce

• nella **prima parte**, che i dati, gli elementi e le notizie attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti e rilevati attraverso le "indagini finanziarie" sono "**posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine**"¹⁰;

• nella **seconda parte**, che i **prelevamenti** o gli importi riscossi (e risultanti dai rapporti finanziari) sono "**posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché**

non risultino dalle scritture contabili"¹¹.

Ai fini dell'IVA, l'art. 51, co. 2°, n. 2 del D.P.R. 633/1972, dispone che i dati e gli elementi attinenti alle operazioni effettuate con soggetti finanziari – e reperiti nei modi indicati – "**sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili**", precisando che "**sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata**". Dalla lettura del testo normativo si evince immediatamente che, benché la modalità con la quale l'Agenzia delle Entrate (o la Guardia di Finanza) procede all'espletamento delle indagini finanziarie sia la medesima¹²,

* mentre nelle **imposte sui redditi**, soggetto passivo (del tributo) può essere qualsiasi persona fisica o giuridica, per cui l'accertamento «da indagini finanziarie» può riguardare qualsiasi categoria di reddito¹³;

* nell'**imposta sul valore aggiunto** soggetto passivo può essere solo un titolare di reddito di impresa o di lavoro autonomo professionale o artistico, obbligato alla tenuta di scritture contabili. Ne deriva che i destinatari e le tipologie di accertamento applicabili sono diverse, a seconda dei soggetti e delle situazioni.

3. Criticità

Benché la giurisprudenza di legittimità e di merito (e la dottrina a commento) si siano ormai espresse in merito a tutti gli aspetti che riguardano la materia delle indagini finanziarie (o, meglio, degli accertamenti da indagini finanziarie), rimangono ancora – nonostante i numerosi pronunciamenti – dei punti critici e delle questioni aperte, che verranno di seguito sinteticamente analizzate.

a. Sugli aspetti procedurali

* la **preventiva autorizzazione** (alla richiesta dei "dati bancari" agli intermediari finanziari) è **obbligatoriamente** prevista e – in quanto atto discrezionale – dovrebbe essere ampiamente **motivata** e sorretta da validi elementi indiziari. Ciononostante la giurisprudenza – anche recentemente – ha (ripetutamente) affermato non solo che la **manca di motivazione** dell'autorizzazione **non cagiona alcuna nullità**, "**potendo l'illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell'autorizzazione e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente**"¹⁴; ma anche che il **difetto** della stessa autorizzazione

non comporta la nullità dell'avviso di accertamento "**atteso che la detta autorizzazione attiene ai rapporti interni e che in materia tributaria non vige il principio della inutilizzabilità della prova irrivalentemente acquisita, salvi i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico**"^{15 16}.

Se può essere condivisibile la non obbligatorietà della esibizione della autorizzazione ai destinatari della stessa (gli istituti finanziari cui vengono richieste le informazioni relative ai contribuenti) – anche e soprattutto nel rispetto del diritto alla riservatezza del contribuente – non altrettanto può dirsi per l'assenza di motivazione e, a maggior ragione, dell'autorizzazione stessa.

Trattandosi, infatti, di atto discrezionale, essa dovrebbe essere sempre assistita da una valida e adeguata motivazione, onde consentire al contribuente (e al giudice, in caso di impugnazione dell'avviso di accertamento) di "**controllare se detta autorizzazione sia valida agli effetti delle norme vigenti**"¹⁷ e di conoscere le "**ragioni**" che hanno indotto gli uffici finanziari a procedere ad una indagine di tal tipo nei suoi confronti (consentendogli così una più pronta e completa difesa, specialmente nel caso in cui l'autorizzazione riguardi non direttamente il contribuente sottoposto a verifica, ma soggetti terzi ad esso ricollegabili);

* benché il **contraddittorio preventivo** (nella materia di cui si discute) non sia – per costante indirizzo giurisprudenziale e per quanto si ricava dalla stessa formulazione letterale della norma, che pone una mera facoltà discrezionale – ritenuto obbligatorio¹⁸ e, dunque, non cagioni alcuna nullità né comporti la trasformazione della presunzione legale in presunzione semplice, lo stesso è stato ritenuto – dalla stessa Agenzia delle Entrate¹⁹ - "**opportuno**" (soprattutto laddove gli elementi probatori difettino del carattere della certezza o, comunque, di un tasso di affidabilità tale da rendere oggettivamente fondata la pretesa erariale: un tanto anche al fine di evitare l'emissione di avvisi di accertamento che potrebbero risultare immediatamente infondati alla luce delle prove fornite dal contribuente); e, a ben vedere, la sua "necessità" si ricava dalla stessa formulazione degli artt. 32/600 e 51/633: se, infatti, gli avvisi di accertamento possono assumere "**a base**" (e non certo considerare automaticamente come reddito, essendo necessaria quindi una valutazione ulteriore dei dati acquisiti) le movimentazioni finanziarie solo nel caso in cui il contribuente non dimostri che quei dati e quegli elementi finanziari o sono già stati (da lui) "consi-

SEGUE A PAGINA 29

¹⁰ Tale disposizione riguarda qualsiasi soggetto passivo d'imposta (sui redditi): il riferimento, infatti, è ai redditi delle persone fisiche (art. 38), a quelli determinati in base alle scritture contabili (art. 39), alle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 40) e, infine, agli accertamenti d'ufficio (art. 41).

¹¹ Tale disposizione riguarda solo i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato su base contabile, per i quali vengono considerati ricavi o compensi non solo – com'è logico – gli importi riscossi, ma anche i prelevamenti che, anche avuto riguardo alla prima parte della stessa disposizione, dovrebbero rappresentare acquisti di beni o di servizi e, quindi, costi (d'impresa) o spese (professionali).

¹² «Per l'adempimento dei loro compiti, gli uffici (accertatori) possono richiedere, previa autorizzazione (...), ai diversi intermediari finanziari (elencati) «dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi».

¹³ Pertanto non solo redditi determinati in base alle scritture contabili (d'imposta o di lavoro autonomo professionale o artistico), ma anche fondiari, di capitali, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo non professionale o artistico o «diversi».

¹⁴ Cfr. Cass. 2.7.2013, n. 16579.

¹⁵ Cfr. Cass. 29.5.2013, n. 13319.

¹⁶ Del resto, la stessa possibilità – prevista prima dal D.L. 138/2011 e poi, con qualche modifica, dal D.L. 201/2011 – per l'Agenzia delle Entrate di utilizzare i dati contenuti nell'Anagrafe tributaria anche per la predisposizione di liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo (sulla base delle anomalie intercettate nella gestione delle singole posizioni finanziarie dei contribuenti) prima di esperire qualsiasi attività di accertamento e senza alcuna autorizzazione, rischia di vanificare la previsione in parola (di una necessaria autorizzazione ai fini dell'utilizzo delle movimentazioni bancarie ex artt. 32/600 e 51/633). Si assiste, cioè, ad un'inversione dello schema procedimentale, con il concreto rischio, di fatto, di una sostanziale elusione della procedura contemplata dall'attuale contesto normativo, che richiede la preventiva autorizzazione. Un tanto in aperto contrasto anche con i recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale del Belgio (Sentt. 14.2.2013, n. 6/2013 e 14.3.2013, n. 39/2013), secondo cui la limitazione al segreto bancario può avvenire, in linea di massima, solo nella misura in cui il contribuente sia preventivamente sentito e a patto che egli possa immediatamente rivolgersi ad un giudice che verifichi la fondatezza degli indizi giustificanti l'indagine.

¹⁷ Cfr. C.T.P. Treviso, 21.11.2012, n. 85, per la quale "in difetto (di autorizzazione) l'atto di accertamento fondato sulle presunzioni bancarie non può ritenersi legittimo".

¹⁸ In altre circostanze, tuttavia, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l'indubbia valenza del confronto istruttorio Fisco-contribuente, affermando che "il contraddittorio deve ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile (anche in assenza di una espressa previsione normativa) del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa" (Cfr. Cass. 7.2.2008, n. 2816 e Cass. 18.12.2009, n. 26635). E l'ordinamento contempla varie ipotesi in cui l'instaurazione del contraddittorio si ritiene prevista ai fini di validità dell'atto, come nel caso degli studi di settore, degli accertamenti antielusivi e di quelli sintetici. Senza contare che per la Corte di Giustizia UE il contraddittorio è non solo essenziale nel procedimento tributario, ma deve anche consentire in concreto al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa, in un momento antecedente al contenzioso (Cfr. Sent. del 18.12.2008, causa C-349/07).

¹⁹ Cfr. Circ. A.E. 32/E/2006.

Le indagini finanziarie

SEGUE DA PAGINA 28

derati” o non hanno rilevanza impositiva, è evidente che, prima della emissione di qualsiasi atto di imposizione basato su “indagini finanziarie”, al contribuente deve essere data la possibilità di fornire gli elementi di prova a suo favore, attraverso, appunto, un “contraddittorio” preventivo.

Detto contraddittorio, inoltre – che prevede, in ossequio all’art. 32/600, la verbalizzazione di ogni incontro con il contribuente – si dimostra ancor più necessario laddove si osservi che lo stesso potrebbe garantire al contribuente verificato il diritto di presentare richieste, memorie e osservazioni nei sessanta giorni successivi alla redazione del processo verbale (di contraddittorio o di chiusura delle operazioni di controllo; ex art. 12, co. 7 della L. 212/2000 sullo Statuto dei diritti del contribuente). La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che il diritto del contribuente di presentare osservazioni e richieste nei sessanta giorni successivi al rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo va applicato ogniquale volta da un verbale, a prescindere dal fatto che contenga o meno delle contestazioni, possa discendere un avviso di accertamento²⁰. Pertanto, a prescindere dal *nomen iuris* dell’atto (processo verbale di contraddittorio o di chiusura) o dal fatto che la verifica si sia svolta presso la sede del contribuente o preso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente dovrebbe potersi confrontare con l’Erario anche dopo il completamento della fase istruttoria e fino allo spirare dei sessanta giorni previsti dalla legge; l’art. 12, co. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, infatti, non opera alcuna distinzione in tal senso²¹. Con la ulteriore conseguenza di poter eccepire – anche in tema di accertamento bancario – il problema della illegittimità dell’avviso di accertamento emesso anticipatamente, ossia prima dei sessanta giorni, in assenza delle ragioni di particolare e motivata urgenza che consentono di non rispettare tale termine²².

b. La presunzione relativa ai “prelevamenti” e la deducibilità dei “costi occulti”.

La Cassazione ha affermato (secondo un orientamento ormai consolidato) che quelle «da indagini finanziarie» sono «presunzioni legali relative»²³, per cui gli elementi finanziari costituiscono *ex lege* dati fiscalmente «rilevanti»²⁴, ferma restando la possibilità di prova contraria (da parte del contribuente).

Secondo la giurisprudenza, la riferibilità ad operazioni imponibili dei movimenti finanziari intervenuti sui conti (o nei rapporti intrattenuti dal contribuente) deriverebbe dalla «rilevante probabilità» che si tratti di rimesse e prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività «imponibile»²⁵. L’Amministrazione Finanziaria potrebbe, dunque, procedere a rettifica / accertamento sulla base dei dati acquisiti, senza necessità di ulteriori elementi di riscontro, ferma restando, s’intende, la prova contraria del contribuente²⁶, il quale, però, non può limitarsi a mere asserzioni ma deve dimostrare (in termini documentali o, comunque, convincenti) che i dati assunti a base dell’accertamento non rilevano o non sono conferenti a tal fine²⁷.

A ben vedere, però, le presunzioni in parola non hanno sempre la medesima portata:

- ai sensi dell’art. 32, co. 1, n. 2, prima parte del D.P.R. 600/1973 nonché dell’art. 51 D.P.R. 633/1972, infatti, gli importi a qualsiasi titolo accreditati (nonché quelli addebitati, che però assumono la valenza di spese, consumi) sui conti correnti bancari possono essere “*posti a base*” delle rettifiche e degli accertamenti e, pertanto, potranno (ma non necessariamente dovranno) essere considerati dal Fisco componenti positivi di reddito (per qualsiasi categoria reddituale²⁸) dopo opportune valutazioni che gli uffici dovranno effettuare di volta in volta circa l’effettiva portata probatoria dei dati acquisiti; e sempre che, ovviamente, il contribuente non dimostri di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito stesso o che le operazioni ad esse relative siano fiscalmente irrilevanti;

- per ciò che riguarda i prelevamenti (parte seconda del citato art. 32), invece, nel caso in cui di tali importi non ne risulti traccia in contabilità e, soprattutto, non venga indicato il beneficiario, si presumeranno (automaticamente) sintomatici di acquisti in nero di beni o servizi destinati all’attività economica (d’impresa o di lavoro autonomo) e, di conseguenza, presuntivi di ricavi o compensi non dichiarati in quanto derivanti da vendite o prestazioni in nero.

La presunzione che porta a qualificare i

«prelevamenti» come «ricavi» (da attività imprenditoriale) o «compensi» (da attività di lavoro autonomo) appare, come ripetutamente segnalato dalla dottrina, illogica e irrazionale:

- *in generale*, dal momento che attua una indebita doppia presunzione: che i prelevamenti si presumono acquisiti e questi ultimi si presumono ricavi.

Quando invece, ferma restando la valenza presuntiva dei versamenti (o riscossioni) - gli eventuali prelevamenti (o pagamenti), in quanto possibile espressione di acquisti (e, quindi, di costi) - dovrebbero ridurre (e non certo aumentare) l’entità del reddito imponibile: in misura pari all’importo dei prelevamenti (se questi figurano negli stessi conti); o di un importo forfettario (determinato in base alla specifica situazione aziendale); e ciò in quanto anche nel caso di ricavi (accertati sulla base dei versamenti) non si dovrebbe poter ignorare i costi correlati, se si intende accertare la effettiva capacità contributiva del soggetto indagato.

Ed in tal senso la Corte Costituzionale²⁹ aveva salvato (dalla pronuncia di illegittimità) la norma in questione (con riferimento ai prelevamenti), proprio a condizione che dai ricavi / compensi così individuati venisse decurtata una quota (percentuale) di costi, dal momento che non è arbitrario ipotizzare “*che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all’esercizio di attività d’impresa e siano, quindi, in definitiva, detratti i relativi costi, considerati in termini di reddito imponibile*”.

Nella realtà, tuttavia, ciò non accade, dal momento che gli uffici di fatto – a fronte di ricavi accertati – non decurtano anche i costi sostenuti dal contribuente, in ciò confortati dal prevalente orientamento giurisprudenziale, che richiede – ai fini della deducibilità dei costi – una dimostrazione analitica delle spese effettuate. A fronte, cioè, della presunzione di ricavo derivante dai prelevamenti, non è sufficiente che il contribuente si limiti ad affermare che ad ogni ricavo corrisponde un costo, ma è necessario che dimostri in maniera certa che a fronte del conseguimento di un ricavo è stato sostenuto un costo³⁰. In altre parole, secondo la prevalente giurisprudenza, la determinazione del reddito non può essere dimi-

SEGUE A PAGINA 30

²⁰ Cfr. Cass., 15.3.011, n. 6088.

²¹ Cfr. C.T.P. La Spezia, 16.1.2007, n. 210; C.T. I° grado di Trento, 24.11.2008, n. 83; C.T.P. Milano, 10.5.2010, n. 126; C.T.R. Sardegna, 27.1.2012, n. 27. Cfr. anche C.T.R. Lombardia, Sent. 32/22/2013, che ha affermato la illegittimità dell’avviso di accertamento adottato senza la preventiva redazione del PVC delle operazioni di controllo, a prescindere dal fatto che l’attività di verifica sia stata espletata in Ufficio o presso la sede del contribuente; e, nella stessa direzione: C.T.R. Toscana, 26.9.2012, n. 117, C.T.R. Liguria, 24.8.2012, n. 97 e C.T. I di Trento, 2.1.2013, n. 1.

²² Cfr. Cass., SS.UU., 29.7.2013, n. 18184.

²³ La Cassazione, con sentenza del 10.03.2006, n. 5365, ha precisato che «incombe sul contribuente l’onere di provare l’infondatezza della presunzione una volta che l’Amministrazione Finanziaria abbia acquisito i dati con il rispetto della procedura e del contraddittorio» e che il mancato invito al contraddittorio «non fa scadere la presunzione legale, posta dalla norma, a presunzione semplice» (Tra le più recenti, cfr. anche: Cass. 24.7.2013, n. 17953; 3.4.2013, n. 8047; 22.2.2013, n. 4521; 27.7.2012, n. 13500; 19.06.2012, n. 10101; 06.05.2011, n. 10036; 31.03.2010, n. 7813). Sempre la Cassazione, con sentenza del 14.10.2005, n. 19956, ha chiarito che l’Amministrazione Finanziaria può impiegare, per risalire alla base imponibile fiscale, «gli elementi risultanti dai conti bancari non transitati nelle scritture dell’imprenditore». Il maggior imponibile così determinato, in quanto risultato di una presunzione legale relativa, può essere contrastato mediante prova contraria da parte del contribuente (in senso conforme cfr. Cass., Sentt. 6.12.2005, n. 26692; 16.09.2005, n. 18421; 18.01.2002, n. 518; 6.12.2001, n. 15447; 28.07.2000, n. 9946).

²⁴ Peraltro, sempre la Cassazione ritiene che la presunzione suddetta abbia valenza non solo oggettiva, ma anche soggettiva, con conseguente possibilità, per gli Uffici, di utilizzare i dati tratti dagli accertamenti da indagini finanziarie anche (a monte) per dimostrare l’esistenza, in capo ad un soggetto, di una attività di impresa (ovvero dell’esercizio di un’arte o di una professione) occulta, cioè non manifestata contabilmente (cfr., per l’IVA, Cass., Sentt. 19.02.2001, n. 2435; 21.12.2005, n. 28324; 6.12.2005, n. 26692; 3.02.2001, n. 1569. E, per le II.DD., cfr. Cass., Sent. 9.09.2005, n. 18016; Corte cost., Sent. 8.06.2005, n. 225).

²⁵ Cfr. Cass., Sent. 3.10.2006, n. 22013. Anche la Corte costituzionale ha riconosciuto il valore di presunzione legale relativa alle risultanze degli accertamenti bancari, trovando essa ragionevole fondamento nel carattere oggettivo di tali risultanze relative a rapporti facenti capo al contribuente (cfr. Corte cost., Ord. 6.07.2000, n. 260; Sent. 26.02.2002, n. 33; Sent. 8.06.2005, n. 225).

²⁶ Cfr. Cass., Sentt. 5.07.2001, n. 9103; 18.01.2002, n. 518; 6.12.2005, n. 26692.

²⁷ Cfr., Cass., Sez. Trib., Sentenza 28 marzo 2009, n. 8041; Sentenza 28324/07; Sentenza 1739/07.

²⁸ Cfr., in proposito, Cass. 2.10.2013, n. 22514, che ha confermato la portata generale delle indagini bancarie, che possono essere effettuate anche nei confronti di privati che non svolgono un’attività commerciale o professionale, dal momento che una tale limitazione dell’ambito applicativo della disciplina sulle indagini bancarie è priva di qualsivoglia riscontro normativo. In tal senso – ma con specifico riferimento alla prima parte dell’art. 32, co. 1, n. 2 – si era già espressa l’Agenzia delle Entrate, chiarendo – con la Circ. 32/E/2006 – che “l’espresso richiamo della norma alle ordinarie tipologie di accertamento comporta che l’operatività delle presunzioni si estende, almeno dal lato dei versamenti, alla generalità dei soggetti passivi e delle diverse categorie reddituali”. Salvo poi precisare che, invece, “per i prelevamenti, stante il riferimento normativo alle scritture contabili, detta presunzione trova applicazione solo nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle stesse scritture”. E in tal senso – benché la Cassazione non abbia preso specifiche posizioni – si è recentemente pronunciata la C.T.R. Lombardia 26/50/2013, chiarendo che l’accertamento bancario non può essere azionato indiscriminatamente, dal momento che la presunzione legale di cui all’art. 32 può operare solamente nel contesto di un controllo in cui è onere dell’Amministrazione Finanziaria dimostrare la riconducibilità dell’attività verificata a una fattispecie imponibile.

²⁹ Cfr. Sent. 8.6.2005, n. 225.

³⁰ Cfr. Cass. 22.1.2013, n. 1426; e, precedentemente, 26.5.2008, n. 13516

Le indagini finanziarie

SEGUE DA PAGINA 29

nuita dal giudice in forza di una deduzione forfetaria di costi non documentati³¹ (a meno che non si tratti di accertamento induttivo extracontabile³²), dato che spetta al contribuente – per effetto dell’inversione dell’onere della prova – dimostrare la sussistenza e consistenza di detti costi: e ciò nonostante l’accertamento porti, per contro, alla determinazione di ricavi “presunti” ...

Senza contare che, per effetto dell’automatismo prelevamenti = ricavi / compensi, l’accertamento finanziario porterebbe ad un risultato peggiore per il contribuente rispetto a quello ottenibile con un ordinario accertamento analitico o induttivo basato su altre metodologie: e “non è ragionevole né accettabile che lo stesso fenomeno evasivo produca conseguenze diverse a seconda del diverso strumento che venisse utilizzato per scoprirlo”³³;

- in particolare, con riferimento alle attività di lavoro autonomo (cui la presunzione è stata estesa per effetto della Legge Finanziaria per il 2005, che ha introdotto l’inciso “compensi” accanto ai “ricavi”): per la quale l’eventuale «compenso» non dichiarato potrebbe essere indotto da un versamento (o da una riscossione) ma non certo da un prelevamento (o da un pagamento). Far discendere «automaticamente» dalle operazioni di prelevamento (che, di per sé, costituiscono espressione di una spesa) compensi professionali non dichiarati è, come da più parti sottolineato sin dall’introduzione della modifica normativa, irragionevole: non solo perché per i professionisti vige il principio di cassa, in base al quale si considerano i compensi materialmente percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo d’imposta, per cui ad un prelevamento rilevato in un determinato esercizio non può essere – seriamente – associato un compenso percepito nello stesso esercizio, proprio per il rilievo «autonomo» che - in presenza del «principio di cassa» - hanno gli incassi (= compensi) e i pagamenti (= spese); ma anche perché, diversamente da quanto accade nella realtà imprenditoriale, dove è plausibile che ad un acquisto di beni «in nero» corrisponda una cessione degli stessi sempre «in nero» o ad un acquisto di materie prime in evasione corrisponda una cessione di prodotti finiti in evasione, non esiste – per il professionista – una correlazione diretta tra le spese (generali o generiche) dallo stesso sostenute e i compensi (specifici) percepiti a fronte delle prestazioni di servizi fornite, dal momento che non necessariamente un prelevamento viene effettuato per sostenere un costo che, a sua volta, genera un investimento o un compenso rilevante ai fini dell’attività professionale. Senza contare che per un lavoratore autonomo è talvolta difficile separare nettamente l’attività professionale dalle pro-

prie esigenze personali, per cui anche fornire la prova contraria diventa arduo.

Ed è proprio per tali ragioni che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, co. 1, n. 2 – nella parte relativa ai prelevamenti e all’estensione della presunzione anche ai professionisti – è stata nuovamente portata all’attenzione della Corte Costituzionale, per contrasto (per quanto qui interessa) con agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Per la C.T.R. del Lazio (Ord. 10.6.2013, n. 27), infatti, il dubbio di costituzionalità si pone sotto un duplice profilo:

- “per il reddito da lavoro autonomo, non possono valere le considerazioni presuntive, circa il binomio costi-ricavi, tipiche del reddito d’impresa, in quanto l’attività di lavoro autonomo è completamente svincolata dal principio bilancistico de quo, cosicché alcuna doppia presunzione prelevamenti-costi e costi-compensi professionali può sussistere in parte qua”. La norma, in tal senso, deve ritenersi “irragionevole e irrispettosa del principio della capacità contributiva del lavoratore autonomo, nella misura in cui, neanche il riconoscimento di costi percentualizzati possa dirsi ragionevole ristoro, dinanzi alla rettifica di maggiori compensi fondata su una presunzione di legge non valida. Secondo l’id quod plerumque accidit, infatti, il professionista si trova a sostenere dei costi atti a concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo, senza che agli stessi seguano compensi, tantomeno in pari misura”. È evidente, pertanto, che l’aggiunta normativa di cui alla L. 311/2004 non ha tenuto conto delle differenze tra le due tipologie di reddito (d’impresa e di lavoro autonomo);

- “in ogni caso, anche a voler estendere la correlazione costi-ricavi anche ai redditi di lavoro autonomo, occorre comunque osservare la inidoneità della presunzione prelevamenti-costi a rappresentare in via presuntiva anche la sussistenza di un reddito d’impresa”. Anche in tale comparto, infatti, “il costo si è completamente affrancato dal classico binomio bilancistico con i ricavi, essendo ormai ius receptum la riconducibilità di tutti i costi soste-

nuti dall’impresa e che siano utili anche in via mediata ed indiretta alla stessa, al reddito d’impresa, a prescindere dal legame diretto ed immediato con la produzione di ricavi”. Per tale ragione, anche con riferimento al reddito d’impresa “la deduzione prelevamenti-costi è inidonea a rappresentare una ulteriore deduzione costi-ricavi, laddove anche la ragione dell’eventuale sostenimento di costi nell’ambito dell’impresa non comporta la necessaria ed automatica produzione di ricavi nell’anno d’imposta nella stessa misura del costo sostenuto, essendo plurime le componenti del reddito d’impresa”.

4. Conclusioni.

Alla luce di quanto in precedenza esposto, emerge con chiarezza la necessità di intervenire ancora in una materia che – nonostante le ripetute modifiche susseguitesesi nel tempo – è ancora foriera di interpretazioni controverse e di effetti sproporzionati rispetto all’esigenza di una giusta tassazione.

Un tanto per rendere più equilibrato – nei confronti del contribuente – e corretto – nei rapporti tra questo e l’Ente impositore – uno strumento di accertamento indubbiamente invasivo e, così com’è ora formulato, lesivo del principio di capacità contributiva e del diritto di difesa, dal momento che spesso viene pretesa una prova che – per l’eccessiva specificità e per il grado di certezza di cui è richiesto sia connotata – si dimostra “diabolica”, ancorché in giurisprudenza sia stato riconosciuto come rilevante il criterio di “ragionevolezza”.

Nel frattempo – e in attesa di conoscere le determinazioni della Corte Costituzionale in merito alla questione di legittimità costituzionale nuovamente prospettata alla sua attenzione – la migliore prova per il contribuente rimane quella documentale; e, laddove ciò non sia possibile, è importante che eventuali circostanze ed elementi di fatto dedotti dal contribuente ne rendano verosimili e convincenti le difese, assegnando in tal modo a semplici asserzioni la valenza di dichiarazioni attendibili e credibili.

Ricchi premi per giovani autori



Anche per l'anno 2013 saranno premiati i tre migliori giovani autori di articoli pubblicati sul nostro giornale. I premi – rispettivamente di Euro 1000, 750, 500 – sono destinati ai giovani dottori commercialisti iscritti da non più di 5 anni e con età anagrafica massima di 35 anni e ai praticanti (sempre d'età inferiore ai 35 anni). La

commissione, insindacabile, è composta dal Comitato di Redazione del nostro giornale. Collaborate con *Il Commercialista Veneto* e per qualsiasi ulteriore informazione prendete contatto con il redattore del vostro Ordine.

³¹ Cfr. Cass. 24.11.2010, n. 23873. In senso contrario, cfr. Cass. 27.1.2012, n. 1166; Cass. 20.10.2011, n. 21759; C.T.R. Roma 29.11.2012, n. 311/38/12 e C.T.P. Cosenza 7.4.2010, n. 189/7/10.

³² Come peraltro era stato precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Circ. 32/E/2006. Nella stessa circolare, peraltro, l’Agenzia ha dimostrato di rendersi ben conto che la formulazione della disposizione parrebbe voler trasformare (automaticamente) «movimentazioni passive» (o in uscita), quali sono tipicamente i prelevamenti, da costi/spese a ricavi/compensi; ed ha pertanto invitato gli Uffici periferici precedenti, sotto il profilo operativo, ad astenersi «da una valutazione degli elementi acquisiti (...) particolarmente rigida e formale, tale da trascurare le eventuali dimostrazioni, anche di natura presuntiva, che trattasi di spese non aventi rilevanza fiscale».

³³ Cfr. C.T.P. Macerata 7.11.2012, n. 247: “Si pensi ad un commerciante che, da un conto bancario a sua disposizione, prelevi 100 mila euro per acquistare abbigliamento che poi sarà venduto con un incasso di 150 mila euro, versato sullo stesso conto bancario. La realtà è che ci sono ricavi per 150 mila euro e costi per 100 mila euro. Tale situazione, accertata analiticamente o induttivamente, porterebbe l’Erario a tassare 150 mila euro come ricavi imponibili, mentre i costi rimarrebbero neutri (in quanto non deducibili). Invece il meccanismo originario degli accertamenti bancari individuerebbe ricavi per 250 mila euro (versamenti più prelevamenti) e riprenderebbe a tassazione l’intera somma senza detrarre alcunché. Un risultato irrealistico, al di fuori dei canoni del buon senso, e inaccettabile a confronto con il diverso risultato ottenibile con l’altra metodologia di accertamento”. Per i giudici, infatti, “non appare ragionevole ritenere, nei casi in cui vengano rinvenute movimentazioni bancarie non giustificate sia in entrata che in uscita, che i prelevamenti debbano far presumere l’esistenza di ricavi ulteriori e diversi rispetto a quanto rinvenuto tra i versamenti: non c’è nulla da presumere, se i ricavi in nero vengono anch’essi rinvenuti nel conto del soggetto. Dovrà anzi correttamente ritenersi che i prelevamenti costituiscano i costi sostenuti per ottenere i versamenti / ricavi rinvenuti nei conti bancari stessi”.

L'Italia è povera, gli italiani ricchi



Mi è piaciuto l'articolo di Rebecca sul n. 213 del nostro giornale. Da una chiara idea della costante progressione del debito pubblico ed è una simpatica immagine di come rappresentare, a metri, la incredibile quantità di moneta. Capire e comprendere, hanno infatti la stessa etimologia e un duplice significato: la capacità di intendere, ma anche la capacità di una bacinella.

E' bello consentire al cervello di avere una chiara rappresentazione di quello che stiamo dicendo: di contenere l'idea. Un milione di milioni di miliardi a me non dice niente. Un debito pubblico di 2.100 miliardi mi commuove in maniera limitata. Mi commuove di più sapere che la mia parte del debito pubblico è attorno ai 35 mila Euro. Mi spaventa quasi pensare che la mia larga famiglia, composta da figli e nipoti, ha un debito nei confronti della collettività che rasenta il mezzo milione di euro. Propongo un giochino che non ha nulla di scientifico, ha qualche dato impreciso o superato, ma, mettendo vicino ai valori assoluti dello Stato, anche l'onere che ciascuno di noi ha a proprio carico, permette una lettura più chiara e comprensibile.

Nelle ultime due colonne ho messo le attività e le passività dell'Italia e di ciascun italiano, stimando una sorta di situazione patrimoniale. E' sintetica e superficiale, ma evidenzia chiaramente che, se la situazione patrimoniale del Paese pesa per

INUMERI DEGLI ITALIANI

	Valori assoluti	Pro capite	Lo Stato povero	Gli italiani ricchi
PIL	1.560.000.000.000	26.000		
DEBITO PUBBLICO	2.050.000.000.000	34.167	-34.167	
di cui titoli di Stato	1.350.000.000.000	22.500		
debito pubblico presso stranieri	720.000.000.000			
SPESA PUBBLICA	820.000.000.000	13.667		
di cui: interessi sul debito	79.000.000.000	1.317		
onere teorico per ogni 1 per cento	13.500.000.000	225		
RICCHEZZA DELLE FAMIGLIE	9.525.000.000.000	158.750		158.750
di cui immobili	4.950.000.000.000	82.500		
di cui patrimonio finanziario	2.500.000.000.000	41.667		
RISERVE BANCA D'ITALIA	125.000.000.000	2.083	2.083	
di cui oro (2.452 tonnellate)(32 al g.)	79.000.000.000	1.317		
DEPOSITI BANCARI	727.000.000.000	12.117		12.117
IMPIEGHI BANCARI	1.369.000.000.000	22.817		-22.817
DEBITO DELLE FAMIGLIE	420.000.000.000	7.000		-7.000
IMPOSTE	380.000.000.000	6.333		
EVASIONE STIMATA	300.000.000.000	5.000		
pari a IMPOSTA EVASA	120.000.000.000	2.000		
CORRUZIONE	70.000.000.000	1.167		
SOMME GIOCATE (lotto e simili)	79.000.000.000	1.317		
di cui l'erario incassa	9.298.000.000	155		
Stima dei depositi italiani in Svizzera	160.000.000.000	2.667		2.667
Immobili pubblici alienabili	425.000.000.000	7.083	7.083	
Partecipazioni pubbliche	132.000.000.000	2.200	2.200	
TOTALI			-22.801	143.717

Gli abitanti in Italia sono circa 60 milioni, poco meno dell' 1% degli abitanti del mondo (circa 7 miliardi) (alla fine del 1700 erano 1 miliardo). Si stima che l'importo globale dei titoli tossici sia 10/11 volte il PIL mondiale: in questo caso l'onere teorico per ogni concittadino del mondo sarebbe di circa 250/270 mila euro.

un onere di circa 23.000 euro sulle spalle di ciascun italiano, lo stesso italiano, personalmente, ha un attivo di circa 144.000 euro. L'Italia è povera, ma gli italiani sono ricchi. E questo vuol dire che in questi ultimi sessanta/settanta anni la politica ha consentito un forte, indebito, arricchimento di alcune categorie a spese dello Stato. Da questo possiamo arrivare anche a qualche considerazione.

Personalmente penso che gran parte della ricchezza personale sia andata in quell'area del

Paese che ha saputo approfittare della inefficienza dello Stato: non stonerebbe se, in parte, potesse essere restituita alla collettività e non mi parrebbe così illogica e ingiusta una attenta imposta patrimoniale.

Ma questo è un altro discorso, che qui non voglio affrontare. A me basta dare un quadro sintetico e superficiale della nostra situazione: ciascuno tragga le proprie conclusioni.

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

LIBRI



Giovanni Moschetti, "Diniego di detrazione per consapevolezza"
nel contrasto alle frodi IVA, CEDAM editore

Alla luce dei principi di certezza del diritto e proporzionalità

Dal 2006 il "diniego di detrazione per consapevolezza" di omesso versamento IVA altrui è misura antifrode creata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e senz'altro recepita dalla Cassazione civile e dalla giurisprudenza di merito. Trattasi di una misura che presenta profili critici sul piano sistematico in quanto non prevista nelle Direttive comunitarie, non coerente con il principio di neutralità dell'IVA e disattesa dalle scelte del legislatore nazionale; misura altresì che ha creato effetti sorpresa laddove applicata ad anni precedenti al 2006 e fonte di incertezze interpretative, accentuate in Italia in un processo ove tuttora non è

ammessa la prova testimoniale. Lo studio si propone di investigare le origini di tale misura e di confrontare, in una ricerca comparata, le soluzioni elaborate dai legislatori di Regno Unito, Germania e Francia. Il tema presenta profili interessanti di divisione dei poteri all'interno dello Stato, tra il giudiziario ed il legislativo, ma anche tra fonti comunitarie e fonti nazionali (c.d. "controlimiti"). L'autore compara la misura antifrode creata dalla giurisprudenza con quella di cui all'art. 60 bis, Decreto IVA, introdotta dal nostro legislatore nel dicembre 2004, misura che, rispetto al "diniego di detrazione per consa-

pevolezza", è conforme ai principi comunitari di certezza del diritto e proporzionalità.

Giovanni Moschetti
è professore a contratto di Diritto tributario presso l'Università di Padova.
Ha ottenuto un Master in Diritto tributario internazionale presso l'Università di Leiden (The Netherlands).
Avvocato in Padova e Verona, è autore di vari articoli in riviste specializzate di Diritto tributario.

Filippo Carlin
Ordine di Rovigo

GIORNO PER GIORNO

Piccolo non è più bello. Un refrain sempre più attuale

PICCOLO NON È PIÙ BELLO. QUESTO è il refrain sempre più attuale.

Le imprese devono crescere, se vogliono aggredire i mercati, e non possono più farlo per vie interne, come nel passato. Ora l'economia impone una velocità esasperata, e le dimensioni si possono aumentare solo con acquisizioni o con fusioni, alleanze di altro tipo o, talvolta, con le reti e i consorzi.

Certo non sempre impresa grande equivale a impresa di successo, ma questa ha sicuramente più possibilità di successo dell'impresa piccola. E sotto questo punto di vista le imprese italiane sono troppo piccole. Il 95% delle imprese italiane ha dimensioni ridotte (meno di dieci dipendenti); oltre il 50% ne ha uno solo. Le virtù iniziali del piccolo (limitate esigenze di liquidità, carisma del fondatore, forte legame fiduciario con clienti selezionati), nel tempo diventano vizi di fondo: mancanza di liquidità per nuovi investimenti, dipendenza opprimente dal fondatore, scarsa diversificazione dei clienti. Oggi qualità e crescita vanno necessariamente di pari passo. E questo è percepito da un numero crescente di imprenditori: se nel 2007 il 44,9% affermava che piccolo è sempre bello, oggi la quota si è assottigliata al 34,4% e un'azienda su quattro dichiara di essere già inserita (anche se in forme non ancora codificate), in processi di aggregazione con vari gradi di impegno¹. Spesso gli intervistati continuano a privilegiare una crescita per linee interne, ma c'è pur sempre un 26,2% che si dichiara pronto a fusioni o acquisizioni; peraltro, un 4% ritiene che, in prospettiva, la scelta giusta per mantenere in vita l'attività sia quella di cedere ad altri. In definitiva, c'è un mare produttivo in cui navigano, esposti a tutti i venti, i piccoli velieri a struttura familiare, il cui controllo è esercitato centralmente da un'unica persona fisica o dalla sua famiglia; questo accade, in Italia, per oltre il 70% delle imprese industriali e dei servizi². Ma all'orizzonte si stagliano, più stabili e sicure, in grado di solcare rotte più vaste, navi che possono accogliere più equipaggi, equipaggi finora coraggiosi, ma destinati a un'inevitabile deriva se non accorperanno le forze.

Mentre negli ultimi anni³ le piccole imprese vedono una drammatica contrazione di export e fatturati, le grandi imprese italiane (più di 250 addetti) mostrano un trend simile a quello di aziende di analoga dimensione in Austria e Germania (-28%), con perdite sensibili, ma pur sempre meno vistose che nelle realtà di minori dimensioni. Per i piccoli si riducono anche drasticamente le possibilità di accesso al credito. Diventare grandi significa anche imparare a separare davvero proprietà e gestione. I manager possono crescere e formarsi come responsabili qualificati, orientati a operare scelte rigorose e nell'interesse dell'azienda, indipendenti dall'orientamento della proprietà. Dovrebbero cioè potersi sottrarre dalle sabbie mobili del rapporto spesso vischioso con la proprietà, che raramente ne riconosce la soggettività professionale. I pionieri dell'economia veneta – *small business, big idea* – dovranno trovare in fretta il coraggio di farsi spazio a vicenda, comprando o vendendo le aziende, aggregando e fondendo. Ma, per avere efficacia, non potrà essere un'operazione puramente dimensionale e contabile. Dovrà essere un processo con un'anima, in cui trovino cittadinanza un forte consenso di opinione, proposte anche estreme sul piano dell'innovazione e una nuova economia nei rapporti tra i diversi soggetti coinvolti. Sarà necessario dare forte il segnale che non è finita, che l'avventura continua, ma che in terre difficili si viaggia sicuri solo in carovana.

Ma le imprese venete hanno paura di crescere, con tutte le incognite che questo comporta, non solo sul piano degli investimenti, ma anche su quello del cambio di prospettiva richiesto. Soffrono forse della sindrome di Peter Pan? Forse sì, a leggere le statistiche, come si è visto. Ma è il momento, soprattutto per le aziende in buona salute, invero non molte, di pensare concretamente a cambiare scala, strategia, assetti, attraverso aggregazioni che le riposizionino in modo più autorevole sul mercato⁴.

Le possibilità pratiche di aggregazione sono diverse, come tutti sappiamo: fusioni, consorzi, gruppi di acquisto e di vendita e reti (queste ultime peraltro ancora poco diffuse; a settembre 2013, in Veneto, sono stati sottoscritti solo 128 contratti di reti tra 404 imprese)⁵. Ancora troppo poco, però: i fatti dimostrano che se dar vita a una piccola azienda è una grande sfida, mantenerla piccola è ormai un vero azzardo. E' normale che un'azienda nasca piccola, ma è altrettanto sano che la sua storia preveda un'evoluzione, una crescita, mediante acquisizioni.

In estrema sintesi, il suggerimento che si può dare alle imprese che vanno bene, e ce ne sono ancora, per fortuna di tutti, è quello di acquisire altre imprese dello stesso settore (esplorare altri settori è molto più arduo), in Italia o anche all'estero, oppure di fondersi. Tutte e due le opzioni non sono scevre da difficoltà operative, di gestione, di impegno e di reperimento delle risorse.

L'unica alternativa è la cessione; guai invece a star fermi, ad aspettare che il mercato cambi o che succeda chissà cosa. E sta a noi professionisti delle imprese assistere gli imprenditori in questo difficile momento, e cogliere assieme le vie più opportune.

Nello stesso tempo, anche noi ne siamo direttamente coinvolti, con la stessa nostra organizzazione degli studi. Dobbiamo crescere, avere più specializzazioni, fornire più servizi. Tutti lo tentiamo, e stiamo sperimentando nuove formule di gestione dell'attività professionale, alla ricerca di un nuovo modello, che certamente non può essere quello del piccolo professionista singolo, sicuro di essere escluso dal business che varia.

Giuseppa Rebecca

g.rebecca@studiorebecca.it

¹ Fondazione Nord Est – Quaderni – *L'Italia delle Imprese* – AAVV, rapporto 2012 a cura di Daniele Marini – Venezia, 2012.

² Ibidem e Istat – *Rapporto annuale 2013*, p. 66 e pp. 78 e ssg. – Roma, 2013.

³ Tomaso Eridani in via Sarfatti25.it – Il quotidiano della Bocconi – 28/07/2010.

⁴ Intervista a Roberto Zuccato – neopresidente Confindustria Veneto – Linkiesta 13/02/2013 "Il piccolo è bello non basta più: il new deal degli imprenditori veneti".

⁵ Italia Oggi – *Impresa: "Contratti di rete a quota 995"*, p. 12, 02/09/2013.

**Contattate il redattore
del vostro Ordine.
Collaborate al giornale**

DIRETTORE RESPONSABILE

Germano Rossi

Via Municipio, 6/a - 31100 TREVISO

Tel. 0422-583200 Fax 583033

email rossi@advisagroup.it

VICE DIRETTORE

Ezio Busato

Piazza De Gasperi, 12 - 35131 PADOVA

Tel. 049-655140 Fax 655088

email info@studiobusato.it

BASSANO DEL GRAPPA

Michele Sonda

Via Ca' Dolfin, 37 - 36061 BASSANO (VI)

Tel.0424 - 228106 Fax 232654

email michele.sonda@catena-sonda.it

BELLUNO

Alessandro Bampo

Via Garibaldi, 3 - 32100 BELLUNO

Tel. 0437-941019 Fax 943160

email alessandro.bampo@bampo.it

BOLZANO

Luciano Santoro

Via Mendola, 3 - 39100 BOLZANO

Tel. 0471-052235

email luciano@studiodiols.bz.it

GORIZIA

Alfredo Pascolin

Piazza della Repubblica, 15 - 34074 Monfalcone (GO)

Tel. 0481-413048 Fax 411529

email alfredopascolin@hotmail.com

PADOVA

Ezio Busato

Piazza De Gasperi, 12 - 35131 PADOVA

Tel. 049-655140 Fax 655088

email info@studiobusato.it

PORDENONE

Eridania Mori

Via G. Cantore, 21 - 33170 PORDENONE

Tel. 0434-541790 e Fax 030193

email eridmori@tin.it

Emanuela De Marchi

Via XXIV Maggio, 3 - 33072 CASARSA (PN)

Tel. 0434-871020 Fax 86111

email emanuela.demarchi@carusoedemarchi.it

ROVIGO

Filippo Carlin

Via Mantovana, 86 - 45014 PORTO VIRO (RO)

Tel. 0426 321062 fax 323497

email filippocarlin@studiocla.it

TRENTO E ROVERETO

Silvia Decarli

Corso Buonarroti, 13 - 38122 TRENTO

Tel. e Fax 0461- 835949

email silvia.decarli@studiouber.com

TREVISO

Germano Rossi

Via Municipio, 6/a - 31100 TREVISO

Tel. 0422-583200 Fax 583033

email rossi@advisagroup.it

TRIESTE

Filippo Campailla

Via Mazzini, 20 - 34121 TRIESTE

Tel. 040 - 362442 Fax 361505

email campailla@associazionecommercialisti.com

UDINE

Guido Maria Giaccaja

Via Roma, 43/11D - 33100 UDINE

Tel. 0432 - 504201 Fax 506296

email giaccajag@arkimede.it

VENEZIA

Luca Corró

Via Brenta Vecchia, 8 - 30174 MESTRE (VE)

Tel 041-971942 Fax 980015

email luca.corro@corrolepscky.it

VERONA

Claudio Girardi

Via Sommacampagna, 63/A - 37137 VERONA

Tel. 045 - 596450 Fax 591411

email girardi.claudio@avpassociati.it

Giordano Franchini

Via Custoza, 26 - 37069 VILLAFRANCA (VR)

Tel. 045-6303688 Fax 045-6303423

email giofrank@mduevr.com

VICENZA

Adriano Cancellari

Via degli Alpini, 21

36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)

Tel. 0444-381912 Fax 381916

email cancellari@euraaudit.it

WEB MANAGER

Maria Ludovica Pagliari

Via Paruta, 33A - 35126 PADOVA

Tel. e fax 049 757931

email commercialistaveneto@gionatedeltriveneto.org

Il nuovo Master post-laurea in Diritto tributario patrocinato dell'ADCEC delle Tre Venezie

Colin dribbla la crisi delle vocazioni e mette sul piatto il vantaggio competitivo

ABBIAMO INCONTRATO Michela Colin, nuova attivissima Presidente dell'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, per un aggiornamento sul nuovo master post-laurea in Diritto Tributario di Euroconference, al cui coordinamento tecnico e scientifico l'Associazione stessa ha partecipato fattivamente, fin dalla fase della sua progettazione. Una iniziativa importante e degna del massimo rilievo, essendo rivolta non solo ai giovani interessati ad una formazione specialistica di alto livello, ma anche agli studi professionali che vorranno ospitarli nel previsto periodo di stage e così potranno accedere ad un serbatoio di nuove risorse specificatamente formate in campo tributario. Un progetto del tutto nuovo per l'Associazione, che lo sostiene non solo attraverso la partecipazione diretta al comitato scientifico ed ai coordinamenti didattici, ma anche con la selezione per le apposite borse di studio riservate ai candidati più meritevoli.

- Presidente, quasi 12.000 colleghi nell'area del Triveneto, ma sempre meno vocazioni: ci aspetta un futuro di strutture di solo vertice?

Il tema della crisi ha dominato l'apertura della vita associativa di quest'anno: uscire dalla crisi e tornare a vincere è stato il *fil rouge* della prima giornata del Triveneto, all'insegna della forza di carattere di Pietro Mennea. Non intendevo certo illudermi o illudere gli iscritti che bastasse una tavola rotonda per rinvigorire gli slanci motivazionali dei colleghi. Servono progetti concreti. Servono giovani adeguati a nutrire il tessuto della consulenza di nuove energie. Non è che i giovani non trovino spazio negli studi perché la crisi penalizza la consulenza.

La crisi, semplicemente, pulisce il mercato, punisce la mediocrità, enfatizza la competitività. Serve l'appetibilità della specializzazione, serve costruire l'approdo nel mondo del lavoro: l'abbrivio del percorso universitario non è sicuramente più sufficiente.

- Dicevi progetti concreti: è con questa finalità che avete appoggiato l'idea del Master Tributario post laurea?

Il futuro è dei giovani, sono loro i professionisti di domani. Nel Triveneto ci sono studi esemplari, che hanno maturato competenze ed esperienze per stare sul mercato europeo della consulenza. Il punto è che il fuoriclasse da solo, senza una squadra performante, non regge la competizione, non la spunta quando si misura con la prova dell'organizzazione; può anche brillare di luce propria, ma non per questo viene premiato dal cliente. Oggi i clienti cercano specificità, completezza, immediatezza; cercano struttura. D'altro canto, i giovani laureati faticano a farsi strada in studi dove sono richieste già all'ingresso *performance* di un certo livello. Insomma, sono troppo distanti i fuoriclasse dai giovani, da qualche parte bisogna farli incontrare. Quindi, abbiamo deciso di avvicinarci al mondo della formazione post-universitaria, e di farlo da professionisti, da utenti. Per questo abbiamo pensato al master, come prodotto per i giovani che vogliono accettare la sfida di entrare nei nostri studi e come

prodotto per gli studi che vogliono attingere da un bacino di eccellenze. Un master nel Nord Est, un master organizzato da Euroconference, che ha una storia nel *training* professionale e ha mostrato interesse per il contributo scientifico e strategico che può dare chi - come noi - sta sulla prima linea della consulenza ogni giorno.

- Le coordinate del percorso?

La specializzazione: il tributario, ma è solo l'inizio. L'agenda: 14 aprile 2014 la prima giornata, 6 mesi in aula *full time* a Verona, 4 mesi di *stage* in studi selezionati. In quota Euroconference ci sono già alcuni primari studi selezionati sul territorio nazionale e società di revisione, ma l'Associazione avvia una propria selezione. Il messaggio è quanto mai concreto per i colleghi: per ristrutturare gli studi e vincere la crisi, avvicinatevi alle giovani promesse: visitate il nostro sito, troverete le indicazioni per accedere alla selezione per diventare studi ospitanti. Sono già moltissime le richieste, ne arriveranno altre, ci impegniamo ad esaminarle tutte nel dettaglio: inviateci il vostro profilo e soprattutto proponeteci il vostro progetto didattico, funzionale al percorso di crescita professionale dello stagista. Il candidato ideale: laureato in materie economico-giuridiche, tirocinante, abilitato da poco, non ci interessano i formalismi delle etichette, ci prepariamo al futuro. Considerato il fine, tengo particolarmente a sottolineare l'opportunità degli *stage*, elemento imprescindibile di completamento del percorso formativo. Ma voglio sottolineare anche l'impegno concreto a sostenere anche economicamente i giovani candidati, attraverso apposite borse di studio, per l'accesso alle quali si possono consultare le indicazioni contenute nel nostro sito. I docenti: il direttore scientifico è Gianfranco Ferranti, direttore S.S.E.F.; nel comitato scientifico siedono professori universitari e professionisti e per l'Associazione c'è un consigliere con esperienza nella formazione, che è anche coordinatore di modulo didattico. Non ci risparmiamo in risorse. Il corpo docente, questo è l'altro aspetto a cui tengo di più, è di estrazione composita: il mondo accademico, l'amministrazione pubblica e la professione interagiscono in aula.

- E le coordinate della partnership? Se non sbaglia, è una prima volta per l'Associazione.

Casta o concorrenza? Questo è il bivio all'uscita dalla crisi. Vogliamo una professione casta o vogliamo il vantaggio competitivo per vincere le sfide delle congiunture e del mercato. L'Associazione, che non è un organo politico, ha la prerogativa di mirare al valore e al vantaggio dell'iscritto. L'iscritto oggi ha bisogno di competenze, l'Associazione seleziona le *partnership* che le garantiscono il raggiungimento dello scopo associativo. Il patrocinio per noi è un impegno quotidiano di collaborazione, per l'iscritto una garanzia, per il giovane una *chance* di essere selezionato per le borse di studio da chi fa, non da chi insegna. Il domani, la politica, il Consiglio Nazionale? Si vedrà.... Intanto vediamo di arrivare alla gara per il futuro con una classe di giovani leve pronte allo scatto.

- E le coordinate della partnership? Se non sbaglia, è una prima volta per l'Associazione.

Casta o concorrenza? Questo è il bivio all'uscita dalla crisi. Vogliamo una professione casta o vogliamo il vantaggio competitivo per vincere le sfide delle congiunture e del mercato. L'Associazione, che non è un organo politico, ha la prerogativa di mirare al valore e al vantaggio dell'iscritto. L'iscritto oggi ha bisogno di competenze, l'Associazione seleziona le *partnership* che le garantiscono il raggiungimento dello scopo associativo. Il patrocinio per noi è un impegno quotidiano di collaborazione, per l'iscritto una garanzia, per il giovane una *chance* di essere selezionato per le borse di studio da chi fa, non da chi insegna. Il domani, la politica, il Consiglio Nazionale? Si vedrà.... Intanto vediamo di arrivare alla gara per il futuro con una classe di giovani leve pronte allo scatto.

Sembra condividere Cristiano Zanetti, amministratore delegato di Gruppo Euroconference S.p.a., lo sguardo su Michela Colin, si vede che l'ha seguita, parola per parola.

- Il progetto e le coordinate della partnership dal vostro punto di vista?

Il progetto, in termini di investimento, è impegnativo per noi. Euroconference vuole essere protagonista del mercato anche in futuro, non potevamo certo lasciarci sfuggire l'esperienza ambizioso del *personal trainer* per la nuova generazione.

La scelta della direzione scientifica è ricaduta su Gianfranco Ferranti, per la comprovata esperienza scientifica, ma il prodotto è *business to consumer* solo fino ad un certo punto. Qui, l'interesse concreto è degli studi, che hanno la fiducia dei clienti e devono potersi articolare in *team* strategici di consulenza

specialistica, la struttura piramidale non è più adeguata, penso alla pareristica, agli interelli pilota, alla fiscalità internazionale, alla difesa tributaria. La *partnership* per noi ha il senso di creare il prodotto in sinergia con chi siede davvero ai tavoli della consulenza, per forgiarlo in base alle effettive esigenze dei professionisti ed ha il senso della territorialità: siamo arrivati per primi in Triveneto. Sono molto orgoglioso del patrocinio dell'Associazione, che non stiamo vivendo semplicemente come *endorsement* istituzionale, ma come un'occasione continua di spunti contenutistici e organizzativi. Mi pare anche che l'Associazione, che ha messo in campo una risorsa vivace come Mara Pilla, abbia dimostrato di crederci davvero. Questa dimostrazione di fiducia non può che indurci a fare sempre meglio.



Michela Colin, Presidente dell'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie

ci davvero. Questa dimostrazione di fiducia non può che indurci a fare sempre meglio.

Alla stessa Mara Pilla chiedo un cenno di sintesi.

- Quali gli obiettivi, in ultima analisi, di un progetto così ambizioso?

La nuova Presidente ha convogliato sul tema master tutta la sua concretezza, andando dritta al punto: il futuro dei figli. Anche per questo, sono veramente entusiasta di contribuire ad un progetto nuovo, in cui mettere in gioco le competenze tecniche per il modulo dell'accertamento e della difesa e l'esperienza nella costruzione della formazione a misura di utente. L'Associazione cerca i giovani, ma non si limita a chiamarli a raccolta per la campagna associativa 2013-2014. Sul piatto c'è il vantaggio competitivo, come trampolino di lancio per il futuro. Il messaggio per loro è chiaro: "Potete partecipare alla selezione per la borsa di studio, frequentare il master e affacciarvi alla carriera con i numeri che servono per ritagliarsi uno spazio di piena soddisfazione".

(G. Rossi)

Non si può vivere di ricordi. Ogni giorno bisogna reinventarsi, avere progetti ed ambizioni. Perciò, quotidianamente ho tante idee e sogni che voglio realizzare. Pietro Mennea



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

Anche il cervello ha bisogno del miglior personal trainer: 10 mesi per diventare i professionisti di domani

Euroconference



IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO BIMESTRALE DELL' ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

BORSE DI STUDIO 2014

L'Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie, in collaborazione con *Il Commercialista Veneto*, periodico dalla stessa edito, al fine di individuare e valorizzare capacità professionali particolarmente qualificate nell'ambito dei giovani Dottori Commercialisti nonché dei praticanti e tirocinanti che non abbiano ancora superato l'Esame di Stato per l'ammissione alla Professione, bandisce un concorso per n. 4 borse di studio denominate

IL COMMERCIALISTA VENETO 2014

1. Premi

Le borse di studio prevedono i seguenti premi:

- all'elaborato che risulterà primo classificato, un premio in denaro di **Euro 2.500,00**, oltre all'iscrizione gratuita all'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie per l'anno 2014/2015;
- agli elaborati classificati dal secondo al quarto posto, un buono utilizzabile per la partecipazione ad un Master in Diritto Tributario organizzato per la stagione 2014/2015 da un Ente Formatore convenzionato con l'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, oltre all'iscrizione gratuita all'Associazione stessa per l'anno 2014/2015.

2. Destinatari

Destinatari delle borse di studio sono i giovani nati dopo il 31/12/1979, iscritti all'Albo di uno dei 14 Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie, ovvero al Registro Praticanti presso detti Ordini, ovvero che abbiano concluso il periodo di praticantato obbligatorio e non abbiano ancora superato l'Esame di Stato per l'ammissione alla professione di Dottore Commercialista.

3. Oggetto

I partecipanti dovranno presentare un elaborato inedito di approfondimento, di lunghezza compresa tra le 15.000 e le 20.000 battute (spazi inclusi), su un argomento specifico inerente l'attività professionale dei Dottori Commercialisti. **Ogni lavoro dovrà essere accompagnato da una premessa introduttiva (abstract) di una cartella (distinta dalla relazione e non rilevante ai fini della dimensione massima dell'elaborato), in cui l'Autore dovrà illustrare sommariamente i contenuti, gli obiettivi e i risultati della ricerca.** Costituirà particolare elemento di valutazione l'originalità e la novità nell'approccio al tema trattato.

4. Modalità

Gli interessati dovranno inviare i loro elaborati esclusivamente a mezzo di posta elettronica, redatti in formato word, al Comitato di Redazione de **IL COMMERCIALISTA VENETO**, all'indirizzo **commercialistaveneto@giornatedeltriveneto.org** entro le ore 24.00 del **31 marzo 2014**. Dovrà essere allegato modulo di iscrizione rilevabile dal sito web del giornale: www.commercialistaveneto.org e copia della documentazione, rilasciata dai rispettivi Ordini di appartenenza, attestante i requisiti di cui al punto 2).

5. Giuria

La giuria è costituita dai componenti il Comitato di Redazione de **IL COMMERCIALISTA VENETO**, dal Direttore del periodico e dal Presidente dell'Associazione. Verificato il rispetto dei requisiti di cui ai punti 2, 3 e 4, la giuria deciderà a maggioranza, a suo insindacabile e inappellabile giudizio.

6. Premiazione

La premiazione avverrà in occasione di una Giornata di Studio organizzata dall'Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie nella stagione formativa 2013/2014. I lavori premiati saranno integralmente pubblicati su "Il Commercialista Veneto"; potranno eventualmente essere pubblicati, pur non premiati, anche lavori ritenuti di particolare interesse. Dopo il 31 dicembre 2014 i lavori che hanno concorso all'assegnazione delle borse di studio potranno essere pubblicati anche altrove con l'espressa indicazione "elaborato redatto per la partecipazione alla borsa di studio denominata **IL COMMERCIALISTA VENETO 2014, periodico bimestrale dell'Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie**".

Venezia, ottobre 2013

**ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE**

Il Presidente
Michela Colin

IL COMMERCIALISTA VENETO

Il Direttore Responsabile
Germano Rossi

LA BOCHA DE LEON

Domande, riflessioni, dialoghi

Mediazione: l'ennesima sconfitta?

Egregio Direttore, ma è sfuggito a tutti il fatto che è stata reintrodotta la mediazione obbligatoria, con obbligo per le parti di avvalersi di un avvocato anche quando la materia oggetto del contendere è riservata o prettamente di competenza dei dottori commercialisti perché riguardante aspetti economici e/o commerciali?

E noi dottori commercialisti dove siamo (rimasti)? Indietro, come sempre...

Silvia Decarli (Trento)

Cara Collega,

ho sempre pensato che quello della mediazione obbligatoria fosse prima di tutto un problema culturale. Il nostro sistema giudiziario è ormai al collasso, sovrastato dal dilagare del contenzioso a tutti i livelli, e vittima di carenze strutturali verosimilmente insanabili.

Di questa situazione ormai intollerabile risente pesantemente l'intero sistema economico e sociale, per cui è senz'altro tempo di pensare a qualche rimedio, al di fuori da personalismi di sorta, che lasciamo volentieri ad altre categorie, più interessate della nostra al mantenimento dello status quo.

Non credo che la mediazione obbligatoria costituisca una soluzione in senso assoluto, ma sono convinto che essa rappresenti un passo nella giusta direzione, in grado - con il tempo, e non certo da sola - di modificare l'attuale stato delle cose.

Avvocati permettendo, naturalmente...

A chi giova l'incertezza in campo fiscale?

Caro Direttore, la responsabilità dell'alta pressione fiscale (ed in generale di molti dei problemi del nostro Paese) viene in larga misura addossata agli evasori. Non può trattarsi di una scusa per giustificare l'inefficienza del sistema che indica così un capro espiatorio al quale addossare le sue responsabilità?

I mass media riportano quasi quotidianamente statistiche su accertamenti e sequestri preventivi eclatanti, ma poi non vengono quasi mai

riferite le statistiche sugli esiti di questi accertamenti, che sono spesso poco edificanti per l'Agenzia. I funzionari dell'Agenzia sono assillati dai budget e vengono incentivati a raggiungerli spesso a scapito del confronto con il contribuente. L'interesse del funzionario non diventa più quello di essere un controllore obiettivo (atteggiamento che non viene premiato), ma quello di raggiungere il budget richiesto (tanto l'esito negativo di un eventuale contenzioso successivo all'accertamento non incide sul giudizio verso il suo operato).

E' mai possibile che ad esempio non si riesca ad assumere dei semplici provvedimenti normativi per eliminare le incertezze almeno sulle situazioni più eclatanti? Sarebbe così difficile stabilire per previsione di legge se il redditometro costituisca o meno una presunzione semplice o se i compensi agli amministratori siano o meno deducibili ed a quali condizioni? Come è possibile che si possa permettere un contenzioso enorme (con possibili gravi conseguenze per il contribuente) per evitare di prendere una posizione ufficiale, preferendo lasciare spazio alla interpretazione (spesso ondivaga) del singolo funzionario o di un giudice?

Lettera firmata C.F. (Trieste)

Caro Direttore,

la scorsa estate il Governatore del Veneto Gianluca Zaia aveva paventato l'ipotesi che il Veneto potesse diventare terra di sperimentazione di una tassa unica per le imprese con una aliquota del 30-35 per cento. Posto che concretamente la cosa si possa fare, mi chiedo però: nel nostro paese più che una questione di aliquota non sarebbe meglio parlare di un problema di determinazione e di certezza della base imponibile?

Michele Sonda (Bassano del Grappa)

Cari Colleghi,

le Vostre osservazioni descrivono una realtà che purtroppo tutti conoscono molto bene.

Non v'è dubbio che della proliferazione normativa, delle sue imprecisioni e delle sue lacune e contraddizioni, abbiano approfittato in molti, da sempre, e da entrambe le parti.

Negli ultimi anni il gioco sembra essersi fatto più duro, ed il risultato è stato quello di un contenzioso crescente, nel quale tutto ormai viene messo in discussione, da una parte e dell'al-



tra, con la spada dell'abuso del diritto o con lo scudo di una delega mancante, in un quadro di incertezza dilagante senza precedenti.

Appare evidente la necessità di fermarsi, e di pensare ad opportuni rimedi per la situazione che si è venuta a creare.

Abbiamo quanto mai bisogno di certezze, in particolar modo nell'ambito tributario.

Ben vengano, al riguardo, i propositi di attivazione delle procedure di ruling di stampo internazionale (meglio tardi che mai...), ma credo che a questo punto siano maturi i tempi per la creazione di tavoli di confronto permanenti tra l'Agenzia delle Entrate e la nostra categoria professionale, finalizzati a fornire un ausilio concreto a tutti gli operatori, che porterebbe senza dubbio ad un miglioramento della compliance e ad una riduzione del contenzioso tributario.

Credo altresì che molto si possa ancora fare nella messa a punto dei meccanismi di adesione e di conciliazione, al fine di consentire ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate una maggiore discrezionalità ed operatività, senza l'incubo di responsabilità di sorta. Dobbiamo cercare il dialogo, e nell'ambito del dialogo dobbiamo porci l'obiettivo di limitare al massimo il contenzioso tributario, attribuendo un valore anche all'alea del giudizio. Ne deriverebbe un vantaggio sia per la Pubblica Amministrazione, che probabilmente incasserebbe prima e meglio, che per gli operatori economici, che - pur accettando soluzioni potenzialmente peggiorative - eviterebbero le lungaggini del contenzioso usufruendo, nel contempo, di sconti e dilazioni.

Quanto alla stabilità normativa, molto resta ancora da fare: la variabile fiscale è una componente irrinunciabile di ogni business plan, ed è inutile pensare di spingere sulla finanza di progetto quale motore per la crescita e lo sviluppo se poi le regole del gioco vengono cambiate a partita in corso. Non sarà facile, ma se veramente si vuol far ripartire il Paese bisogna pensare a formule innovative, che consentano una efficiente programmazione anche in campo fiscale. A tutti i livelli.

CREDITI FORMATIVI PER GLI AUTORI

Le pubblicazioni su *Il Commercialista Veneto* aventi ad oggetto materie di natura tecnico-professionale sono suscettibili di riconoscimento di specifici crediti formativi validi ai fini del Regolamento sulla Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Contatta il tuo Ordine per maggiori informazioni.



ERRATA CORRIGE

Il Commercialista Veneto 214/2013

Il Dott. **Ferruccio Covio**, autore dell'articolo *Siamo tutti informatici* pubblicato sul n. 214/13, è iscritto all'**Ordine di Padova** e non a quello di Belluno, come da noi erroneamente indicato.

Ci scusiamo con l'Autore e con i nostri lettori.

Un economista italiano alla Corte di Vienna

GIORDANO FRANCHINI
Ordine di Verona

IL PERIODO STORICO oggetto della presente indagine è il secolo XVIII conosciuto come il secolo dell' *Illuminismo*, e l'ambito geografico è l'Austria teresiana.

Nel 1700, alla vigilia della guerra di successione spagnola, la Monarchia austriaca era divenuta una grande potenza europea, grazie all'appoggio che trovava fra i principi del Sacro Romano Impero e soprattutto grazie alla riconquista dell'Ungheria che era stata sancita dal trattato firmato a Karlowitz in Serbia nel gennaio del 1699. La Monarchia austriaca (l'Impero d'Austria ancora non esisteva), che comprendeva i regni di Boemia e di Ungheria e i domini ereditari, restava tuttavia uno stato multietnico, multi confessionale e assai diverso, per esempio, dalla monarchia assoluta come la concepiva Luigi XIV. L'unità della Monarchia era assicurata dalla casa d'Austria, che deteneva la prestigiosa dignità imperiale. Gli Asburgo si erano stabiliti nei paesi danubiani sin dal 1278, raggruppando attorno all'arciducato della Bassa Austria un certo numero di province. Questo insieme, che era chiamato "domini ereditari" (*Erbländer*) corrispondeva grosso modo all'attuale Repubblica austriaca.

Quindi, nei primi anni del Settecento la Monarchia asburgica era costituita da un insieme assai eterogeneo di genti, appartenenti ad etnie diverse e quindi ognuna di esse portatrice di usi, costumi, lingua, tradizioni e cultura differenti, con un senso della Stato assai scarso, in quanto tutti fortemente gelosi delle proprie prerogative amministrative tanto da non dividerne di buon grado l'assoggettamento ad un potere centrale. La situazione economica si rivelava, altresì, non meno confusa se non addirittura assai più compromessa di quella politica: l'insieme degli *Erbländer* risultava essere scarsamente popolato e le singole popolazioni apparivano duramente provate dal susseguirsi delle vicende belliche e dalla opprimente pressione fiscale, divenuta fonte primaria indispensabile per il sostentamento delle ingenti spese di guerra, che rappresentavano il centro di costo più significativo del bilancio dello Stato. Da tempo immemore poi, l'agricoltura, priva di produzioni specializzate, si trovava assediata su posizioni di mediocrità; la produzione artigianale era per di più relegata in ambito familiare e quindi di dimensioni assai ridotte; *dulcis in fundo* il commercio interno risentiva degli ingenti dazi esistenti tra i diversi *Länder*, ed inoltre risultava assai penalizzato dalla particolare conformazione del territorio e da un sistema monetario esistente tra i vari *Länder* assolutamente eterogeneo.

Questa situazione sarà destinata a mutare radicalmente solo con i governi prima di Maria Theresia e quindi di suo figlio Joseph II i quali, circondati di valenti collaboratori e facendo tesoro dei principi economici enunciati dagli economisti cameralisti, con un insieme di provvedimenti mirati seppero ridare nuova linfa all'economia austriaca.

Tra i consiglieri economici che godettero di notevole considerazione alla Corte di Vienna, va annoverato l'italiano Antonio Pellegrini.

Antonio Pellegrini (Prato 1711 – Milano 1782), economista, dopo il completamento degli studi universitari nel 1731 e il conseguimento della laurea

in giurisprudenza, entrò a far parte del Collegio dei Giudici e Notai della città di Prato, città nella quale per circa un ventennio esercitò la professione forense in concomitanza con l'assunzione di importanti incarichi in istituzioni finanziarie. L'esperienza maturata in tale ambito si rivelerà particolarmente utile quando, nel 1752 decise di trasferirsi a Vienna su invito e grazie all'intraprendenza e lungimiranza di un finanziere romano, tale Ottavio Cataldi il quale, dopo aver svolto la propria attività in Toscana era riuscito ad ottenere, per la durata di un decennio, la privativa del gioco del lotto nei *Länder* centrali della Monarchia; qui il Pellegrini condusse studi approfonditi sulla situazione economica austriaca e sui meccanismi che regolavano le scelte e le vicende economiche dell'impero. Data la sua notevole propensione per le questioni riguardanti l'economia, più che per quelle giuridiche, venne sempre tenuto in ottima considerazione sia dal potentissimo Cancelliere di Stato, il principe Wenzel Anton von Kaunitz, sia dal nuovo ministro plenipotenziario per la Lombardia, conte Carlo di Firmian, del quale divenne consigliere in questio-



Maria Teresa d'Austria

ni finanziarie, nel commercio e nell'agricoltura. Nel 1761 a Vienna portò a termine quella che sarà la sua opera principale, ossia le *Osservazioni sopra lo stato attuale del commercio della Monarchia Austriaca suoi prodotti naturali, arti, e manifatture*, che ottenne ampi consensi sia presso la Corte di Vienna, che nella Lombardia austriaca.

Convinto assertore che il perno dell'economia della nazione fosse l'agricoltura, così presentava la sua opera a Maria Theresa: *Gli presento per adesso (...) la maniera di accrescere le produzioni*

naturali, e la necessità di migliorare il sistema, e l'agricoltura, base fondamentale di tutto il commercio e delle manifatture. Se l'agricoltura formerà il fondamento dell'edificio, vedrà ben presto Vostra Maestà avanzarsi il commercio, crescere la popolazione, e le finanze.

Relativamente poi alla stabilità e robustezza che uno Stato può ritrarre dalla sua forza-lavoro, e ai provvedimenti da adottare per migliorarne le condizioni osservava: *E' massima infallibile, che dalla popolazione di uno Stato dipende la sua felicità, e in proporzione del numero de' suoi abitanti la sua maggiore, o minore potenza. Poca popolazione, poca agricoltura, poca industria, poco commercio. (...)*

Non è un effetto del caso il vedere uno Stato più, o meno popolato; questo dipende unicamente dal sistema del Governo, e dalle leggi più, o meno favorevoli alla popolazione. Sono le cause, che attaccano ciascun' particolare al suo Paese, o lo disgustano. Delle contrade feconde si spopolano, quando l'abitante non può godere senza inquietudine i frutti delle sue fatiche; dei Paesi ingrati si ripopolano per il bene stare, e incoraggiamento dei sudditi. (...)

La popolazione adunque è il contrassegno più evidente della sanità del corpo politico; il promuovere al più che sia possibile i matrimoni, sarà il primo espediente per provveder' maggiore numero di soggetti allo Stato, e di coltivatori alla terra. (...)

Le riflessioni di miseria, e povertà, i pesi della figliolanza, il lusso, i maggiori aggravj, sono quelle che distruggono gli uomini, e particolarmente i lavoratori della campagna, da questa unione, a cui naturalmente sarebbero inclinati: se a tutto questo si aggiunge qualche legge impediante la naturale libertà, o qualche aggravio, che ne renda più dura la condizione, maggiore si forma l'ostacolo. (...)

Sarebbe pure necessario, per animare i sudditi a contribuire alla popolazione dello Stato, di rimettere in uso le antiche leggi romane, rinnovate dagli Imperatori, e che fra molte Nazioni colte sono ancora in vigore, di esentare dalle imposte, e corredare di altri privilegi quel padre di famiglia, che abbia dodici figli. Avere però individuato un traguardo da raggiungere insieme ad una serie di mezzi che secondo gli studi del Pellegrini, come pure di altri economisti, erano ritenuti idonei al raggiungimento dell'obiettivo, non significava che il percorso dovesse essere agevole.

Solo dopo circa mezzo secolo di applicazione dei principi economici enunciati anche dal Pellegrini, si iniziarono a notare i primi segnali che fecero registrare un deciso miglioramento dell'economia austriaca e dell'agricoltura in particolare. Il Pellegrini continuò a prestare i suoi servizi per la Corte per moltissimi anni, contribuendo a tutte le principali riforme adottate in campo fiscale e finanziario, e ricoprendo cariche di sempre maggior prestigio. Alla sua morte, avvenuta il 22-10-1782, il Cancelliere Kaunitz ebbe per lui parole di elogio e di grande ammirazione, ricordando che gli erano *ben noti li buoni ed utili servizi, prestati dal defunto ministro, per li quali esso si è meritato sempre gli speciali riguardi della Corte e la piena approvazione del Governo.*

La sua lucidità ed onestà intellettuale, nonché il suo rigore scientifico, ebbero riconoscimento anche da parte di altri suoi più illustri colleghi, quali Pietro Verri (12/12/1728 – 26/6/1797) e Cesare Beccaria (15/3/1738 – 28/11/1797).

CV IL COMMERCIALISTA VENETO
PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

Direttore Responsabile: GERMANO ROSSI (Treviso)

Vice Direttore: EZIO BUSATO (Padova)

Comitato di Redazione: MICHELE SONDA (Bassano) - ALESSANDRO BAMPO (BL) - LUCIANO SANTORO (BZ) - ALFREDO PASCOLIN (GO) - EZIO BUSATO (PD) - ERIDANIA MORI, EMANUELA DE MARCHI (PN) - FILIPPO CARLIN (RO) - SILVIA DECARLI (TN) - FILIPPO CAMPAILLA (TS) - GERMANO ROSSI (TV) - GUIDO M. GIACCAJA (UD) - LUCA CORRÒ (VE) - ADRIANO CANCELLARI (VI) - GIORDANO FRANCHINI (VR) - CLAUDIO GIRARDI (VR)

Hanno collaborato a questo numero: SAVERIO BARTOLI (FI) - ALVISE BULLO (VE) - SERGIO CECCOTTI (GO) - CARLO NICOLÒ DRIGO (VE) - LADISLAO KOWALSKI (PN) - PAOLO LENARDA (VE) - STEFANO MENEGON (BL) - GUIDO MILAN (PD) - ANTONELLA PIGAT (PN) - GAETANO RADIN (VI) - GIUSEPPE REBECCA (VI) - ARIANNA ROSSI (UD) - ANTONIO SACCARDO (VI) - PAOLA SCHIAVO (VI)

INSERTO A CURA DI GIULIANO CHERSI (TS), ALBERTO MARIA CAMILOTTI (UD), STEFANO PETRONIO (GO)

Web Manager: MARIA LUDOVICA PAGLIARI, via Paruta 33A, 35126 Padova

Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965

Editore: Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie

Fondatore: DINO SESANI (Venezia)

Ideazione, laying out, impaginazione: Dedalus (Creazzo-VI)

Stampa: GRAFICHE ANTIGA spa, via delle Industrie, 1 - 31035 Crocetta del Montello
Articoli (carta e dischetto), lettere, libri per recensioni, vanno inviati a Maria Ludovica Pagliari, via Paruta 33A, 35126 Padova, tel. 049 757931. La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare. I colleghi possono prendere contatto con il redattore del proprio Ordine per proposte e suggerimenti. Gli interventi pubblicati riflettono esclusivamente il pensiero degli autori e non impegnano Direzione e Redazione.
Numero chiuso il 16 dicembre 2013 - Tiratura 11.700 copie.

Seguici anche su Facebook: **facebook**
<http://www.facebook.com/commercialistideltriveneto>

SITO INTERNET: www.commercialistaveneto.org



Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana